

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 23 del 07-06-2023

Supplemento n. 116

mercoledì, 07 giugno 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	12
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	13
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 24 maggio 2023, n. 10941 - certificato il 26 maggio 2023	
Pratica SIDIT 194-2023 (Ex 21316) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933	
- Subentro e Variante sostanziale della concessione per deriva-	
zazione acque sotterranee da campo pozzi in località Curina nel	
comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - Richiedente: Nuova	
Frontiera Agroalimentare Srl.	
.....	13
DECRETO 25 maggio 2023, n. 10986 - certificato il 26 maggio 2023	
Pratica SiDIT n. 5505/2019 - L.R. 77/2016 - Concessione per	
un attraversamento con ponticello (tip. 4.1) del fosso di Valle	
Grigia (TS59364), in località Podere di Camino Tondo nel co-	
mune di Scansano (GR).	
.....	18
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	
Superiore	
DECRETO 26 maggio 2023, n. 11001 - certificato il 26 maggio 2023	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del	
16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3653/2023-	
2519/2020; Codice locale n. CSA1994_00015. Presa d'atto del-	
la rinuncia alla concessione di derivazione di acque pubbliche	
per uso agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Civitella	
in Val di Chiana, Località Tegoletto.	
.....	27
DECRETO 26 maggio 2023, n. 11013 - certificato il 26 maggio 2023	
Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i.	
- Procedimento/Pratica SiDIT n. 2081/2023-1344/2023. Con-	
cessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di	
derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in	
Val di Pesa, Località Mucciana.	
.....	31
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	
Centrale	

DECRETO 26 maggio 2023, n. 11031 - certificato il 26 maggio 2023
 R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per l'occupazione di aree demaniali ad uso cantieristico per la messa in sicurezza del ponte sul Torrente Nievole, nel tratto censito con il codice BV1627, in località Fabbrica, in prossimità del bivio per Avaglio SP32, nel Comune di Marliana (PT). Pratica n.4386. (SIDIT Pratica: 2380/2023, Procedimento: 3573/2023).

..... 35

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 25 maggio 2023, n. 11032 - certificato il 26 maggio 2023
 Pratica SIDIT n. 2150/22 proc. 3366/22. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fosso Vivaio in loc. Aquilaia nel Comune di Scansano, per uso agricolo.

..... 44

DECRETO 26 maggio 2023, n. 11064 - certificato il 29 maggio 2023
 Modifica Decreto dirigenziale n. 564/2023 del 17/01/2023 "Pratica SiDIT n. 3713/2022 - Concessione per due attraversamenti con guado (tip. 4.3) del corso d'acqua denominato fosso del Puntone (TS74793) e autorizzazione al taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Bianco (TS74600, TS74607, TS74613), del suo affluente privo di denominazione (TS74735), e del fosso del Puntone (TS74793), in località Le Marmaie nel comune di Manciano (GR)".

..... 49

DECRETO 26 maggio 2023, n. 11095 - certificato il 29 maggio 2023
 SIDIT 4004_22- Istanza di Concessione da Fiume Ombrone ad uso agricolo, comune di Buoncovento - ditta Rabazzi Piante - Decreto di Concessione.

..... 54

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 26 maggio 2023, n. 11099 - certificato il 29 maggio 2023
 Pratica Sidit n. 2423/2023 - Concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, della L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2015 per la posa di fibra ottica tramite attraversamento del Fosso Vallin delle Conche e posa in opera di n. 2 pozzetti entro la fascia di 10 metri dal ciglio di sponda del medesimo corso d'acqua nel Comune di Cicina (LI). Richiedente Open Fiber S.p.A.

..... 58

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

<p>DECRETO 26 maggio 2023, n. 11121 - certificato il 29 maggio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Castagneto, in loc. Frazione Castagneto loc. Il Mulino 58 del Comune di San Godenzo per l'esecuzione di 15118 - Scarico acque reflue. Pratica SiDIT 2120/2023.</p> <p>.....</p>	68
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p> <p>DECRETO 25 maggio 2023, n. 11127 - certificato il 29 maggio 2023 OCDPC n. 482/2017 e n. 589/2019 Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma - 2° stralcio - Interventi sul Torrente Chioma 2C" - "cod. Intervento 2017ELI0153" - CIG: 7587556948 - CUP J43B17000020002. - Deposito indennità. occupazione temporanea non accettata.</p> <p>.....</p>	75
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>DECRETO 26 maggio 2023, n. 11138 - certificato il 29 maggio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Maestro della Chiana, in loc. Brolio tra i Comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana per l'esecuzione di attraversamento in subalveo di condotta irrigua in pead. Pratica SiDIT 2094/2023.</p> <p>.....</p>	84
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p> <p>DECRETO 26 maggio 2023, n. 11148 - certificato il 29 maggio 2023 R.D. 523/1904, L.R.80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per la realizzazione e gestione di uno scarico di acque meteoriche, su aree appartenenti al demanio idrico del Fosso Tomerello, nei pressi di via Allende, località Tomerello, nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4268. (SIDIT Pratica: 2470/2023).</p> <p>.....</p>	90
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p> <p>DECRETO 26 maggio 2023, n. 11151 - certificato il 29 maggio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 2441/2023 - Procedimento di Concessione temporanea per la durata di 60 giorni con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'occupazione ad uso commerciale di area del demanio idrico in destra idraulica del Fiume Arno in loc. "Lungarno BuoZZi" nel Comune di Pisa, per una superficie di mq. 450. Richiedente: Gestioni Generali S.R.L.S.</p> <p>.....</p>	98

<p>DECRETO 26 maggio 2023, n. 11152 - certificato il 29 maggio 2023 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 1329/2023. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento "Nuova rete fognaria zona Pisa Sud - Est: Oratoio, Sant'Ermete, Ospedaletto e Putignano nel Comune di Pisa (I17F1005-Acque SpA)". Richiedente: Acque SpA.</p>	107
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 30 maggio 2023, n. 11232 - certificato il 30 maggio 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3748 - SIDIT 2329/2023. Concessione per attraversamento canali irrigui (TN37085-TN37168-TN37167) per la costruzione di elettrodotto MT in Loc. San Cassiano a Vico nel Comune di Lucca (LU).</p>	119
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 30 maggio 2023, n. 11233 - certificato il 30 maggio 2023 R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3825 - SIDIT n. 2328/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Massa (MS) - Progetto Montignoso.</p>	127
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 30 maggio 2023, n. 11242 - certificato il 30 maggio 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 77/2016 - Pratica idraulica n. 3708 - SIDIT n. 78417/2020. Regolarizzazione e rilascio a seguito di cambio di titolarità per cessione ramo dazienda della concessione idraulica (ex Pratica Provincia di Pisa n. 1116/Pisa) per lo scarico di acque reflue domestiche nel corso dacqua denominato Fiume Serchio (TN40641) in via Casapieri, Loc. Avane nel Comune di Vecchiano (PI).</p>	136
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 30 maggio 2023, n. 11246 - certificato il 30 maggio 2023 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2973(SIDIT n.4769/2021). Subentro nella titolarità della concessione di unarea demaniale, di pertinenza del fosso detto "Ficaio" (codice TN 29622), nel comune di Stazzema (LU), occupata da un guado per accesso alla cava "Piastranera".</p>	143
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 30 maggio 2023, n. 11254 - certificato il 30 maggio 2023 R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso potabile mediante n. 5 pozzi in loc. Serricciolo nel Comune di Aulla (MS) ad uso potabile (prat. SIDIT n. 86451/2020 C.L. n. DC 1445/7-70).</p>	148
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 30 maggio 2023, n. 11255 - certificato il 30 maggio 2023 R.D. n. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Capezzano Pianore, ad uso civile (prat. Sidit n. 189519/2020 C.L. n. 4853).</p>	154
<p>.....</p>	

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 30 maggio 2023, n. 11256 - certificato il 30 maggio 2023 Pratica SIDIT n. 2200/2022. Procedimento n. 3435/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Portoferraio (LI).	159
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 30 maggio 2023, n. 11296 - certificato il 31 maggio 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3549 - Pratica SIDIT n. 2/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolariz- zazione di otto scarichi di acque reflue urbane con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Ca- reggine (LU).	165
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 30 maggio 2023, n. 11298 - certificato il 31 maggio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Loro Ciuffenna (Ar), Località Le Coste, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedi- mento/Pratica SiDIT n. 3522/2023-2273/2020 (codice locale: ACS2008_00068).	172
DECRETO 30 maggio 2023, n. 11299 - certificato il 31 maggio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubi- cato in Comune di Bibbiena (AR), Località Farneta - Podere Bocci. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedi- mento/Pratica SiDIT n. 3065/2023-2022/2023 (Codice locale n. CSA2023_00022).	176
DECRETO 30 maggio 2023, n. 11300 - certificato il 31 maggio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotter- ranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel comune di Greve in Chianti (FI), N.C.T. foglio n. 125 particella n.55 - Pratica - SIDIT Pratica n. 410676/2020 Proc.n.765/2023.	180
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 30 maggio 2023, n. 11302 - certificato il 31 maggio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sot- terranee per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE (abbattimento polveri, irriguo verde privato, antincendio e ser- vizi igienici) - prelievo ubicato nel comune di Sesto Fiorentino (FI), N.C.T. foglio 59 particella 56 - Sidit pratica 1774_2021 procedimento 2230/2021 codice locale 3043.	184

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 30 maggio 2023, n. 11323 - certificato il 31 maggio 2023

Pratica SIDIT n. 102706/2020. Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n.3339 del 24/10/2013 dalla Provincia di Grosseto per la derivazione di acqua pubblica ad uso igienico e assimilato (oggi uso civile per irrigazione verde privato ai sensi dell'all.A - d.p.g.r. 61/R/2016) da un pozzo ubicato in loc. Alberese, Grosseto, Via del Combattente.

..... 189

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 30 maggio 2023, n. 11337 - certificato il 31 maggio 2023

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di PISTOIA. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35329. Pratica SIDIT n. 3393/2023.

..... 192

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 30 maggio 2023, n. 11338 - certificato il 31 maggio 2023

Pratica SiDIT n. 1591/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11), con linea elettrica a BT, del fosso Val Querceta (TC15684) e autorizzazione per parallelismo della linea elettrica lungo un tratto di m 40 del fosso Val Querceta, in area non demaniale, in via Pantelleria nel centro abitato di Follonica (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

..... 196

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 30 maggio 2023, n. 11340 - certificato il 31 maggio 2023

RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per l'attraversamento di vari corsi d'acqua per la realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale dal comune di Fiesole al comune di Figline e Incisa Valdarno per una lunghezza complessiva di circa 33 km. Pratica SiDIT 4824/2022.

..... 206

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 30 maggio 2023, n. 11380 - certificato il 31 maggio 2023

Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 - Rinvio alla primavera 2024, delle operazioni di svasso del bacino Vagli, sito nei Comuni di Careggine (LU) e Vagli di Sotto (LU).

..... 216

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 30 maggio 2023, n. 11406 - certificato il 31 maggio 2023
Pratica SIDIT n. 1854/2020 (ex PPC 194/2000) - T.U. 11/12/1933
n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in
Loc. Casetta Citerni individuato catastalmente nel Comune di
Scarolino (GR), per uso civile.

..... 219

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11434 - certificato il 1 giugno 2023
R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.37/1994 - Pratica n. 3517
(SIDIT n. 4595/2022) - Revoca concessione di un area appartenente
al demanio idrico del Fiume Serchio, per la realizzazione
di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento
Fiume Serchio (TN25748), in località "Colle Aginaia,
tra i Comuni di Barga (LU) e Galliciano (LU), a servizio di
impianti produttivi, situati nella frazione di Ponte all'Ania nel
comune di Barga (LU).

..... 223

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11444 - certificato il 1 giugno 2023
Pratica SIDIT n. 2362/2023 (Proc. n. 3542/2023) - Concessione
per ventidue attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi
d'acqua e autorizzazione per un parallelismo, per la realizzazione
di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Scansano
(GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

..... 226

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11451 - certificato il 1 giugno 2023
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3250, SIDIT
n. 2171/2022. Concessione di un'area appartenente al Demanio
idrico, di pertinenza del torrente Secco, in località Arni, nel
comune di Stazzema (LU), per asportare materiale detritico dalla
galleria centrale della Cava Tombaccio, al fine di permettere il
transito delle macchine movimento terra e di quelle utilizzate
per i tagli in galleria, per garantire l'areazione e per potere effettuare
l'escavazione in sicurezza dell'attigua cava Serra le Volte.

..... 237

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11454 - certificato il 1 giugno 2023
Pratica SIDIT n. 2200/2022. Procedimento n. 3435/2022.
GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche
sotterranee nel territorio del Comune di Portoferraio (LI).

..... 243

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11465 - certificato il 1 giugno 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5916, in loc. Leccio del Comune di Reggello per l'esecuzione di 12508 - Attraversamento con condotta idrica su manufatto esistente e parallelismo. Pratica SiDIT 3962/2022.</p> <p>.....</p>	249
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11472 - certificato il 1 giugno 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Quarrata. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Vivai Pianta Paradiso di Agr. Luca Paradiso - Pratica n. 35405. Pratica SIDIT n. 3730/2023.</p> <p>.....</p>	255
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11477 - certificato il 1 giugno 2023 R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3860 - SIDIT n. 2504/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di s. Giuliano Terme (PI).</p> <p>.....</p>	259
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11478 - certificato il 1 giugno 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua - Pratica n. 34653. Proced. SIDIT n. 3482/2023.</p> <p>.....</p>	269
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11484 - certificato il 1 giugno 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 1999 - SIDIT 2499/2023. Concessione idraulica per la regolarizzazione di un attraversamento esistente e la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile del corso d'acqua denominato Rio di Montebonelli o Fosso di Corte Castello o Rio Castello (TN37506) in corrispondenza della rotatoria nel Comune di Lucca (LU).</p> <p>.....</p>	272
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11486 - certificato il 1 giugno 2023 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3704 (SIDIT n.2374/2023). Subentro nella titolarità della concessione di un'area demaniale, di pertinenza del Fosso la Ducaia (codice TN 38552), occupata da un attraversamento carraio, in località S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca.</p> <p>.....</p>	280

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11489 - certificato il 1 giugno 2023

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3799 - Pratica SIDIT n. 2339/2019. Variante alla concessione ed autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. n. 7031 del 15/05/2020 per i lavori di ricostruzione di elettrodotto aereo MT (15kV) con vari attraversamenti del Torrente Lombricese (TN32113-31952) ed altri affluenti (TN31906 - TN31815 - TN31760) comprese opere nelle fasce di rispetto per la sostituzione di alcuni piloni in Loc. Lombrici, Candalla e Casoli nel Comune di Camaiore (LU).

..... 286

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11490 - certificato il 1 giugno 2023

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3579 (SIDIT n. 2531/2023). Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di dieci scarichi di acque reflue urbane con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Minucciano (LU).

..... 297

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11492 - certificato il 1 giugno 2023

Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 10824 del 23/05/2023 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 5456/2019 (Proc. n. 2076/2023) - L.R. 77/2016 - Concessione di area demaniale di mq 420 per uso orto familiare (tip. 2.3), individuata catastalmente nelle particelle 1197/p e 1205/p del foglio 73, in località San Martino nel comune di Grosseto".

..... 304

DECRETO 31 maggio 2023, n. 11495 - certificato il 1 giugno 2023

Pratica SiDIT n. 2373/2023 (Proc. n. 3558/2023) - Concessione per sette attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi d'acqua, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) in località Arcille nel comune di Campagnatico (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

..... 306

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 26 maggio 2023, n. 11500 - certificato il 1 giugno 2023

OCDPC n. 482/2017 e n. 589/2019 Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma - 2° stralcio - Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A" - "cod. Intervento 2017ELI0153" - CIG: 7577485270 - CUP J43B17000020002 . - Deposito indennità occupazione temporanea non accettata.

..... 316

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11505 - certificato il 1 giugno 2023 Pratica SiDIT n. 1812/2023 - Concessione demaniale per due attraversamenti aerei con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di cui uno del fosso delle Venelle (TC13709) e uno della Gora delle Ferriere (TC13982), in località Valpiana - Magrone nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.</p>	326
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11514 - certificato il 1 giugno 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Chiesina Uzzanese, Loc. Capanna, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35411 - Procedimento SIDIT n. 3731/2023.</p>	337
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11526 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3784 - SIDIT n. 2513/2023 Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di ricostruzione in cavo aereo/interrato e l'esercizio di un elettrodotto esistente a M.T. 15kV, aereo in conduttori nudi, denominato "Fosdinovo" in attraversamento aereo di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico. sita nelle loc. Caniparola, Fosdinovo, Pulica, Tendola e aree limitrofe, nel Comune di Fosdinovo (MS).</p>	341
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11560 - certificato il 1 giugno 2023 Pratica SiDIT n. 10330/2019 (proc. n. 826/2023) - L.R. 77/2016 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. b) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per uno scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4), su un corso d'acqua affluente del Borro Ponticelli (TS16402) in località Chiusure nel comune di Asciano (SI). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.</p>	405
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 31 maggio 2023, n. 11566 - certificato il 1 giugno 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.37/1994 - Pratica idraulica n. 3626 - Pratica SIDIT n. 706/2023 - Revoca concessione di un area appartenente al demanio idrico del Fiume Serchio (TN25634-TN25666), per la realizzazione di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento Fiume Serchio, in località "Pedone e Bolognana", tra i Comune di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi, situati nella frazione di Ponte allAnia nel comune di Barga (LU).</p>	415

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10941 - Data adozione: 24/05/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 194-2023 (Ex 21316) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Subentro e Variante sostanziale della concessione per derivazione acque sotterranee da campo pozzi in località Curina nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - Richiedente: Nuova Frontiera Agroalimentare Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012302

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera N. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTO l’atto di concessione rilasciato dalla Provincia di Siena con Determinazione N. 2890 del 05/11/2013, alla Società Villa Curina Srl con sede legale in loc. Curina a Castelnuovo Berardenga con scadenza fissata al 19/11/2028 - Pratica n. 21316;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 1662 in data 02/01/2023, con la quale la Signora Piera Bertone, legale rappresentante della Società Nuova Frontiera Agroalimentare (NFA Srl) – C.F. 01507190526 - con sede legale in loc. Curina a Castelnuovo Berardenga (SI), ha fatto richiesta di subentro e variante alla concessione di derivazione acque sotterranee per costituzione di un campo pozzi con inclusione in concessione di un pozzo esistente senza variazione di portata media e volume annuo prelevato, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - Pratica SI-DIT n.194-2023 (Ex 21316);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Società Nuova Frontiera Agroalimentare (NFA Srl) in data 23/05/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO CHE:

- le opere di derivazione consistono in due pozzi ubicati in loc. Curina nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), entrambi su terreno distinto in catasto dal Fg. 146 e P.lle 25-209;
- l'uso richiesto è civile, ai sensi del regolamento 61/R e succ. modifiche, per l'irrigazione delle aree verdi, il riempimento della piscina e per i servizi igienici dell'attività ricettiva della Società richiedente;
- la ditta ha richiesto la variante sostanziale per inclusione in concessione di un secondo pozzo esistente, creando così un campo pozzi, senza aumento di portata e volume annuo di prelievo rispetto a quanto già concesso che rimane di 10.950 metri cubi per una portata media di 0,35 l/secondo, con picco massimo di 0,5 l/secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Nuova Frontiera Agroalimentare (NFA Srl) – C.F. 01507190526 - con sede legale in loc. Curina a Castelnuovo Berardenga (SI), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il subentro e la variante della concessione ad uso civile per derivazione acque pubbliche sotterranee nel comune di Castelnuovo Berardenga, su terreno distinto in catasto dal Foglio n.146 Particelle 25-209, per costituzione di un campo pozzi, senza variazione del volume annuo e portata media, che rimangono rispettivamente di 10.950 metri cubi annui per una portata media di 0,35 l/secondo, con picco massimo di 0,5 l/secondo - Pratica SIDIT n.194-2023 (Ex 21316);
2. di concedere il prelievo per un volume annuo stimato in 10.950 metri cubi che determina una portata media di 0,35 l/secondo, con picco massimo di 0,5 l/secondo;
3. di confermare la scadenza al 19/11/2028 come indicato nel precedente atto di concessione rilasciato dalla Provincia di Siena con Determinazione N. 2890 del 05/11/2013;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale pari a € 298,50 salvo adeguamento regolamentare;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

69cfd9bc1c26fb841154a0d6282462891f1573044f2860f4e21cf7cd9896c254



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10986 - Data adozione: 25/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5505/2019 - L.R. 77/2016 - Concessione per un attraversamento con ponticello (tip. 4.1) del fosso di Valle Grigia (TS59364), in località Podere di Camino Tondo nel comune di Scansano (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012379

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VERIFICATO che con determinazione dirigenziale n. 1118 del 31/03/2005 la Provincia di Grosseto ha rilasciato alla sig.ra Isolda Grechi l’autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di un ponticello per l’attraversamento del fosso di Valle Grigia, in località Podere di Camino Tondo nel comune di Scansano (GR);

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, la concessione, come previsto dalla L.R. 77/2016;

VISTO l'atto di Repertorio 60.261, Raccolta n. 39.951, trasmesso dal sig. Marco Pirisi, identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, con nota del 07/12/2012 di prot. n. 475818, dal quale risulta l'acquisto da parte del medesimo dei terreni di proprietà della sig.ra Isolda Grechi, interessati dall'attraversamento sopraindicato, individuati nelle particelle n. 128 del foglio 9 e n. 4 del foglio 13 del Catasto terreni del Comune di Scansano;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rilasciata con le prescrizioni di seguito elencate;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la stessa possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 154550 del 27/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- d) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a

- seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- e) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - f) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - g) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - h) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - i) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto provocato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua e in generale per effetto di quanto concesso, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dell'attraversamento dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- il concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico-Idraulico del Servizio Idrologico Regionale della Toscana accertando la possibilità di utilizzo dell'attraversamento solo in condizione di piena sicurezza e sotto la piena responsabilità del soggetto utilizzatore;
- il concessionario dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a

proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per la concessione di un attraversamento con ponticello (tip. 4.1) ammonta:

- per l'anno 2016 a € 300,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- dal 2017 al 2021 all'importo annuo di € 250,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- per l'anno 2022 a € 267,75, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della d.g.r.t. n. 1219 del 02/11/2022;
- dall'annualità 2023 a € 280,00, importo determinato in base alle tariffe suddette, modificate con la d.g.r.t. n. 1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che sono stati corrisposti gli oneri concessori richiesti dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi fino alla data odierna per l'occupazione demaniale oggetto del presente atto e che, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, il richiedente ha provveduto:

- al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'annualità 2016, 2021 e 2022, stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone delle rispettive annualità;
- al versamento, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della LR.77/2016, della maggiorazione del 20% del corrispettivo richiesto dalla Provincia di Grosseto, nel periodo 2012-2015, per l'importo di € 200,00;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Poste Italiane 13/04/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al sig. Marco Pirisi, identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione per un attraversamento con ponticello (tip. 4.1) del fosso di Valle Grigia (TS59364), in località Podere di Camino Tondo nel comune di Scansano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di nove anni, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A Dati personali

617e2f9957edf9c15515c9770fac87b9b1a5d670434fd9bb40a92a5e455d6760

B Cartografia

384af89af521c9a361f4b6b856a869e40e95babd59954bea2834f85e17a96065

Allegato “B”

Pratica SiDIT n. 5505/2019 – L.R. 77/2016 – Concessione per un attraversamento con ponticello (tip. 4.1) del fosso di Valle Grigia (TS59364), in località Podere di Camino Tondo nel comune di Scansano (GR).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11001 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3653/2023-2519/2020; Codice locale n. CSA1994_00015. Presa d'atto della rinuncia alla concessione di derivazione di acque pubbliche per uso agricolo da un pozzo ubicato nel Comune di Civitella in Val di Chiana, Località Tegoletto

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012339

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTA la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ubicato in Loc. Tegoletto, in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) al foglio 60 particella 153, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 7200 del 26/05/2017, per uso agricolo, al Sig. Bernardo del Corto, con durata di 15 anni, successivi e continui decorrenti dal 26/05/2017 e pertanto con scadenza fissata al 25/05/2032;

CONSIDERATO che, con domanda presentata in data 20/12/2022 al numero protocollo 492915, il richiedente Sig. Bernardo del Corto, come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), in qualità di concessionario, ha richiesto la rinuncia alla concessione sopra citata a seguito della chiusura dell'attività agrituristica a cui era asservito il pozzo, comunicando contestualmente che l'opera resterà in esercizio e sarà destinata esclusivamente ad uso domestico;

CONSIDERATO che l'attività agrituristica a cui era asservito il pozzo oggetto di concessione risulta cessata in data 30/12/2019 e che, pertanto, si ritiene la domanda meritevole di approvazione;

RICORDATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del D.P.G.R. n. 61/R/2016, "l'obbligo di

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016, in caso di rinuncia della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di Incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto, ai sensi e agli effetti dell'art. 77 del D.P.G.R.T del 18/08/2016 n. 61/R, per le motivazioni illustrate in premessa, della rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ubicato in Loc. Tegoletto, in Comune di Civitella in Val di Chiana (AR), al foglio 60 particella 153, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 7200 del 26/05/2017, con conseguente cessazione dell'obbligo di pagamento del canone dall'annualità 2022 ed incameramento da parte della Regione Toscana della cauzione, pari ad € 230,00, versata dal concessionario in data 13/03/2017;
2. di dare atto che, in considerazione dell'avvenuta cessazione dell'attività agrituristica da parte del titolare della concessione, il pozzo sarà utilizzato ad uso domestico e pertanto il Sig. Bernardo del Corto, come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), è liberato dall'obbligo della corresponsione del canone di concessione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Richiedente, al Settore Politiche Fiscale e Riscossione e al Comune di Civitella in Val di Chiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati richiedente

2304fdd095acf413ebffa9d3febbf39244a7509017f24f60c0d61beb14174733



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11013 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. -
Procedimento/Pratica SiDIT n. 2081/2023-1344/2023. Concessione di acque sotterranee ad
uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in
Val di Pesa, Località Mucciana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012402

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 22-03-2023 al numero protocollo 145710 il richiedente come meglio identificato nell'allegato A al presente atto, ha fatto richiesta di concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Mucciana nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 30, particella n. 13 ad uso CIVILE ;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,016 l/s, per un fabbisogno di 496 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 244,51 (*duecentoquarantaquattro virgola cinquantuno*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente come meglio identificato nell'allegato A al presente atto, nella persona del legale rappresentante Sig. COLAGRANDE STEFANO ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. CACCIATORE CARMELO;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato A al presente atto, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 30, particella n. 13 in Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Mucciana per uso CIVILE per una portata media di 0,016/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 244,51 (*duecentoquarantaquattro virgola cinquantuno*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al richiedente e al Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *allegato A dati del richiedente*
5070c45d4dfad6803350b9d22027c652b74af900379d59507ed25631547b8117
- B* *disciplinare firmato*
a79e1ae2adfa22a8838d7643175885568d8ceec64a5942f0445a3076722cb78b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11031 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per l'occupazione di aree demaniali ad uso cantieristico per la messa in sicurezza del ponte sul Torrente Nievole, nel tratto censito con il codice BV1627, in località Fabbrica, in prossimità del bivio per Avaglio SP32, nel Comune di Marliana (PT). Pratica n.4386. (SIDIT Pratica: 2380/2023, Procedimento: 3573/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012291

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103/2022 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.G.R.T. 829 del 31/07/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1554/2022 relativa a “Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016. Approvazione per l’espressione dei pareri ai sensi dell’articolo 42 comma 2, e dell’articolo 66 comma 3, dello Statuto regionale.” che, nelle more dell’iter di approvazione, prevede la modifica dell’art. 33 del regolamento 60/R/16 introducendo a decorrere dall’annualità 2023 l’esonero del pagamento del canone da parte degli enti territoriali;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Marliana, con sede in Via della Chiesa, 5, Marliana (PT), C.F. 00361970478, a firma del legale rappresentante Federico Bruschi, avente ad oggetto “Concessione per occupazione di aree demaniali per la messa in sicurezza del ponte sul Torrente Nievole in località Fabbrica, in prossimità del bivio per Avaglio SP32”, acquisita agli atti del settore con prot. 0175664 del 07/04/2023;

RILEVATO che le opere oggetto d'istanza interessano il Torrente Nievole appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 103/2022, nel tratto censito con il codice BV1627;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l'art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 4386 (pratica SIDIT n.2380/2023, procedimento SIDIT n.3573/2023);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento Euro 201,13 con Mandato di pagamento n. 1154 del 03/06/2022 esercizio 2022, per oneri ittiogenici, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. 1636/2019;

VISTA dunque la documentazione progettuale trasmessa a firma dell'ing. Galileo Innocenti, e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio:

- Tav. 00 - Inquadramento
- Tav. 01 – Rilievo dello stato attuale
- Tav. 02 – Stato di progetto
- Tav. 03 – Sovrapposto
- Relazione tecnica generale
- Relazione idraulica
- Fascicolo fotografico
- Estratti di mappa
- Cronoprogramma
- Layout di cantiere
- Nota di accompagnamento

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla concessione per occupazione di aree demaniali ad uso cantieristico per la messa in sicurezza del ponte sul Torrente Nievole in località Fabbrica, in prossimità del bivio per Avaglio SP32;
- il progetto presentato è un primo stralcio di un progetto più ampio che ha come obiettivo finale l'adeguamento statico e l'adeguamento/miglioramento sismico dell'opera e di protezione del tratto di sponda in destra e sinistra idraulica;
- il progetto relativo al primo stralcio è caratterizzato dalla realizzazione di: sottofondazione delle pile in alveo mediante micropali, realizzazione di muri in scogliera squadrata sottofondati di 1 m sotto la quota alveo a protezione della sponda in destra idraulica, realizzazione di una scogliera squadrata sottofondata di 1 m sotto la quota alveo a protezione del piede della spalla del ponte lato Pistoia in sinistra idraulica; corazzamento del fondo alveo sul perimetro della pila 1 mediante massi ciclopici intasati con calcestruzzo; tali lavori sono accompagnati da una limitazione del traffico ai soli veicoli di massa inferiore alle 3.5t;
- i lavori saranno attuati in un periodo preventivato di 90 giorni naturali e consecutivi con chiusura totale al traffico;
- l'area di occupazione per motivi legati alla logistica del cantiere è di 1213 mq;
- per questo intervento sono previste delle opere provvisorie di cantierizzazione quali la realizzazione di una tura e guado provvisorio, con l'impiego di materiale escavato in alveo, per consentire di operare alla base delle pile;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO infine l'art. 24, comma 6 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

CONSIDERATO che:

- le opere provvisionali rimarranno all'interno dell'alveo del torrente Nievole nel periodo estivo e per una durata massima di 3 mesi;
- il progetto delle opere e lavorazioni sopra descritte, tenuto conto delle finalità delle stesse, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria del guado e della tura provvisoria è completamente a carico del concessionario e dovrà essere effettuata con regolarità in modo da garantire sempre l'efficienza dell'opera e il buon regime delle acque;
- il transito sul guado e sulla tura dovrà essere consentito esclusivamente ai mezzi del concessionario o di soggetti operanti per conto del concessionario, comunque sotto la sorveglianza e responsabilità di quest'ultimo;
- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;
- le lavorazioni previste dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;
- i gestori dei servizi che risultino staffati o ancorati al ponte in attraversamento del torrente dovranno presentare istanza di concessione all'Ufficio scrivente prima dell'esecuzione dei lavori di ripristino delle proprie reti;
- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;
- al termine di ogni giornata lavorativa mezzi d'opera e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde;
- le opere provvisionali oggetto di concessione, nonché gli eventuali mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere totalmente rimossi dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine di scadenza del presente atto;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- in fase di utilizzo dell'area demaniale ai fini dell'esecuzione dei lavori sopra descritti si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;
- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori i sedimenti fluviali utilizzati per la realizzazione della tura e della pista in alveo, dovranno essere ridistribuiti in modo da ripristinare con continuità longitudinale e trasversale l'alveo di magra e le pertinenze esterne;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- tutti i lavori che interessano l'alveo del corso d'acqua, dovranno essere svolti in osservanza delle misure di tutela della fauna ittica previste dalla D.G.R. 1315/2019;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it specificando il numero della pratica (4386), il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi

sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 12 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione mediante approvazione del decreto dirigenziale.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la

Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/16, la cauzione non è dovuta.

Nelle more dell'iter di approvazione della modifica dell'art. 33 del regolamento 60/R/16 di cui alla D.G.R.T. 1554/2022 che prevede a decorrere dall'annualità 2023 l'esonero del pagamento del canone da parte degli enti territoriali, il canone e la relativa imposta regionale non sono richiesti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Marliana, con sede in Via della Chiesa, 5, Marliana (PT), C.F. 00361970478, di quanto segue:

1.1 concessione per l'occupazione di aree demaniali ad uso cantieristico per la messa in sicurezza del ponte sul Torrente Nievole, nel tratto censito con il codice BV1627, in località Fabbrica, in prossimità del bivio per Avaglio SP32, nel Comune di Marliana (PT);

1.2. autorizzazione idraulica all'esecuzione delle opere provvisoriale e dei lavori relativi alla messa in sicurezza del ponte;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha validità di anni 1 dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11032 - Data adozione: 25/05/2023

Oggetto: Oggetto : Pratica SIDIT n. 2150/22 proc. 3366/22. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fosso Vivaio in loc. Aquilaia nel Comune di Scansano, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012337

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1554 del 27/12/2022;
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 “Legge di stabilità per l’anno 2023”;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;

VISTA l’istanza, acquisita al prot. della Regione Toscana n. 226360 del 01/06/2022 della Ditta Aquilaia Comandi Società Semplice Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fosso Vivaio in loc. Aquilaia nel Comune di Scansano, per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2150/22 proc. 3366/22;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Davide Bona in qualità di legale rappresentante della Ditta Aquilaia Comandi Società Semplice Agricola in data 14/04/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), Pesca in acque interne della Regione Toscana - Sede di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo sarà effettuato tramite un sistema di pompaggio mobile da posizionare sulla sponda sinistra del corso d’acqua denominato Fosso Vivaio in loc. Aquilaia nel Comune di Scansano (Coordinate Gauss-Boaga Y 4720577,36 – X 1694486,15), nel punto indicato nella planimetria

allegata all'istanza di concessione. L'acqua prelevata verrà inviata direttamente ai terreni da irrigare o immessa in un bacino di accumulo da dove verrà prelevata con una pompa sommersa ed utilizzata per l'irrigazione dei terreni di proprietà.

- la procedura relativa alla L.R. 64/2009 per il bacino di accumulo non è ad oggi conclusa;
- la ditta ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 15,00 (quindicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,63 (zerovirgolasessantatre) litri al secondo, per un volume annuo di 20.000,00 (ventimilavirgolazerozero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Aquilaia Comandi Società Semplice Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Fosso Vivaio in loc. Aquilaia nel Comune di Scansano (Coordinate Gauss-Boaga Y 4720577,36 – X 1694486,15) - Pratica SIDIT n. 2150/22 proc. 3366/22;;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 0,63 (zerovirgolasessantatre) litri al secondo, per un volume massimo di 20.000,00 (ventimilavirgolazerozero) metri cubi/anno per uso agricolo, con le modalità indicate nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;
4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Davide Bona in qualità di legale rappresentante della Ditta Aquilaia Comandi Società Semplice Agricola in data 14/04/2023, (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.), allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, con la

possibilità di invasare l'acqua all'interno del bacino di accumulo esclusivamente a conclusione positiva del procedimento relativo alla L.R. 64/2009;

5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;
6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente in data 14/04/2023, con la possibilità di invasare l'acqua all'interno del bacino di accumulo esclusivamente a conclusione positiva del procedimento relativo alla L.R. 64/2009;
8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge"

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE AQUILAIA COMANDI S.S.A.
a1bcc4da494d43a8ae406173279b57133333503fcf64cd91bbb454fbd8417444



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11064 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: Modifica Decreto dirigenziale n. 564/2023 del 17/01/2023 "Pratica SiDIT n. 3713/2022 - Concessione per due attraversamenti con guado (tip. 4.3) del corso d'acqua denominato fosso del Puntone (TS74793) e autorizzazione al taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Bianco (TS74600, TS74607, TS74613), del suo affluente privo di denominazione (TS74735), e del fosso del Puntone (TS74793), in località Le Marmaie nel comune di Manciano (GR)".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012515

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 564/2023 del 17/01/2023 “Pratica SiDIT n. 3713/2022 - Concessione per due attraversamenti con guado (tip. 4.3) del corso d’acqua denominato fosso del Puntone (TS74793) e autorizzazione al taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Bianco (TS74600, TS74607, TS74613), del suo affluente privo di denominazione (TS74735), e del fosso del Puntone (TS74793), in località Le Marmaie nel comune di Manciano (GR)”;

PRESO ATTO che la concessione rilasciata con il suddetto decreto ha validità di un anno a partire dalla data di inizio dei lavori e che con nota di prot. n. 239068 del 24/05/2023 il concessionario ha comunicato che i lavori sono iniziati in data 11/03/2023;

VISTA l’istanza di variante al Decreto dirigenziale suddetto, acquisita agli atti di questo Settore in data 07/04/2023 con prot. n. 174893, in cui il richiedente chiede di spostare più a valle il guado già concesso lungo il fosso del Puntone (TS74793) posto a nord, lasciando inalterato quello posto a sud, e di realizzare un nuovo guado sul fosso del Rusceto (TS74786), secondo la cartografia allegata;

ACCERTATO che i corsi d’acqua interessati dagli interventi di cui sopra, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 343030), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di autorizzare lo spostamento del guado del fosso del Puntone e la realizzazione di un terzo guado a “ruota bagnata” sul fosso del Rusceto, come indicato nell’elaborato cartografico contenente le ubicazioni definitive dei tre attraversamenti, allegato al presente decreto come parte integrante e sostanziale alla lettera “A”, in sostituzione di quello allegato al Decreto n. 564 del 17/01/2023;

PRESO ATTO che il canone demaniale annuo dovuto per un attraversamento con guado (attività produttive - tip. 4.3) ammonta ad € 224,00;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota prot. 222957 del 12/05/2023 ha provveduto:

- al versamento dell'importo di € 186,67, corrispondente ad 10/12-esimi del canone annuo di € 224,00 per un attraversamento a guado a "ruota bagnata" (tip. 4.3);
- ad assolvere agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (versamento c/o Banca Intesa San Paolo del 19.04.2023);

DATO ATTO di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il decreto n. 564/2023 del 17/01/2023 in particolare per quanto disposto relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportati nello stesso;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di modificare il Decreto dirigenziale n. 564/2023 del 17/01/2023 "Pratica SiDIT n. 3713/2022 - Concessione per due attraversamenti con guado (tip. 4.3) del corso d'acqua denominato fosso del Puntone (TS74793) e autorizzazione al taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Bianco (TS74600, TS74607, TS74613), del suo affluente privo di denominazione (TS74735), e del fosso del Puntone (TS74793), in località Le Marmaie nel comune di Manciano (GR)", rilasciando la concessione per un ulteriore attraversamento con guado a "ruota bagnata", sul fosso del Rusceto (TS74786), nonché autorizzando, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, la realizzazione del predetto guado e lo spostamento del guado posto a nord sul fosso del Puntone, come rappresentato nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'allegato "A" al presente decreto individua l'ubicazione definitiva dei tre guadi concessi e che lo stesso sostituisce l'allegato "A" del decreto dirigenziale n. 564 del 17/01/2023;
3. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il decreto dirigenziale n. 564 del 17/01/2023, in particolare per quanto disposto relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportati nello stesso;
4. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

1ccec647ce3ffea496542b1db3c7aa2b515442926c2cf2b67687f02e7e6f2512

Allegato "A"

Modifica Decreto dirigenziale n. 564/2023 del 17/01/2023 "Pratica SiDIT n. 3713/2022 - Concessione per due attraversamenti con guado (tip. 4.3) del corso d'acqua denominato fosso del Puntone (TS74793) e autorizzazione al taglio di vegetazione arborea e arbustiva nelle pertinenze del fosso Bianco (TS74600, TS74607, TS74613), del suo affluente privo di denominazione (TS74735), e del fosso del Puntone (TS74793), in località Le Marmaie nel comune di Manciano (GR)".





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11095 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: SIDIT 4004_22- Istanza di Concessione da Fiume Ombrone ad uso agricolo, comune di Buoncovento- ditta Rabazzi Piante - Decreto di Concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012412

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2021, “Legge di stabilità 2023”;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 385009 in data 10/10/2022 del Sig. Francesco Rabazzi, in qualità di legale rappresentante della Ditta Rabazzi Piante di Francesco Rabazzi con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Buonconvento, ad uso agricolo dal Fiume Ombrone, procedimento SIDIT n. 4004/22;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Francesco Rabazzi, allegato A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- Il prelievo avviene dal Fiume Ombrone ed è individuato catastalmente nel Comune di Buonconvento (SI) al foglio n. 34 particella n. 59;
- la portata media di concessione è di 0,22 l/sec per un fabbisogno di 7000 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Rabazzi Piante di Francesco Rabazzi, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso agricolo dal fiume Ombrone nel Comune di Buonconvento (SI) in loc. Le Lamino al foglio 34 particella 59, pratica Sidit n. 4004/22;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,22 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 7000 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

1a849fac426822eb290eb8852b00b716bfcdda01c7052862d2e677de1873ebb2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11099 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: Pratica Sidit n. 2423/2023 - Concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, della L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2015 per la posa di fibra ottica tramite attraversamento del Fosso Vallin delle Conche e posa in opera di n. 2 pozzetti entro la fascia di 10 metri dal ciglio di sponda del medesimo corso d'acqua nel Comune di Cecina (LI). Richiedente Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012441

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la Delibera n. 1315 del 23/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”.

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R.T. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la richiesta di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano (MI), Viale Certosa, n. 2, pervenuta al protocollo regionale n. 0217290 del 10/05/2023, per la realizzazione nel Comune di Cecina (LI) di un attraversamento di fibra ottica del Fosso Vallin delle Conche nonché per la posa di pozzetti di ispezione e di alloggiamento dei giunti interrati nelle pertinenze idrauliche del medesimo Fosso, ricompreso nei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’ articolo 22, comma 2, lett. e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01201715511514 del 13/05/2022 e di un’ulteriore marca da bollo cartacea da Euro 16,00 ID 01201715511091 del 13/05/2022 per la pubblicazione del presente atto, e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell’ufficio:

- Elaborato grafico LI_CECINA_GC_PL_18 contenente:
 - Corografia, Planimetrie di dettaglio dell’attraversamento, sezioni tipo, particolari costruttivi;
 - Relazione tecnica;

DATO ATTO che:

- l’istanza è relativa all’estensione della rete della fibra ottica nel Comune di Cecina (LI) mediante la realizzazione di un attraversamento del Fosso Vallin delle Conche tramite una canaletta in ferro zincata e relativo carter di protezione fissati tramite mensole/staffe sul ponte esistente in Via Galileo Galilei, nonché per la posa di n. 2 pozzetti di ispezione e di alloggiamento dei giunti interrati, in parallelismo, ubicati a distanza compresa tra i 4 ed i 10 metri dal ciglio di sponda del medesimo Fosso;

- l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato ascrivibile alla casistica “attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti” rappresentata al punto 11 dell’allegato A alla D.G.R.T. 1555 del 27/12/2022 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

- la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 lettera c del Regolamento sopracitato;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo.Valdarno Inferiore";

CONSIDERATO che:

- la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
6. lo staffaggio della tubazione dovrà essere posto sul lato a valle del ponte ed essere contenuto all'interno della sezione occupata dall'impalcato del medesimo ponte senza diminuire in alcun modo la sezione libera di deflusso del corso d'acqua;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;

12. in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

13. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

14. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

15. il Concessionario esegue, con oneri a proprie spese ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione in oggetto non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione

all'esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare almeno dieci giorni prima a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere a propria cura e spese la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBENTRO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto subentrante non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

- il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CANONE-CAUZIONE-IMPOSTA REGIONALE:

- ai sensi delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale;

- per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Open Fiber S.p.A., (c.f. 09320630966) con sede legale in Comune di Milano (MI) Viale Certosa, n.2, della concessione per l'attraversamento del Fosso Vallin delle Conche tramite una canaletta staffata al ponte presente in Via Galileo Galilei in Comune di Cecina (LI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere previste ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti di questo Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto di concessione;

5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
 6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
 8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11121 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Castagneto, in loc. Frazione Castagneto loc. Il Mulino 58 del Comune di San Godenzo per l'esecuzione di 15118 - Scarico acque reflue . Pratica SiDIT 2120/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012483

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2120/2023 presentata dal richiedente Andy Michel Wullaert, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 207811 del 04-05-2023, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Lodola Francesco:

1. Relazione tecnica;
2. Estratto catastale;
3. Cartografia di inquadramento;
4. Documentazione fotografica;
5. Tavole grafiche.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Castagneto, loc. Frazione Castagneto/Il Mulino 58 in Comune di San Godenzo, presso la particella 53 del Foglio 35 per l'esecuzione dell'opera n. 15118 - Scarico acque reflue, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3198/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni - ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 27/04/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 257,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 171,33 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 8 dodicesimi del canone annuale di € 257,00 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 85,67 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Andy Michel Wullaert, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Castagneto, loc. Frazione Castagneto/Il Mulino 58 in Comune di San Godenzo, presso la particella 53 del Foglio 35 con l'opera n. 15118 - Scarico acque reflue ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,00, secondo quanto riportato al p.to 6,2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec francesco.lodola@pec.architettilfirenze.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

3f4d1c65ca38a8ebc4107cdb4c645e3601c625816f11c40e9601423f4b6be40d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11127 - Data adozione: 25/05/2023

Oggetto: OCDPC n. 482/2017 e n. 589/2019 Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio - Interventi sul Torrente Chioma 2C" - "cod. Intervento 2017ELI0153" - CIG: 7587556948 - CUP J43B17000020002 .- Deposito indennità occupazione temporanea non accettata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, C, D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD011834

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20/09/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno” con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

VISTE, ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate:

- l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;

- l'ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;

VISTO che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato B all'Ordinanza n. 56/2017, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, che si avvale per gli adempimenti procedurali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e individua come titolare del predetto ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento, che restano di competenza commissariale;

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 15/04/2019 pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29/04/2019, con cui sono state date le disposizioni per consentire la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale in oggetto individuando, all'art.1, comma 1 della citata OCDPC, la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per il superamento del contesto di criticità determinatasi a seguito degli eventi sopra citati;

VISTA la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1281 del 21/10/2019 avente ad oggetto "OCDPC n. 482/2017, OCDPC n. 589/2019, DGR n. 823/2019. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno. Approvazione quinta rimodulazione del Piano degli interventi;

CONSIDERATO CHE nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0153" "*Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio*" per un importo complessivo di € 800.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore;

VISTA altresì l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 765 del 2/04/2021 con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064 è stata prorogata fino al 15 settembre 2021;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/2022 che ha stabilito le ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno, e ha disposto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064 al 31/12/2023;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di soggetto ordinariamente competente, subentra al Commissario delegato in qualità di autorità espropriante con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 7514 del 28/04/2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 76 del 05/09/2018 O.C.D.P.C n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 – Approvazione del Progetto esecutivo “Interventi sul Torrente Chioma” relativo all'intervento “2017ELI0153” - adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma – 2° stralcio “ CIG: 7587556948 – CUP J43B17000020002;

VISTA l'Ordinanza n.76 del 05/09/2018 (pubblicata sul BURT del 12/09/2018) cui il Commissario delegato ha provveduto a:

- approvare il “Progetto esecutivo Interventi sul torrente Chioma” stralcio 2C dell'intervento “Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio” cod. 2017ELI0153;
- dare atto della necessità di procedere alla occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori restando pertanto esclusa la necessità di dover procedere all'attivazione delle procedure connesse all'espropriazione per pubblica utilità e preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- dichiarare la pubblica utilità dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001;

VISTO il decreto n. 11188 del 05/07/2019 che ha disposto, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, l'occupazione temporanea dei beni indicati all'interno del decreto n. 11188 del 05/07/2019 necessaria per l'esecuzione dell'intervento denominato lavori di “Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Interventi sul Torrente Chioma 2C”cod. 2017ELI0153;

CONSIDERATO che si è provveduto a notificare agli interessati la determinazione delle indennità provvisorie relative alle aree oggetto occupazione temporanea, a mezzo raccomandate A/R inviate in data 06/08/2019 – cod. raccomandate dal 15288643691 al 15288643696 e PEC Reg. n. 0303694 del 05/08/2019;

VISTE le relate di notifica relative alle suddette comunicazioni, conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa;

DATO ATTO che il piano particellare allegato al progetto prevede esclusivamente occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01;

VISTO che il suddetto decreto ha determinato in via provvisoria ai sensi dell'art. 49 del D.P.R.

327/2001, l'indennità di occupazione temporanea da corrispondere agli aventi diritto, dei beni immobili indicati all'Allegato A al presente Decreto posti nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con nota del 26/05/2022, trasmessa mediante raccomandata A/R, è stato comunicato ai soggetti interessati dall'intervento di "Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Interventi sul Torrente Chioma 2C" che le aree interessate dall'occupazione temporanea di cantiere, disposta d'urgenza con Decreto n. 11188 del 05/07/2019, si intendono restituite in data 27/07/2020 come accertato da verbale di fine lavori pari data;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010 è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) l'avviso ai creditori (*avviso ad opponendum*) dal 27/10/2020 al 16/11/2020;

DATO ATTO che il progetto ha interessato esclusivamente occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01 non è stato necessario provvedere alla redazione dei tipi di frazionamento;

DATO, altresì, atto che:

- i proprietari degli immobili interessati dalla procedura di esproprio potevano, nei 30 giorni successivi alla notificazione del decreto n. 11188 del 05/07/2019, comunicare alla Regione Toscana, con dichiarazione irrevocabile resa esclusivamente mediante apposito modello, di condividere l'indennità offerta;
- l'esecuzione del decreto n. 11188 del 05/07/2019 è avvenuta un data 09/09/2019 con la redazione dei verbali di presa possesso e stato di consistenza dei terreni oggetto di occupazione temporanea ai sensi dell'Art 49 del DPR 327/2001;
- in caso di silenzio si intendeva rifiutata l'indennità offerta;
- le somme dovute e condivise sarebbero state corrisposte agli interessati mentre quelle non condivise sarebbero state depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei tempi indicati dal D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO CHE i soggetti, sottoelencati e riportati nell'Allegato A, non hanno nei termini di legge, accettato l'indennità quantificata con Decreto n. 11188 del 05/07/2019:

- 1) Pia Casa Della Misericordia Di Pisa c/o Ufficio Patrimonio Direzione Patrimonio Politiche della Casa Servizi Assicurativi Via San Martino n. 108 56125 – Pisa – per i beni posti in Comune di Rosignano Marittimo (LI) per quota proprietà: 1/1 al Foglio 22 Mappale 1; al Foglio 22 Mappale 2; al Foglio 14 Mappale 91 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 23,50 ;
- 2) GI.CA SRL con sede in Località Campo dei Fiori n. 4 - 57016 Rosignano Marittimo (LI) - P.Iva 00932490493 er il bene posto in Comune di Rosignano Marittimo (LI) per quota proprietà: 1/1 al Foglio 31 Mappale 58 Subalterno 613 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 35,14;
- 3) Crivellario Claudia nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 31/03/0964 per il bene posto in Comune di Rosignano Marittimo (LI) per quota proprietà: 1/4 al Foglio 31 Mappale 866 Subalterno 34 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 40,85;
- 4) Razzolini alberto nato a Livorno il 15/03/1950 per il bene posto in Comune di Rosignano Marittimo (LI) per quota proprietà: 1/4 al Foglio 31 Mappale 866 Subalterno 34 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 40,85;

PRESO ATTO che in data 23/09/2021 prot. 0369493 si è provveduto a trasmettere alla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Livorno la documentazione relativa all'intervento denominato

“Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Interventi sul Torrente Chioma 2C” per la la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/2001 dei soggetti che non hanno accettato l'indennità offerta con il Decreto n. 11188 del 05/07/2019;

VISTE le integrazioni richieste dalla Commissione Provinciale Espropri ed acquisite agli atti dell'ufficio con nota del 10/11/2022 prot. 0428289;

CONSIDERATO CHE con nota del 18/11/2022 prot. 0443619 si è provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Provinciale Espropri;

PRESO ATTO della determinazione dell'indennità definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri di Livorno ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/2001 in data 25/11/2022 e depositata presso la Regione Toscana con nota del 30/11/2022 prot. n. 0464021;

CONSIDERATO che si è provveduto a notificare agli interessati, mediante raccomandate A/R inviate in data 23/01/2023, l'indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri relativa alle aree occupate temporaneamente dall'intervento di *“Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Interventi sul Torrente Chioma 2C”*;

DATO ATTO che con la suddetta comunicazione sono stati invitati i soggetti interessati ad estrarre copia dell'esito della valutazione depositata dalla C.P.E. e a comunicare l'eventuale condivisione dell'indennità entro 30 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A/R;

DATO ATTO che per i soggetti interessati che non hanno, nei termini di legge, accettato l'indennità definitiva determinata dalla C.P.E., (Allegato A) dovrà essere costituito un deposito definitivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.);

PRESO ATTO che l'indennità di occupazione temporanea, offerta con decreto n. 11188 del 05/07/2019 e successivamente determinata, per i soggetti non concordatari, dalla C.P.E. ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/200, è stata calcolata dal giorno 09 settembre 2019, data di presa possesso delle aree, fino alla data di riconsegna delle stesse (27 luglio 2020);

VISTO pertanto l'elenco dei nominativi dei proprietari degli immobili che non hanno accettato le indennità descritti negli allegati A e B al presente decreto;

RITENUTO pertanto di:

- impegnare in favore dei nominativi indicati nell'allegato A del presente atto le somme riportate per un importo complessivo pari ad € 140,34 a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea calcolata con le modalità previste dall'Art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione dell'intervento denominato *“Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma - 2° stralcio – Interventi sul Torrente Chioma 2C”* cod. 2017ELI0153” sul Capitolo 3113 della contabilità speciale 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
- depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.), la somma complessiva pari ad € 140,34 corrispondente al totale dell'indennità di occupazione temporanea, a favore dei soggetti che non hanno, nei termini di legge, accettato l'indennità definitiva determinata dalla C.P.E. descritti nell'Allegato A che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che il deposito presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.) dovrà essere effettuato a favore dei singoli soggetti descritti negli allegati A e B al presente decreto, avente come causale il codice di riferimento FI01390672N;

VISTA l'attestazione inserita sul portale FENIX-RT, allegato C al presente atto, come da comunicazione della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile prot. n. 0077307 del 26/02/2022 e prot. n. 0136531 del 31/03/2022;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di impegnare sul capitolo di spesa n. 3113 della contabilità speciale n. 6064, l'importo complessivo pari ad € 140,34 a titolo di deposito amministrativo definitivo del saldo dell'indennità di occupazione temporanea non accettata dai soggetti indicati nell'allegato A al presente atto, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato(M.E.F.);
2. di dare atto della costituzione di apposito deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.) - deposito definitivo n. 1390672 - codice di riferimento FI01390672N aperto in data 11/05/2023 allegato C al presente atto;
3. di disporre il deposito amministrativo definitivo del saldo dell'indennità di occupazione temporanea della somma di € 140,34 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.) cod.soggetto Cont. Spec: 2864 - (conto corrente IBAN: IT49V0100003245350200025037), avente come causale il codice di riferimento FI01390672N;
4. di liquidare, imputando all'impegno assunto col presente atto, a favore del M.E.F. la somma totale di € 140,34, a titolo di deposito amministrativo definitivo del saldo dell'indennità di occupazione temporanea, procedendo per ogni indennità con causale il codice di riferimento FI01390672N;
5. di dare atto che le aree interessate dal presente intervento non sono soggette alla ritenuta d'acconto cui all'art. 35, DPR 327/2001 in quanto non ricadono all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, così come risulta dai Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Rosignano Marittimo (LI) in data 08/07/2019 Prot. n. 0267233;
6. di prendere atto dell'attestazione inserita sul portale Fenix-RT, allegato D al presente atto ;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto citati, ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468 del 18 ottobre 2016 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 7514 del 28/04/2021 è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana Ing. Francesco Pistone;
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'Art.42 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente , alla voce “interventi straordinari e di emergenza”;
9. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/2001;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- A* *Deposito Amm Def MEF_Chioma*
7df70bf801d8d47a9b5fdd8ff3c0c77615a2c0e9208d7fece1aa13ee37d0dc45
- B* *Elenco soggetti_Deposito Mef_Chioma*
38769a37c5c69738356f556b0fa3083ff9cca7b7b6fd6a4b0f6aa7a13379e181
- C* *Deposito definitivo MEF_Chioma*
7bc83226f649962023b03b140af95b197cf4ab9ac8319d18566ffe3276b6ceb4
- D* *Attestazione Fenix_Dep Mef Chioma_signed*
7ad04ecd33247831405c83ad931e047fd4b253b2060fееe99a8d253d919aab1c

Allegato "B"

Elenco soggetti	Indennità da depositare
Pia Casa Della Misericordia di Pisa c/o Ufficio Patrimonio Direzione Patrimonio Politiche della Casa Servizi Assicurativi Via San Martino n. 108 56125 - Pisa	€ 23,50
GI.CA SRL con sede in Località Campo dei Fiori n. 4 - 57016 Rosignano Marittimo (Li)	€ 35,14
CRIVELLARIO Claudia nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 31/03/0964	€ 40,85
RAZZOLINI Alberto nato a LIVORNO il 15/03/1950	€ 40,85



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11138 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Maestro della Chiana, in loc. Brolio tra i Comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana per l'esecuzione di attraversamento in subalveo di condotta irrigua in pead. Pratica SiDIT 2094/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012562

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2094/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 208220 del 04-05-2023 presentata da in nome e per conto della Società Aboca S.p.a. Società Agricola, c.f. 01704430519, con sede legale in Comune di Sansepolcro, loc. Aboca n. 20 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Vincenti Andrea, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- TAV. 1 - Estratto CTR;
- TAV. 2 – Planimetria catastale;
- TAV. 3 – Planimetria irrigazione;
- TAV. 4 – Attraversamento;
- Documentazione fotografica;
- Visura camerale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- attraversamento con condotta irrigua in Pead Ø 280 mm, ad uso agricolo, del corso d'acqua denominato Canale Maestro della Chiana, loc. Brolio tra i Comuni di Castiglion Fiorentino (particella 74 del Foglio 99) e Foiano della Chiana (particella 31 del Foglio 7) per l'esecuzione dell'opera n. 15106 attraversamento in subalveo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3167/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01201634483120 del 28/12/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 336,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 224,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a otto/dodicesimi del canone annuale di € 336,00 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 112,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare alla Società Aboca S.p.a. Società Agricola, c.f. 01704430519, con sede legale in Comune di Sansepolcro, loc. Aboca n. 20 la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Maestro della Chiana, loc. Brolio tra i Comuni di Castiglion Fiorentino (particella 74 del Foglio 99) e Foiano della Chiana (particella 31 del Foglio 7) per l'esecuzione dell'opera n. 15106 attraversamento in subalveo con condotta irrigua in Pead Ø 280 mm;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 336,00 secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: aboca@pec.it e tecnimprl@pec.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11148 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per la realizzazione e gestione di uno scarico di acque meteoriche, su aree appartenenti al demanio idrico del Fosso Tomerello, nei pressi di via Allende, località Tomerello, nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4268. (SIDIT Pratica: 2470/2023)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012415

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016" e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l'istanza presentata da Nigro e C. Costruzioni S.r.l, codice fiscale 02015800978, sede legale in via Valentini n.38, Prato (PO), legale rappresentante Giovanni Nigro, avente ad oggetto "attraversamento Fosso Tomarello Via Allende", località Tomarello, nel comune di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 300790 del 28/07/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 300,00 mediante bonifico SEPA del 27/07/2022, di cui Euro 200,00 di oneri istruttori, e Euro 48,00 per l'assolvimento di una marca da bollo virtuale per la presentazione dell'istanza e due marche da bollo virtuali per la pubblicazione del presente atto e del decreto di cui alla pratica 4269;

DATO ATTO che il corso d'acqua in esame non rientra tra quelli soggetti a corresponsione degli oneri ittigenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'Ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4268 (SIDIT Pratica: 2470/2023 - Procedimento: 3680/2023)

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. David Malossi;

- relazione tecnica generale ed idraulica;
- tavola grafiche, con planimetrie, prospetti e sezioni, stato di progetto;

VISTA la nota di contributo tecnico inviata con prot. 324043 del 23/09/2020 in relazione alla Conferenza dei Servizi relativa a “Piano attuativo per edificio industriale a destinazione logistica del freddo con contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 da realizzare in località Tomerello, posta tra Viale S. Allende e via A. Einstein”, quarta riunione del 23/07/2020, indetta dal Comune di Campi Bisenzio, con la quale questo ufficio, in relazione al nuovo attraversamento del Fosso Tomerello, esprimeva parere positivo;

DATO ATTO che:

- l’istanza è relativa alla realizzazione di uno scarico meteorico nell’ambito della realizzazione del nuovo attraversamento sul Fosso Tomerello, di cui alla pratica 4269, nei pressi di via Allende, località Tomerello, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
- pochi metri a valle dell’imbocco del nuovo attraversamento scatolare 2,00 m X 2,50 m, si attesterà lo scarico in pead D1200 della fognatura meteorica della lottizzazione, munito a monte di pozzetto e valvola a clapet;
- nella documentazione fornita in sede di Conferenza dei servizi e riproposta nella presentazione dell’istanza sono stati opportunamente dimensionati i collettori fognari e gli scarichi e il nuovo scatolare.

DATO ATTO che il Fosso Tomerello (detto anche Fossone – Vecchio Garille) è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 103/2022, censito con MV31410;

DATO ATTO che per la concessione dell’area demaniale, rappresentata catastalmente nei pressi delle particelle 559 e 555, al foglio di mappa 4 del comune di Campi Bisenzio, si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l’art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’esecuzione dei lavori e nell’occupazione dell’area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- tutte le lavorazioni previste dal progetto, comportando interferenze con il corso d’acqua, dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali anticipazioni o proroghe dell’arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all’andamento stagionale, sulla base di piani settimanali di lavori presentati dal concessionario;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l’alveo del corso d’acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- i materiali, i mezzi ed i ponteggi interferenti con l’alveo e la sezione di deflusso del corso d’acqua dovranno essere rimosse completamente, e le persone allontanate, a seguito dell’emissione, da parte del

Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o per rischio idrogeologico. Il cantiere dovrà essere costantemente presidiato. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;

- al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere rimossi dell'alveo e dalle sue immediate pertinenze, mezzi e materiali non messi in opera;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, sul corso d'acqua demaniale, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Manutenzione:

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'efficienza idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento

approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative

vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 112,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n.1555 del 27/12/2022, la concessione relativa all'attraversamento è soggetta al pagamento di un canone pari a Euro 112,00: per categoria 6.1 all. A (scarichi - Acque piovane);

Il primo canone annuo, pari a Euro 93,33 relativo al 2023, (pari a dieci/dodicesimi del canone, per ogni mese di validità del 2023), è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di Euro 112,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico SEPA id: 16789758541595SK6DE del 16/03/2023;

- ha effettuato il pagamento del canone 2023, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, di importo pari ad Euro 93,33 relativamente al periodo di occupazione 2023, con bonifico SEPA id: 16789761315545SNADEF del 16/03/2023;

- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2023 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a Euro 46,67 con bonifico SEPA id: 16789763161855SP9DEF del 16/03/2023;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Nigro e C. Costruzioni S.r.l, codice fiscale 02015800978, sede legale in via Valentini n.38, Prato (PO), legale rappresentante Giovanni Nigro, di concessione per la realizzazione e gestione di uno scarico di acque meteoriche, su aree appartenenti al demanio idrico del Fosso Tomerello, nei pressi di via Allende, località Tomerello, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11151 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 2441/2023 - Procedimento di Concessione temporanea per la durata di 60 giorni con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'occupazione ad uso commerciale di area del demanio idrico in destra idraulica del Fiume Arno in loc. "Lungarno Buozzi" nel Comune di Pisa, per una superficie di mq. 450.
Richiedente: Gestioni Generali S.R.L.S.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012563

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri)”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28-10-2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis L.R. 80/2015-art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società Gestioni Generali S.R.L.S., partita IVA. 02399620505, con sede legale in via Henry Bracci Torsi 13 Pisa (PI), acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 230696 del 17/05/2023, pratica Sidit n. 2441/2023, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva;
- tavola 1 planimetria generale;
- tavola 2 planimetria e prospetti;
- tavola 3 prospetti;
- visura camerale;

DATO ATTO che nell'istanza si chiede la concessione temporanea, con durata pari a 60 giorni, dalla data di emanazione del presente atto, per l'utilizzo a fini commerciali di un'area demaniale presso il Lungarno Buozzi, in golena destra del Fiume Arno, nel comune di Pisa (PI), (Foglio 126);

CONSIDERATO che l'accesso all'area, esclusivamente pedonale, avverrà dal Lungarno Buozzi e per questo il Concessionario ha previsto un sistema di scavalco della spalletta arginale;

DATO ATTO che la concessione è riferita all'area, di conformazione rettangolare, dove è prevista l'installazione di strutture semplicemente appoggiate e removibili finalizzate allo svolgimento di attività di tipo Ricreativo-culturale con somministrazione accessoria, di mq. 450;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “ Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali per le quali è necessario, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento in attuazione dell'art.5 della L.R. 80/2015, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione in argomento è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto d) del Regolamento D.P.G.R. 60/R 2016;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'occupazione in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la presente concessione è rilasciata senza il disciplinare, e pertanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, da qui Concedente, ed il richiedente Società Gestioni Generali, da qui Concessionario;

CONSIDERATO che:

- la verifica di compatibilità idraulica ha avuto esito positivo, con prescrizioni;
- l'occupazione richiesta presenta i requisiti per essere autorizzata e concessionata con le

prescrizioni di seguito riportate;

DATO ATTO che l'area oggetto di concessione, meglio localizzata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, è disponibile per il suo utilizzo a partire dalla data di emanazione del presente atto con scadenza inderogabile il 31 Luglio 2023;

DATO ATTO che, nell'occupazione e nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- data l'ubicazione dell'area demaniale in questione, soggetta a possibili allagamenti in caso di eventi di piena, il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta presso il CFR della Regione Toscana e, in caso che le previsioni indicassero un aumento dei livelli idrici del Fiume Arno, il Concessionario dovrà prendere contatto con il personale addetto alla vigilanza del Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa, per seguire l'evoluzione dei livelli suddetti e, se è il caso, come da indicazioni del predetto Genio Civile, sgomberare l'area dalle persone ed attrezzature presenti;
- l'area dovrà essere mantenuta nello stato in cui si troverà al momento del rilascio della presente concessione, senza l'esecuzione di interventi, ad eccetto del taglio della vegetazione erbacea presente;
- non potranno essere installate strutture fisse, ma, solamente per il periodo sopra detto, strutture mobili tipo gazebo, ombrelloni, sdraio, sedie, tavoli, pedane in legno e similari, facilmente rimovibili in tempi brevi nel caso di necessità;
- tutte le installazioni dovranno essere posizionate ad una distanza di 4.00 m dal muro argine di Lungarno Buozzi e dal ciglio di sponda;
- in merito all'eventuale allaccio di servizi, energia elettrica e acquedotto, gli impianti dovranno avere carattere provvisorio, essere installati senza modifiche alle attuali opere idrauliche, spalletta e rivestimento di sponda, e facilmente rimovibili nei tempi brevi al pari delle strutture sopra indicate;
- l'attraversamento della spalletta con eventuali cavi elettrici o altri cavi, dovrà avere un'altezza minima di mt 4,00 dalla stessa;
- per quanto riguarda eventuali reflui liquidi, acque nere o grigie, non potranno essere riversate in Arno, nemmeno dopo un processo di depurazione, ma, come eventuali rifiuti solidi, trasportati al di fuori dell'area e smaltiti secondo le vigenti normative in materia;
- la rampa in muratura aderente alla spalletta, utilizzata per l'accesso all'area demaniale posta lungo la berma del Fiume Arno e oggetto della concessione, dovrà essere messa in sicurezza con adeguata protezione (ringhiera) per il transito dei frequentatori;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- per quanto riguarda l'attività svolta nell'area, compresa la frequentazione di persone, il Concessionario dovrà ottenere le previste autorizzazioni dagli Enti competenti e sarà unico responsabile di eventuali danni o molestie derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- il Concessionario non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti l'amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allerta o di tutela del superiore interesse pubblico, quando, per effetto della piena, l'area e i manufatti siano stati danneggiati;
- ogni eventuale danno prodotto all'argine, alla sponda, ed alle pertinenze idrauliche verrà sanzionato e il richiedente autorizzato sarà chiamato al ripristino dei danni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il soggetto autorizzato dovrà contattare preventivamente il dipendente regionale addetto alla vigilanza idraulica, Simone Casarosa, o il sostituto, al fine di concordare le modalità di accesso all'area e ogni altro aspetto connesso alle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il Soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla presente concessione;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio in argomento al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 in parte richiamati nei seguenti paragrafi;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario è tenuto a:

- munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività;

- assumere, a proprie spese, la custodia dell'area data in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e di manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio

della concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'efficienza idraulica delle opere interessate;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

- è obbligato al ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati quando, per cessazione, decorrenza del termine di durata della concessione, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza per Lei oneri ulteriori;

CANONE:

- il Concessionario è obbligato al pagamento del Canone di Concessione che è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto 2.2, con riferimento alle concessioni con durata inferiore al semestre;

- in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo che ammonta ad euro € 877,50 (ottocentosettantasette/50), è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione è rilasciata a decorrere dalla data di emanazione del presente atto fino alla data del 31 Luglio 2023, data oltre la quale non sarà possibile utilizzare l'area;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- c) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- d) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nel presente decreto di concessione;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;

- la definizione di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze;

CONSIDERATO che il rilascio della presente concessione è regolamentata dalle norme dettate dalla L.R. 80 del 2015, dal D.P.G.R. 60/R/2016 e dal D.P.G.R. 42/R/2018 in materia di polizia idraulica;

VISTO che con nota n. prot. 0241446 del 25/05/2023 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 877,50 (ottocentosestasette/50) come canone concessorio per la durata di 60 gg;

- pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento pagato con il modello F23;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la documentazione attestante il versamento del canone anticipato e del bollo virtuale effettuati in data 25/05/2023;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente

provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società Gestioni Generali S.R.L.S., partita IVA. 02399620505, con sede legale in via Henry Bracci Torsi 13 Pisa (PI), della Concessione temporanea per l'utilizzo di un'area del Demanio Idrico dello Stato di mq. 450, in golena destra del Fiume Arno in località Lungarno Buozzi, nel Comune di Pisa (PI), come meglio localizzata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data di emanazione del presente atto al 31 Luglio 2023 (Sidit n. 2441/2023);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'occupazione della suddetta area con l'installazione di strutture semplicemente appoggiate e removibili per l'utilizzo a scopo commerciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di disporre che l'installazione delle strutture mobili removibili sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa ai punti: prescrizioni tecniche, prescrizioni generali, oneri ed obblighi del Concessionario, canone, durata, decadenza, revoca, rinvio a leggi e regolamenti;
5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Allegato A _Sidit_2441-2023-2021
aa9dcc15d4c66b7a7489001d308f64decd827d5dbc12801fa7fa4858b62721cf



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11152 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 1329/2023. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento "Nuova rete fognaria zona Pisa Sud - Est: Oratoio, Sant'Ermete, Ospedaletto e Putignano nel Comune di Pisa (I17F1005-Acque SpA)". Richiedente: Acque SpA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012425

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree

demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall'annualità 2023, in sostituzione dell'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l'istanza di concessione presentata da Acque S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482, con sede legale in Via Garigliano, 1, nel Comune di Empoli (FI), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0126185 del 09/03/2023 ed inserita nell'archivio SIDIT con n.1329/2023;

PRESO ATTO della documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 0130508 del 13/03/2023 e prot. n.0136768 del 16/03/2023;

VISTA la documentazione progettuale complessivamente trasmessa, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione/concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'Ufficio:

- Richiesta autorizzazione idraulica;
- Relazione tecnica generale;
- Corografia ;
- Planimetria generale;
- Tavole sezioni trasversali posa condotte e particolari:
 - T.IDR.1 Interferenza via Malasoma;
 - T.IDR.2 Interferenza rotatoria via Maggiore Oratoio;
 - T.IDR.3 Parallelismo via Maggiore Oratoio;
 - T.IDR.4 Attraversamento fosso via Maggiore est;
 - T.IDR.5 Interferenza centro ippico Cavezza;
 - T.IDR.6 Attraversamento via Gronchi;
 - T.IDR.7 Interferenza via Goscella;
 - T.IDR.8 Parallelismo fosso Caligi;
 - T.IDR.9 Parallelismo via Campigiana;
 - T.IDR.10 Attraversamento via Bracci Torsi;
 - T.IDR.11 Parallelismo via Bracci Torsi;
 - T.IDR.12 Parallelismo via Gentili;
 - T.IDR.13 Interferenza via Emilia;
 - T.IDR.14 Parallelismo via Emilia;
 - T.IDR.15 Parallelismo via Vicinale dei Vignoli;

T.IDR.16 Interferenza via Vicinale dei Vignoli;
T.IDR.17 Attraversamento via Gentili;
T.IDR.18 Parallelismo via Emilia;
T.IDR.19 Interferenza via Emilia -Via Capiteta;
T.IDR.1 Bocchette - Interferenza fosso alle Bocchette;

DATO ATTO che la progettazione definitiva dell'intervento complessivo riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di rete di fognatura nera a servizio della zona Pisa Sud-Est interessando le località: Oratoio, Sant'Ermete, Ospedaletto e Putignano nel Comune di Pisa;

DATO ATTO che il presente progetto è stato oggetto di conferenza dei servizi che si è conclusa con esito positivo come risulta dalla determinazione n.0016405/2021 del 15/12/2021 dell'Autorità Idrica Toscana;

PRESO ATTO che con Decreto n.146 del 17/12/2021 il Direttore Generale di AIT ha approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in argomento;

DATO ATTO che i corsi d'acqua oggetto del presente progetto sono ricompresi nel reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nella versione vigente;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento prevede una serie di attraversamenti di corsi d'acqua e tratti in parallelismo ai suddetti corsi d'acqua con condotte di fognatura nera in pressione e a gravità di seguito elencati:

Attraversamenti:

Fosso di Via Dell'Alberello BV7730 (T.Idr.1):

- attraversamento superiore del fosso BV7730 con n. 1 condotta di fognatura in pressione Pead Ø 280 posizionata in appoggio sull'estradosso della struttura in cls del tombino esistente su Via Malasoma;

Fosso Via Maggiore Ovest Codice BV 7763 (T.Idr.2):

- attraversamento in subalveo del corso d'acqua BV7763 con n.1 condotta di fognatura in pressione Pead Ø 280 posizionata mediante tecnologia TOC nel tratto in prossimità della rotonda di via Malasoma in cui il fosso di Via Maggiore risulta tombato;

Fosso di Via Maggiore Est Codice BV7925 (T.Idr.4):

- attraversamento in subalveo del fosso BV7925 con n.1 condotta fognaria in pressione Pead Ø 280 mm nel tratto lungo Via Maggiore in cui il corso d'acqua risulta tombato;

Fosso Codice BV 7930 (T.Idr.5):

- attraversamento in subalveo del corso d'acqua BV7930 con n.1 condotta di fognatura premente Pead Ø 280 in prossimità di un tombino sulla "traversa di Via Maggiore" di fronte al centro ippico "La Cavezza";

Fosso Caligi Codice BV7745 (T.Idr.6):

- attraversamento in subalveo del fosso Caligi con n.1 condotta di fognatura in pressione Pead Ø 280 PN messa in opera mediante tecnologia TOC in prossimità di Via Gronchi - Via Fagiana. Il fosso Caligi risulta a cielo aperto nel tratto interessato dall'intervento;

Fosso Codice BV 7726 (T.Idr.7):

- attraversamento in subalveo del fosso BV7726 con n.3 condotte fognarie in pressione parallele (Pead Ø 110, 140 e 200 mm) posizionate mediante scavo tradizionale nei pressi dell'incrocio tra via Bracci Torsi e Via della Goscella dove il corso d'acqua risulta tombato con tubo cls Ø 1000 mm;
- attraversamento in subalveo del fosso BV7726 mediante scavo tradizionale con n.2 condotte di fognatura a gravità in PVC Ø 200 mm, la prima in ingresso al sollevamento S6 di progetto, e la

seconda in arrivo da via Gentili. Il fosso BV7726 risulta tombato con tubo cls Ø 1000 mm nel tratto interessato dall'intervento;

Fosso Codice BV 7726 (T.Idr. 10):

- attraversamento in subalveo con n.1 condotta di fognatura a gravità in PVC Ø 200 mm posizionata mediante scavo tradizionale in via dell'Arginone nei pressi dell'incrocio con via Bracci Torsi. Il fosso BV7726 risulta tombato con tubo cls Ø 1000 mm nel tratto interessato dall'intervento;

Fosso Sant'Ermete Codice BV7640 (T.Idr. 13):

- attraversamento superiore del fosso Sant'Ermete BV7640 con n.1 condotta di fognatura Pead Ø 200 mm in pressione posizionata staffata allo scatolare in cls del tombino esistente su via Emilia;

Fosso Codice BV 7517 (T.Idr. 13):

- attraversamento inferiore del fosso BV7517, mediante scavo tradizionale, con n.1 condotta di fognatura Pead Ø 200 mm in pressione, posizionata sotto al tombino di accesso alla stazione S3 su via Emilia;

- attraversamento inferiore del fosso BV7517, mediante scavo tradizionale, con n.1 condotta di fognatura Pvc Ø 200 mm a gravità posizionata sotto al tombino di accesso alla stazione S3 su via Emilia;

Fosso Codice BV 7475 (T.Idr. 16):

- attraversamento superiore del fosso BV 7475 con n.1 condotta di fognatura in pressione Pead Ø 110 mm staffata alla struttura del ponticello esistente su via dei Vignoli sul lato di nord, ancorata tramite una tubazione in acciaio inox di protezione;

Fosso Codice BV 7632 (T.Idr. 17):

- attraversamento in subalveo del Fosso BV7632 con n.1 condotta fognaria a gravità in PVC Ø 200 mm in zona via Gentili all'incrocio con via Campigiana. Il fosso BV7632 attualmente è tombato con tubo cls Ø 800 mm nel tratto interessato dall'intervento;

- attraversamento in subalveo del Fosso BV7632 con n.1 condotta di fognatura in pressione Pead Ø 140 mm in zona via Gentili all'incrocio con via Campigiana. Il fosso BV7632 risulta attualmente tombato con tubo cls Ø 800 mm nel tratto interessato dall'intervento;

Fosso Codice BV 7941 (T.Idr. 19):

- attraversamento in subalveo con n.1 condotta di fognatura in pressione Pead Ø 110 mm tra via Emilia e Via Capiteta. Il fosso BV7941 risulta attualmente tombato con tubo cls Ø 800 mm nel tratto interessato dall'intervento;

Fosso alle Bocchette BV 7415 (T.Idr. 1Bocchette):

- attraversamento in subalveo del fosso BV7415 con n.1 condotta di fognatura a gravità Pvc Ø 200 mm realizzato con tecnologia a perforazione orizzontale a spinta controllata Pilot System – il Fosso BV7415 è a cielo aperto nel tratto interessato dall'intervento;

Fosso Codice BV 7517 (T.Idr. 13):

- attraversamento del fosso BV7517 con tombino in cls 150x85 cm per realizzare un accesso carrabile alla stazione di sollevamento S3;

Tratti in parallelismo:

- Parallelismo con i fossi BV7925-BV7750 lungo via Maggiore Oratoio (T.Idr.3);

- Parallelismo al fosso Caligi BV7745 su Via Fagiana e Via Pontecorvo(T.Idr.8);

- Parallelismo al fosso BV20596 su Via Campigiana (T.Idr.9);

- Parallelismo al fosso BV7726 lungo Via Bracci Torsi (T.Idr.11);

- Parallelismo al fosso BV7632 lungo Via Gentili (T.Idr.12);

- Parallelismo al fosso di Sant'Ermete BV7583 e BV7632 su Via Emilia e Via Goscella (T.Idr.14);
- Parallelismo al fosso BV7475 lungo la via Vicinale dei Vignoli(T.Idr.15);
- Parallelismo al fosso BV7941 lungo Via Emilia (T.Idr.18);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo - Genio Civile Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n. 60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;"

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dagli interventi;
- eventuali pozzetti o altri manufatti (es. recinzioni) devono essere realizzati a non meno di 4 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua;
- il riempimento degli scavi autorizzati nella fascia di pertinenza idraulica dei 10 metri deve essere effettuato con misto stabilizzato cementato o malta cementizia tipo "Fillcrete" e comunque in accordo con le prescrizioni formulate dal Comune di Pisa per i tratti lungo la viabilità Comunale;
- eseguita la posa in opera della tubazione in scavo tradizionale si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- per gli attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua dovrà essere garantita la condizione della profondità minima di 1,5 metri dell'estradosso della condotta rispetto al punto di talweg della sezione del fosso interessato;

- in merito agli attraversamenti T.Idr.7 - T.Idr.17 dei corsi d'acqua tombati BV7726 - BV7632, da effettuarsi in subalveo con condotta a gravità, non essendo possibile il posizionamento delle tubazioni in progetto ad una profondità maggiore di 1,5 metri dal punto di talweg della sezione dei fossi interessati, le condotte fognarie dovranno essere messe in opera mantenendo la massima distanza possibile dai corsi d'acqua;
- nei tratti in parallelismo, le condotte dovranno essere posate a distanza maggiore di 4 metri dal ciglio di sponda, o nei tratti tombati, dall'estradosso in cls dei corsi d'acqua interessati;
- per alcuni tratti evidenziati negli elaborati di progetto, non essendo possibile il posizionamento delle nuove tubazioni in parallelismo ad una distanza maggiore di 4 metri dai corsi d'acqua, le condotte fognarie dovranno comunque essere messe in opera alla massima distanza possibile dai fossi interessati;
- il pozzo di spinta realizzato nelle pertinenze idrauliche per l'attraversamento tramite perforazione Toc-Pilot System del fosso alle Bocchette, terminate le operazioni di trivellazione, dovrà essere adeguatamente riempito e installato in loco un pozzetto di dimensioni massime 100x100 al fine di raccordare la condotta in progetto con la fognatura nera a servizio dell'abitato circostante;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'Ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- nella fase di cantiere ed a lavori conclusi la fascia di terreno di 4 metri ai lati dei corsi d'acqua deve sempre permettere il transito di macchine operatrici addette alla sua manutenzione. Pertanto dovrà essere sgombra e di adeguata resistenza, non minore della condizione attuale. Se per effetto del transito su dette fasce venissero danneggiate le opere realizzate, il Consorzio, o Ditta dallo stesso comandata, non può essere chiamato a risponderne;
- dovrà essere garantito che qualsiasi materiale di risulta da eventuale taglio della vegetazione, recupero di eventuali materiali od altro, non cada in acqua. Qualora ciò avvenisse deve essere prontamente rimosso ed allontanato dalla pertinenze dei corsi d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure di intervento;
- i lavori che interesseranno l'alveo dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

VISTO che con nota n. Prot. 0175186 del 07/04/2023 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 3.998,40 (tremilanovecentonovantotto/40) a titolo di acconto del canone concessorio per l'anno 2023;

- versamento dell'importo di euro 5.331,20 (cinquemilatrecentotrentuno/20) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 1.999,20 (millenovecentonovantanove/20) a titolo di imposta pari al 50% del canone per l'annualità 2023;

- versamento dell'importo di euro 2.025,86 (duemilaventicinque/86) a titolo di imposta di registro mediante modello F24;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 19/05/2023 redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di

esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, in data 27/04/2023, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, indicando come codice tributo 1552, come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che il presente Decreto ed il disciplinare ad esso allegato saranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio ad Acque S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482, con sede legale in Via Garigliano, 1, nel Comune di Empoli (FI), della concessione per utilizzo del demanio idrico di vari corsi d'acqua per la realizzazione dell'intervento "Nuova rete fognaria zona Pisa Sud-Est: Oratoio, Sant'Ermete, Ospedaletto, Putignano nel Comune di Pisa - Prat. I17F1005 - Acque SpA";
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di disporre che l'utilizzo delle aree sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare il Disciplinare di concessione, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 19/05/2023;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'Allegato A) Disciplinare di concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
7. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

All. A - Disciplinare

37357645b9f847ae04ff5fa123ee20785c176a8c8619d9da989533b702c34c56



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11232 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3748 - SIDIT 2329/2023. Concessione per attraversamento canali irrigui (TN37085-TN37168-TN37167) per la costruzione di elettrodotto MT in Loc. San Cassiano a Vico nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012436

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza di tre corsi d’acqua non denominati (TN37085-TN37168-TN37167)

relativa all'attraversamento di canali irrigui di cui sopra per la costruzione di elettrodotto MT in Loc. San Cassiano a Vico nel Comune di Lucca (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 0072860 del 10/02/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Fabrizio Pieroni, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1212:

- Piano Tecnico ;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza dei corsi d'acqua non denominati (TN37085-TN37168-TN37167), relativa ai lavori per la costruzione di elettrodotto MT in Loc. San Cassiano a Vico nel Comune di Lucca (LU) – individuati al NCEU come di seguito indicato:

- Canale TN37085 fg. 94 mapp.117 attraversamento in subalveo;
- Canale TN37168 fg. 107 mapp.243 attraversamento in subalveo;
- Canale TN37167 fg. 107 mapp.1636 attraversamento staffato al ponte esistente;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 15/02/2023 tramite bonifico su IBAN n. IT89-O076-0102-8000-0103-1575-820 per oneri istruttori ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) virtualmente con Aut. AdE n. 133874/1999;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3748 – Pratica SIDIT n. 2329/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni tecniche e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati ;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- Si rappresenta inoltre che il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio degli attraversamenti esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche la condotta dovrà essere conseguentemente modificata a totale onere del richiedente la concessione.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale

dell'area;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11.0 – attraversamenti sotterranei), determinato secondo D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016", è determinato in € 336,00 (euro trecentotrentasei/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 3 (tre) attraversamenti pari a € 806,40 (euro ottocentosei/40);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0193518 del 21/04/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60) quale rateo mensilità 8/12 canone anno 2023, versamento di € 806,40 (euro ottocentosei/40) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) per l'imposta Regionale anno 2023, € 370,43 (trecentosettanta/43) per spese di registrazione del presente atto ed € 16,00 (euro sedici/00) per la marca da bollo da apporre sul presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 28/04/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 537,60 (euro cinquecentotrentasette/60) quale rateo mensilità 8/12 canone anno 2023;
- € 806,40 (euro ottocentosei/40) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 04/05/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) per l'imposta Regionale anno 2023;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta virtualmente con Aut. AdE n. 133874/1999;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 28/04/2023 ad effettuare il versamento mediante Mod. F24 di € 370,43 (trecentosettanta/43) per le spese di registrazione del presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza tre corsi d'acqua non denominati (TN37085-TN37168-TN37167) relativa all'attraversamento di canali irrigui di cui sopra per la costruzione di elettrodotto MT in Loc. San Cassiano a Vico nel Comune di Lucca (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 94 mapp. 117 (Canale TN37085), Foglio 107 mapp. 243 (Canale TN37168), Foglio 107 mapp. 1636 (Canale TN37167) to staffato al ponte esistente; così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica n. 3409 – Pratica SIDIT n. 3450/2022;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo del corso d'acqua denominato Rio del Chitarrino (Cod. TN 24622), con elettrodotto interrato in Loc. Chitarrino-Fornaci di Barga nel Comune di Barga (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 3409 – Pratica SIDIT n. 3450/2022;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2022 in € 240,00 (euro duecentoquaranta/00), così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;

7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11233 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3825 - SIDIT n. 2328/2023 . Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Massa (MS) - Progetto Montignoso

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012258

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0141825 del 20/03/2023 (pratica

idraulica 3825 – SIDIT 2328/2023), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Daniele Cianchetti iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2950:

- Relazione Tecnica: MASSA-PROG MONTIGNOSO-GC-PL-10;
- FILE UNICO MASSA-PROG MONTIGNOSO-GC-PL-10 contenente: COROGRAFIA, SEZIONI TIPO, PARTICOLARI COSTRUTTIVIPLANIMETRIE (Tavole dalla 1 alla 15);

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Montignoso (MS);

CONSIDERATO che l’intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Montignoso (MS) e comporta l’utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d’acqua così come sono indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l’art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l’esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d’acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d’acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell’intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua interessati dai lavori;
- durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale non determini

aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari,

- ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
 - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a

compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati relativi alla pratica idraulica 3825 – SIDIT 2328/2023;

2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Massa (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Elenco Attraversamenti

5f80978ad4e26ad15ff0ce9c0dfb917b6e708844dc28401403862ce93ac0f329

Foglio1

Posa aerea	Intervento	Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Codice corso d'acqua	Attraversamenti
In Palifica	Enel Distribuzione	1	AFFLUENTE DEL FOSSO DELLE MADIELLE	TN438381	X
In Palifica	Enel Distribuzione	1	AFFLUENTE DEL FOSSO DELLE MADIELLE	TN25969	X
In Palifica	Enel Distribuzione	1	AFFLUENTE DEL FOSSO DELLE MADIELLE	TN25969	X
In Palifica	Enel Distribuzione	1	FOSSO DELLE MADIELLE	TN25919	X
In Palifica	Enel Distribuzione	2	FOSSO DELLE MADIELLE	TN25751	X
In Palifica	Enel Distribuzione	3	AFFLUENTE DEL FOSSO DELLE MADIELLE	TN25556	X
In Palifica	Enel Distribuzione	4	FOSSO DELLA POLLA (2)	TN25174	X
In Palifica	Enel Distribuzione	5	AFFLUENTE DEL FOSSO DI ANTONA	TN438330	X
In Palifica	Enel Distribuzione	6	AFFLUENTE DEL FOSSO DI ANTONA	TN438310	X
In Palifica	Enel Distribuzione	7	FOSSO DI ANTONA	TN438289	X
In Palifica	Enel Distribuzione	7	FOSSO DI ANTONA	TN438289	X
In Palifica	Enel Distribuzione	7	FOSSO DI ANTONA	TN438289	X
In Palifica	Enel Distribuzione	8	FOSSO DEL PASSO ALTAGNANA	TN24725	X
In Palifica	Enel Distribuzione	9	FOSSO DELL'ACQUA ROSSA (2)	TN25165	X
In Palifica	Enel Distribuzione	10	AFFLUENTE DEL FIUME FRIGIDO	TN25252	X
In Palifica	Enel Distribuzione	11	AFFLUENTE DEL FOSSO DELLA SERRA (5)	TN438353	X
In Palifica	Enel Distribuzione	12	FOSSO DELLA SERRA (5)	TN438359	X
In Palifica	Enel Distribuzione	13	FOSSO DEL CHERUBINO	TN25964	X
In Palifica	Enel Distribuzione	14	FOSSO DELLE GRONDINI	TN26439	X
In Palifica	Enel Distribuzione	15	FOSSO DI GIUVERNA	TN26625	X



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11242 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 77/2016 - Pratica idraulica n. 3708 - SIDIT n. 78417/2020. Regolarizzazione e rilascio a seguito di cambio di titolarità per cessione ramo d'azienda della concessione idraulica (ex Pratica Provincia di Pisa n. 1116/Pisa) per lo scarico di acque reflue domestiche nel corso d'acqua denominato Fiume Serchio (TN40641) in via Casapieri, Loc. Avane nel Comune di Vecchiano (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012430

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 recante:”Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio Idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

CONSIDERATO che il titolo legittimante l'esercizio di concessione idraulica per l'uso di un'area del Demanio Idrico con la finalità di scarico di acque piovane nel Fiume Serchio (TN40641) localizzato in via Casapieri, Loc. Avane nel Comune di Vecchiano (PI) in prossimità dell'area identificata catastalmente Foglio 25 mappale 23 da parte della Ditta Buzzi Unicem S.p.A., avente sede legale in via Luigi Buzzi n. 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) – C.F./P.IVA: 00930290044 non esiste in quanto che il fascicolo ex Pratica n. 1116/PI non è stato approvato con alcuna Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa;

VISTA l'istanza di regolarizzazione e rilascio di Concessione idraulica presentata dalla Società Buzzi Unicem S.r.l. (soggetto cessionario di ramo d'azienda ex atto notarile in data 14/12/2022 dello Studio Notarile Associato "Pene Vidari-Tardivo – Giunipero di Corteranzo" acquisito agli atti con n. prot. 0042223 del 25/01/2023), avente sede legale in via Luigi Buzzi n. 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) – C.F./P.IVA: 11983660157, per la richiesta di concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del Fiume Serchio (TN40641) relativa allo scarico di acque reflue domestiche nel corso d'acqua denominato di cui sopra in via Casapieri, Loc. Avane nel Comune di Vecchiano (PI), recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 42223 del 25/01/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Lorenzo Pineti, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Firenze al n. 5674/16:

- Dichiarazione notarile del 14/12/2022 di conferimento alla Buzzi Unicem S.r.l. del ramo d'azienda dal 01/01/2023;
- Copia Procura del 16/12/2022 Rep. n. 15.964 Racc. n. 11.684;
- 1Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A Buzzi unicem Srl;

Elaborati integrativi pervenuti con nota n. Prot. 0165285 del 03/04/2023:

- Relazione tecnica;
- Dichiarazione Tecnica di compatibilità idraulica;
- TAV. 1 Rilievo – planimetria e sezione;
- Estratto catastale 1:2.000, estratto CTR 1:2.000 e 1:5.000, ortofoto;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere regolarizzazione e rilascio dell'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del Fiume Serchio (TN40641) relativa allo scarico di acque reflue domestiche nel corso d'acqua di cui sopra in via Casapieri, Loc. Avane nel Comune di Vecchiano (PI) in prossimità dell'area identificata catastalmente Foglio 25 mappale 23 alla Ditta Buzzi Unicem S.r.l.;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 25/01/2023 su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed aver assolto all'imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per l'istanza con marca da bollo ID. n. 01201706863954 del 19/01/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli

elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l’esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3708 – SIDIT 78417/2020;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l’accesso all’alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d’acqua;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell’alveo del fosso e dovranno essere esclusivamente quelle reflue domestiche;
- Eventuali autorizzazioni ambientali/urbanistiche dovranno essere richieste a cura del Richiedente;

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell’art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l’eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell’Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all’accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d’acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d’acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell’agricoltura, della fauna ittica, dell’industria, dell’igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area demaniale e delle

opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.2 – Scarichi acque reflue domestiche), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 257,00 (euro duecentocinquantasette/00) per singolo scarico;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR 0105164 del 28/02/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per la regolarizzazione e la voltura della Concessione, di effettuare il versamento di € 327,75 (euro trecentoventisette/75) quale canone anno 2020 inclusi interessi legali, € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale imposta regionale anni 2021-2022 e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR 0217723 del 10/05/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per la regolarizzazione e la voltura della Concessione, di effettuare il versamento di € 257,00 (euro duecentocinquantasette/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto, rispettivamente, in data 24/03/2023 e 16/05/2023 ad effettuare il versamento su IBAN n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 327,75 (euro trecentoventisette/75) quale canone anno 2020;
- € 257,00 (euro duecentocinquantasette/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 24/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale imposta regionale anno 2021-2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01190064744921 del 29/01/2021;

DATO ATTO che- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE in sanatoria a favore della Società Buzzi Unicem S.r.l., avente sede legale in via Luigi Buzzi n. 6 – 15033 Casale Monferrato (AL) – C.F./P.IVA: 11983660157, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua pertinenza del Fiume Serchio (TN40641) relativa allo scarico di acque reflue domestiche nel corso d'acqua di cui sopra in via Casapieri, Loc. Avane nel Comune di Vecchiano (PI) in prossimità dell'area identificata catastalmente Foglio 25 mappale 23, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3708 – SIDIT 78417/2020;

2. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato € 257,00 (euro duecentocinquantesette/00), salvo rivalutazione ISTAT, così come dettagliato in premessa;
4. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11246 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2973(SIDIT n.4769/2021). Subentro nella titolarità della concessione di un'area demaniale, di pertinenza del fosso detto "Ficaio" (codice TN 29622), nel comune di Stazzema (LU), occupata da un guado per accesso alla cava "Piastranera".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012453

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA LA L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011,65/2014”.

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l'istanza di voltura inoltrata dall'eurogeologo Vinicio Lorenzoni per conto della DA.VI s.r.l., (soggetto subentrante), c.f. 01828670461, con sede legale in via Fusco n.39 a Seravezza (LU), di seguito denominata “concessionario” e della Italmarble Pocaì s.r.l. (soggetto cedente), c.f. 01180390468 con sede legale in via Padre Eugenio Barsanti n.9 a Pietrasanta (LU), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0466650 il 01.12.2021;

PRESO ATTO che l'oggetto dell'istanza è il cambio di titolarità della concessione (Pratica n.2456/VER) rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n.2716 del 26.05.2011, relativa all'occupazione di un'area demaniale, identificata al foglio 60 (particelle 283-284) di pertinenza del fosso detto “Ficaio” (codice TN 29622), nel comune di Stazzema (LU), occupata da un guado per accesso alla cava “Piastranera”;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta richiesto dalla DA.VI s.r.l. è ammesso ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera b del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana è stabilito dalla D.G.R.T 1555/2022 in € 336,00;

PRESO ATTO che la DA.VI s.r.l. ha versato i seguenti importi:

-€ 75,00 di oneri istruttori, mediante bonifico bancario del 16/05/2023 su conto IBANIT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

-€ 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, con marca da bollo che ha l'identificativo n. 01200556336432 e la data del 30/11/2021

-€ 16,00 di imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo che ha l'identificativo n. 01180905607222 e la data del 20/03/2019

PRESO ATTO che la DA.VI s.r.l., al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito un deposito cauzionale di € 336,00, intestato a Regione Toscana-Servizio Tesoreria, in data 16.05.2023, mediante bonifico bancario;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

ACCERTATO l'assolvimento di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6 del Regolamento DPGR 60/R/2016 e la regolare corresponsione degli oneri concessori fino alla data di presentazione dell'istanza di subentro, come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n 2973 (SIDIT n. 4769/2021);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le

predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO di confermare la scadenza originaria della concessione al 14.06.2030, come da atto dirigenziale n.2716 del 26.05.2011 rilasciato alla Italmarble Pocaì s.r.l. dalla Provincia di Lucca;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di accordare alla DA.VI s.r.l., c.f. 01828670461, con sede legale in via Fusco n.39 a Seravezza (LU), il subentro nella titolarità della concessione demaniale (ex pratica n.2456/VER), rilasciata dalla Provincia di Lucca alla Italmarble Pocaì s.r.l., c.f. 01180390468, con sede legale in via Padre Eugenio Barsanti n.9 a Pietrasanta (LU), con determinazione dirigenziale n.2716 del 26.05.2011, di un'area demaniale identificata al foglio 60 (particelle 283-284) di pertinenza del fosso detto "Ficaio" (codice TN 29622), nel comune di Stazzema (LU), occupata da un guado per accesso alla cava "Piastranera";

- di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 14.06.2030, come da atto dirigenziale n 2716 del 26.05.2011 della Provincia di Lucca e che il canone annuale che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'area suddetta, è determinato, sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022, in € 336,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita”;
- di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
- di disporre che l'occupazione dell'area del Demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di concedere alla Provincia di Lucca il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale versato dalla Italmarble Pocai s.r.l. per la concessione (pratica n.2456/VER);
- di trasmettere il presente provvedimento all' indirizzo pec della DA.Vi s.r.l., della Italmarble Pocai s.r.l., dell'eurogeologo Vinicio Lorenzoni e della Provincia di Lucca-Settore Risorse;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11254 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso potabile mediante n. 5 pozzi in loc. Serricciolo nel Comune di Aulla (MS) ad uso potabile (prat. SIDIT n. 86451/2020 C.L. n. DC 1445/7-70).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012507

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;

- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Visti:

- il decreto dirigenziale n. 12302 del 29/08/2017 con il quale è stato concesso a G.A.I.A. s.p.a. - C.F.: 01966240465, la cui sede legale è a Pietrasanta via Donizetti n. 16, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal sottosuolo mediante n. 4 pozzi in loc. Serricciolo nel Comune di Aulla (MS): pozzo Serricciolo 1 – FG 21 Particella 368, pozzo pozzo Serricciolo 2 – FG 21 Particella 340; pozzo Serricciolo 3 – FG 21 Particella 339; pozzo Serricciolo 4 – FG 21 Particella 377, ad uso potabile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del decreto, per 365 gg/a, per una portata di acqua massima di 17,0 l/s, un volume non eccedente 487.000,0 mc, una portata media su cui calcolare il canone di 15,0 l/s (prat. n. PC 513/7-31); è stato approvato il disciplinare sottoscritto in data 10/08/2017;

- il decreto dirigenziale n. 13381 del 15/09/2017 di rettifica dei quantitativi di acqua di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12302 del 29/08/2017, concedendo la portata massima di 28,0 l/s, il volume non eccedente 840.000,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone di 26,5 l/s (prat. n. PC 513/7-31);

Vista l'istanza acquisita al protocollo in data 04/03/2020 con il n. 894530, presentata dal legale rappresentante di G.A.I.A. s.p.a. - C.F.: 01966240465, con la quale è stata chiesta la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua pubblica a servizio dell'acquedotto denominato "Serricciolo" nel Comune di Aulla (MS), (prat. n. PC 513/7-31), consistente nell'aumento della portata media da 26,5 l/s a 36,5 l/s (per una portata massima complessiva di 38,0 l/s) e nella perforazione di nuovo pozzo ubicato nel mappale n. 339 del foglio sul n.21 del NCT del Comune di Aulla (MS), in aggiunta ai 4 pozzi che già costituiscono il "Campo pozzi", ad uso potabile;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di variante sostanziale;

Considerato che:

- con decreto dirigenziale n. 13833 del 07/09/2020 è stata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi autorizzando G.A.I.A. s.p.a. ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee nei terreni posti in loc Serricciolo nel Comune di Aulla (MS), contraddistinti nel mappale n. 339 del foglio n. 21;

- l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee è stata prorogata con i decreti dirigenziali nn. 13920 del 09.08.2021 e 4268 del 11/03/2022; i lavori di realizzazione del pozzo n. 5 sono iniziati il giorno 08/07/2022, nota prot. 0268940 del 05.07.2022 e in data 27/10/2022 prot. n. 0410356 è stata inviata la relazione di fine lavori;

Dato atto che in data 04/05/2023 è stato effettuato il versamento di Euro 3.056,70 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018), circa l'integrazione del deposito cauzionale ed in data 25/02/2020 è stato effettuato il bonifico per le spese di istruttoria di Euro 100,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820; è stata trasmessa la dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo (ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.M. 10 novembre 2011), firmata digitalmente dal Direttore di Gaia spa, per il disciplinare e per il decreto (n. 15 marche da bollo da Euro 16,00 per un importo complessivo di Euro 240,00 utilizzate, in forza di autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia delle Entrate);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della variante alla concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 86451/2020 C.L. n. DC 1445/7-70;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttorie è possibile concedere a G.A.I.A. s.p.a. - C.F.: 01966240465, la cui sede legale è a Pietrasanta via Donizetti n. 16, la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso potabile mediante 5 pozzi in loc. Serricciolo nel Comune di Aulla (MS) ad uso potabile, confermando la scadenza al 28/08/2032; la quantità di acqua è così stabilita: portata massima 38,0 l/s, volume complessivo 1.151.064,0 mc, portata media 36,5 l/s (prat. SIDIT n. 86451/2020 C.L. n. DC 1445/7-70);

Preso atto che il legale rappresentate di G.A.I.A. s.p.a. ha sottoscritto digitalmente in data 15/05/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 15/05/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 per l'importo di Euro 9.151,70 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a G.A.I.A. s.p.a. - C.F.: 01966240465, la cui sede legale è a Pietrasanta via Donizetti n. 16, la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua sotterranea ad uso potabile mediante n. 5 pozzi (di cui n. 4 esistenti ed il 5° realizzato a seguito di decreto dirigenziale n. 13833 del 07/09/2020 e successivi decreti dirigenziali nn. 13920 del 09.08.2021 e 4268 del 11/03/2022 di proroga), in loc. Serricciolo nel Comune di Aulla (MS) ad uso potabile, di cui al decreto dirigenziale n. 12302 del 29/08/2017 e al decreto dirigenziale n. 13381 del 15/09/2017 di rettifica, confermando la scadenza al 28/08/2032; la portata massima è 38,0 l/s, il volume complessivo è 1.151.064,0 mc, la portata media è 36,5 l/s (prat. SIDIT n. 86451/2020 C.L. n. DC 1445/7-70);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di G.A.I.A. s.p.a. in data 15/05/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 per l'importo di Euro 9.151,70 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Aulla (MS);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

34882beb3d28e677790426d40e07e389f530817f99920110aaa05c0a404f0dbe



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11255 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU) loc. Capezzano Pianore, ad uso civile (prat. Sidit n. 189519/2020 C.L. n. 4853).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012545

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 257 del 11/07/2007 con la quale è stato concesso a Versilia Rottami s.r.l., C.F.: 01569450461, con sede a Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Bocchette n. 4, il rinnovo dell'emungimento di acqua mediante pozzo in loc. Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore (LU), per la portata di medi moduli 0,0008 (l/s 0,08), ad uso igienico, di cui alla DD n. 144 del 03/10/2003; la scadenza è stata fissata al giorno

13/10/2012, subordinatamente all'osservanza di quanto stabilito nel disciplinare sottoscritto il 03/10/2003 (prat. n. 4853);

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Provincia di Lucca in data 17/09/2012 n. 0178855, presentata dal legale rappresentante di Versilia Rottami s.r.l., C.F.: 01569450461, con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica mediante pozzo, nel Comune di Camaiore (LU) loc. Capezzano Pianore, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 257 del 11/07/2007;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua concessa con determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 257 del 11/07/2007, equivale all'uso civile;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 189519/2020 C.L. n. 4853;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Preso atto che il legale rappresentate di Versilia Rottami s.r.l., ha sottoscritto in data 11/05/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/05/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che in data 11/05/2023 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- Euro 100,00 spese di istruttoria (conto IBAN IT89O0760102800001031575820),
- Euro 258,97 cauzione (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Ritenuto di concedere a Versilia Rottami s.r.l., C.F.: 01569450461, con sede a Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Bocchette n. 4, di derivare acqua pubblica dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Capezzano Pianore, FG 48 Particella 643 (ex 312), ad uso civile, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 257 del 11/07/2007, per ulteriori anni 20 (venti), a far data dal 14/10/2012 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,08 l/s, corrispondenti a circa 2.523,0 mc/a (prat. Sidit n. 189519/2020 C.L. n. 4853);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 46,48: quietanza n. 76 del 03/10/2003 (complessivi Euro 67,14: Euro 46,48 deposito e Euro 20,66 bolli), versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato;

Ritenuto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2023 di Euro 258,97 salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Versilia Rottami s.r.l., C.F.: 01569450461, con sede a Camaiore (LU) fraz. Capezzano Pianore via Bocchette n. 4, di derivare acqua pubblica dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Capezzano Pianore, FG 48 Particella 643 (ex 312), ad uso civile, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 257 del 11/07/2007, per ulteriori anni 20 (venti), a far data dal 14/10/2012 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,08 l/s, corrispondenti a circa 2.523,0 mc/a (prat. Sidit n. 189519/2020 C.L. n. 4853);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Versilia Rottami s.r.l. in data 11/05/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 9° capoverso della narrativa;
4. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 46,48: quietanza n. 76 del 03/10/2003 (complessivi Euro 67,14: Euro 46,48 deposito e Euro 20,66 bolli), versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
5. di dare atto che che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2023 di Euro 258,97 salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2023;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaiore (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
94a65bb8edef7a1612c0e414ed53e7a23b0de953ef82e2db7533da484d589791



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11256 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2200/2022. Procedimento n. 3435/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Portoferraio (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012651

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo con n. 0164445 in data 21/04/2022 dalla sig.ra Diversi Angela, in qualità di legale rappresentante della società "Alithai S.a.s. di Diversi Angela, Daiana & C.", C.F.: 00901550491, con sede legale in località Magazzini – Le Anime snc, Portoferraio (LI), con la quale veniva chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune Portoferraio (LI), ad uso civile, pratica Sidit 2200/2022;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Portoferraio (LI), in località Magazzini, su terreno di proprietà del richiedente contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 16, particella n. 619, coordinate GAUSS-BOAGA EPSG 3003: X 1611439.56 - Y 4738979.02;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 646 (seicentoquarantasei) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,02 (zero virgola zero due) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per l'irrigazione delle aree verdi e l'approvvigionamento della struttura turistico-ricettiva;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Prot. 0281767 del 13/07/2022, favorevole alla concessione per il quantitativo annuo massimo richiesto, a condizione che durata della concessione non sia superiore ad anni 5 (cinque), al termine della quale sarà riesaminata sulla base dei dati di bilancio idrico aggiornati;

Visto il disciplinare n. 5/2023, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 22/05/2023 dalla sig.ra Diversi Angela, allegato al presente atto, unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il richiedente ha corrisposto le seguenti somme:

- canone per l'anno 2023 pari a € 26,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 effettuato in data 16/01/2023;
- spese d'istruttoria pari a € 100,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT89O0760102800001031575820 effettuato in data 17/04/2022;
- deposito cauzionale pari a € 245,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 effettuato in data 16/01/2023;

- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J 0760102800000011899580 effettuato in data 16/01/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, titolare di incarico di Elevata Qualificazione del settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Alithai S.a.s. di Diversi Angela, Daiana & C.", C.F.: 00901550491, con sede legale in località Magazzini – Le Anime snc, Portoferraio (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Portoferraio (LI), in località Magazzini, su terreno di proprietà del richiedente contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 16, particella n. 619, coordinate GAUSS-BOAGA EPSG 3003: X 1611439.56 - Y 4738979.02, ad uso civile, pratica sidit n. 2200/2022;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente in data 22/05/2023; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 646 (seicentoquarantasei) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone e pari a 0,02 (zero virgola zero due) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni dalla data del presente atto;
3. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Portoferraio (LI), località Magazzini – Le Anime snc;
4. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente: Alithai S.a.s. di Diversi Angela, Daiana & C..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A DISCIPLINARE
b90d7986a99fd0bb175f2d36bf3030d7e645790596843248196ec5394316d8f4

B CERTIFICAZIONE FIRMA
f71fa5d294b24d1568fcfe1969b3ca2f47ee7feaf673b443d93ef815a2001dbc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11296 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3549 - Pratica SIDIT n. 2/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di otto scarichi di acque reflue urbane con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Careggine (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012524

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”; VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico” e ss.mm.ii;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con Prot. n. 397521 del 19/10/2022 a cui è stato attribuito il n. di Pratica idraulica n. 3549, Pratica SIDIT 2/2023, presentata da Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, Dirigente Servizi Ingegneria, in qualità di rappresentante legale della Società GAIA S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (Lu), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- n. 8 (otto) schede scarichi acque reflue urbane - relazione tecnica asseverata tecnico incaricato di cui alla procedura semplificata ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 (rif. interno GAIA nn. 507 - Capanne di Sopra - id. n. 09F07SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019, n. 509 - Careggine Posticcia - id. n. 09F01SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019, n. 510 - Careggine Vignale - id. n. 09F02SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019, n. 512 - Formica - id. n. 09F14SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019, n. 513 - Iapori - id. n. 09F15SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019, n. 515 - Orsetti - id. n. 09F11SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019, n. 516 - Pierdiscini - id. n. 09F09SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019, n. 517 - Vianova - id. n. 09F04SC01 nell’All. 2 DGRT 428/2019) con Dichiarazioni Tecniche di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018;

- n. 8 (otto) schede scarichi acque reflue urbane - Elaborati grafici allegati alla relazione tecnica asseverata per ogni scarico: estratto catastale, corografia, sezione di dettaglio, estratto Reticolo Idrografico e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico dei seguenti n. 8 (otto) scarichi di acque reflue urbane con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nel Comune di Careggine (LU) :

- scarico acque reflue urbane rif. n. 507 - Capanne di Sopra, scarico in PVC Ø 20 cm in dx idraulica argine corso d'acqua identificato con il COD. TN 23627 (non riportato nel catastale), Fg. 316 nei pressi mapp. 3939;
- scarico acque reflue urbane rif. n. 509 - Careggine Posticcia, scarico in PVC Ø 20 cm in alveo corso d'acqua identificato con il COD. TN 18878, Fg. 108 nei pressi mapp. 369;
- scarico acque reflue urbane rif. n. 510 - Careggine Vignale, scarico in cemento Ø 40 cm in dx idraulica argine corso d'acqua FOSSO DEL PONTE (7) - COD. TN 19374 (non riportato nel catastale) Fg. 108 nei pressi mapp. 1320;
- scarico acque reflue urbane rif. n. 512 - Formica, scarico in PVC Ø 15 cm in alveo corso d'acqua - identificato con il COD. TN 20722 (non riportato nel catastale), Fg. 207 nei pressi mapp. 1287;
- scarico acque reflue urbane rif. n. 513 - Iapori, scarico in PVC Ø 15 cm in dx idraulica argine CANALE DI CERRONI - COD. TN 21632 Fg. 305 nei pressi mapp. 147;
- scarico acque reflue urbane rif. n. 515 - Orsetti, scarico in PVC Ø 15 cm in alveo CANALE DELL'INFERNO (2) - COD. TN 21164, Fg. 303 nei pressi mapp. 391;
- scarico acque reflue urbanerif. n. 516 - Pierdiscini, scarico in PVC Ø 15 cm in dx idraulica argine corso d'acqua identificato con il COD. TN 20587 (non riportato nel catastale), Fg. 207 nei pressi mapp. 720;
- scarico acque reflue urbane rif. n. 517 - Vianova, scarico in PVC Ø 20 cm in alveo corso d'acqua identificato con il Cod. TN 21633 (non riportato nel catastale), Fg. 305 nei pressi mapp. 7063,

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente Decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento Pratica idraulica n. 3549 - Pratica SIDIT n. 2/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;
- Ove non siano state eseguite, prevedere la riduzione delle tubazioni di scarico a raso delle sponde e la protezione delle sponde stesse.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del Reg. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. 50/2021 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per n. 8 (otto) scarichi - per l'annualità 2022 - per l'uso richiesto è pari a € 250 x n. 8 = € 2.000 secondo quanto riportato al p.to Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, a cui si applica il tasso di inflazione programmata pari al 7,1% in base alla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 e la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016 per un canone Demaniale anno 2022 pari ad € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60); per l'annualità in corso - anno 2023 - per n. 8 (otto) scarichi è pari ad € 1.792,00 (euro millesettecentonovantadue/00) secondo quanto riportato al punto Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e con applicata la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il Deposito Cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

PRESO ATTO che gli scarichi nn. 507-509-510-512-513-515-516-517, ricadono nelle aree protette del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con nota Prot. n. 431989 del 11/11/2022, è stato richiesto il parere al Parco Regionale delle Alpi Apuane e al Settore Regionale (Direzione Ambiente ed Energia Settore Tutela della Natura e del Mare), senza ottenere risposta;

PRESO ATTO della nota della Società GAIA, acquisita al Prot. n. 110098 del 01/03/2023, con la quale viene trasmessa nota del Parco Regionale delle Alpi Apuane, acquisita con Prot. interno GAIA n. 7070 del 26/01/2023, dove viene comunicato che per le aree ricadenti in Area contigua di Parco e al di fuori dei siti Natura 2000 il Nulla Osta e la Pronuncia di Valutazione di Incidenza non sono dovute;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sull'istanza e sul presente atto sono state anticipate dal richiedente e assolte in maniera virtuale con Autorizz. Agenzia dell'Entrate n. 18493 del 01/04/2005 e trasmesse con istanza Prot. n. 397521 del 19/10/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 19/04/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, trasmessi con nota Prot. n. 191577 del 20/04/2023:

- € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60) quale Deposito cauzionale definitivo infruttifero con agg. tasso inflazione 2022 mediante bonifico del 19/04/2023 sul conto IBAN IT41 X076 0102 8000 01031581018;
- € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60) quale Canone anno 2022 con agg. tasso inflazione 2022 mediante bonifico del 19/04/2023 sul conto IBAN IT41 X076 0102 8000 01031581018;
- € 856,80 (euro ottocentocinquantesi/80) quale Imposta Regionale 2022 con agg. tasso inflazione 2022 mediante bonifico del 19/04/2023 sul conto IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 699,17 (seicentonovantanove/17) - spese di registrazione a titolo di imposta di registro mediante versamento su modello F24 in data 19/04/2023;
- € 75,00 (euro settantacinque/00) - Oneri istruttori Difesa Suolo mediante bonifico del 19/04/2023 sul conto IBAN IT89 O076 0102 8000 01031575820,

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente Decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate dal Tecnico incaricato, Ing. Matteo Bertoneri, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e del R.D. n. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, la Concessione per l'occupazione di n. 8 (otto) scarichi di acque reflue urbane con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nel Comune di Careggine (Lu), Pratica idraulica n. 3549 - Pratica SIDIT n. 2/2023, e più precisamente:
 - scarico n. 507 - Capanne di Sopra - id. n. 09F07SC01 nell'All. 2 DGRT 428/2019;
 - scarico n. 509 - Careggine Posticcina - id. n. 09F01SC01 nell'All. 2 DGRT 428/2019;
 - scarico n. 510 - Careggine Vignale - id. n. 09F02SC01 nell'All. 2 DGRT 428/2019;
 - scarico n. 512 - Formica - id. n. 09F14SC01 nell'All. 2 DGRT 428/2019;
 - scarico n. 513 - Iapori - id. n. 09F15SC01 nell'All. 2 DGRT 428/2019;
 - scarico n. 515 - Orsetti - id. n. 09F11SC01 nell'All. 2 DGRT 428/2019;
 - scarico n. 516 - Pierdiscini - id. n. 09F09SC01 nell'All. 2 DGRT 428/2019;
 - scarico n. 517 - Vianova - id. n. 09F04SC01 nell'All. 2 DGRT 428/201;
3. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. n. 50/2021 e che il canone di concessione per n. 8 (otto) scarichi per l'annualità 2022 è pari a € 2.000 secondo quanto riportato al p.to Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, a cui si applica il tasso di inflazione programmata pari al 7,1% in base alla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 e la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016 per un canone Demaniale anno 2022 pari ad € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60); per l'annualità in corso - anno 2023 - per n. 8 (otto) scarichi è pari ad € 1.792,00 (euro millesettecentonovantadue/00) secondo quanto riportato al punto Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e con applicata la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla

Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni generali, obblighi, oneri e adempimenti individuati in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che gli scarichi nn. 507-509-510-512-513-515-516-517, afferenti ad aree protette della Natura, ricadono in Area contigua di Parco e al di fuori dei siti Natura 2000 e pertanto, come comunicato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, con acquisto con Prot. interno GAIA n. 7070 del 26/01/2023, il Nulla Osta e la Pronuncia di Valutazione di Incidenza non sono dovuti;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
8. DI DARE ALTRESI' ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11298 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Loro Ciuffenna (Ar), Località Le Coste, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3522/2023-2273/2020 (codice locale: ACS2008_00068).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012615

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 16/05/2023 acquisita al numero protocollo 226348 il richiedente Bindi Pietro impresa individuale con sede in Comune di Montevarchi (Ar), C.F. 00231300518, ha fatto richiesta di manifestazione di interesse alla conclusione del procedimento, avviato dalla Provincia di Arezzo a seguito della presentazione della istanza in data 26/11/2008, per la concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Loro Ciuffenna (Ar), Località Le Coste, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 76, particella n. 156, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,006 l/s, per un fabbisogno di 183 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 25/05/2023 la somma di € 80,61

(euro ottanta virgola sessantuno centesimi) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente Bindi Pietro impresa individuale nella persona del titolare Sig. Bindi Pietro ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Bindi Pietro impresa individuale con sede in Comune di Montevarchi (Ar), C.F. 00231300518, la concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Loro Ciuffenna (Ar), Località Le Coste, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 76, particella n. 156, per uso agricolo, per una portata media di 0,006 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 80,61 (euro ottanta virgola sessantuno centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Loro Ciuffenna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

8730cd4e708a0bdd752bb30aced174f9dd96eb33ebfd485f9bfe90ad2fa2b2c5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11299 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Bibbiena (AR), Località Farneta - Podere Bocci. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3065/2023-2022/2023 (Codice locale n. CSA2023_00022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012622

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 28/04/2023 al numero protocollo 0200512 la richiedente Società Agricola Podere Bocci S.S. con sede in Comune di Bibbiena (Ar), C.F. 02301060519, ha fatto richiesta di concessione da acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Bibbiena, Località Farneta - Podere Bocci, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 26, particella n. 9 ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,024 l/s, per un fabbisogno di 745 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 81,48 (*euro ottantuno virgola quarantotto centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento

del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente Società Agricola Podere Bocci S.S. nella persona del legale rappresentante Sig.ra Bossi Luciana ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Società Agricola Podere Bocci S.S. con sede in Comune di Bibbiena (Ar), C.F. 02301060519, la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Bibbiena, Località Farneta - Podere Bocci, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 26, particella n. 9 ad uso agricolo per una portata media di 0,024 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 81,48 (*euro ottantuno virgola quarantotto centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Bibbiena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

b94c5637c7f0fc166d721b2cf3cb6cdfd144d4f5599e7eedf0390146a94e76b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11300 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel comune di Greve in Chianti (FI), N.C.T. foglio n. 125 particella n.55 - Pratica - SIDIT Pratica n. 410676/2020 Proc.n.765/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012644

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’ istanza iscritta al prot. n.353039 in data 15/10/20 con la quale il Sig.Pandolfini Edoardo titolare dell’impresa individuale AZIENDA AGRICOLA PODERE ERCOLE con sede legale in Greve in Chianti (FI) località Via di Sillano n.14, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso agricolo mediante un pozzo esistente nel comune di Greve in Chianti (FI), località Sillano, su terreno individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.125 particella n. 55 di proprietà dei Sig.ri Mechi Massimiliano e Mechi Enrico;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Greve in Chianti (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 09/02/2023, come da relata di pubblicazione agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell’art. 48 comma 3 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 27/02/2023, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione geologica ed idrogeologica in data 15/10/2020 comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Geol. Dott.Francesco Giannini (n.1196 Ordine dei Geologi della Toscana);

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 02/05/2023 le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 300 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,01 l/s, destinata ad uso agricolo;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €.80,78; ha versato €.47,12 per canone 2023 (rateo n.7 mensilità); ha versato €.40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare di €. 32,00, e sul presente atto di €. 16,00, mediante marche da bollo;
- in data 25/05/2023 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento è il Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore del Sig.Pandolfini Edoardo titolare dell'impresa individuale AZIENDA AGRICOLA PODERE ERCOLE con sede legale in Greve in Chianti (FI) località Via di Sillano n.14, per uso agricolo, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel Comune Greve in Chianti (FI) su terreno individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.125 particella n. 55 di proprietà dei Sig.ri Mechi Massimiliano e Mechi Enrico;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 25/05/2023 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1219/2022 il canone di concessione è definito in €. 80,78;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

96be5339edd8ee1b7349ebf5ff454edabaa49c4b7ca420bf1050d3b283a7dca5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11302 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE (abbattimento polveri, irriguo verde privato, antincendio e servizi igienici) - prelievo ubicato nel comune di Sesto Fiorentino (FI), N.C.T. foglio 59 particella 56 - Sidit pratica 1774_2021 procedimento 2230/2021 codice locale 3043

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012681

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 21-04-2021 al numero protocollo 177379 il richiedente Menarini Manufacturing Logistics And Services Srl con sede in Comune di Firenze, Via Rosolino Pilo, n° 4, C.F. 05006670482 ha fatto richiesta di Variante sostanziale di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Sesto Fiorentino, Località MACCIONE - VIA PROVINCIALE LUCCHESE, 201 nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 59, particella n. 56 ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE (servizi igienici, irrigazione verde privato, antincendio e abbattimento polveri); VISTA la successiva richiesta di variante non sostanziale presentata con prot. n. 211856 del 23/05/2022.

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 9419 del 01/06/2021 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzato in via transitoria, ai sensi dell'art. 69 del reg. 61/R/2016, il prelievo di acque sotterranee dal pozzo ex P2 Longinotti;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere

così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 2,04 l/s, per una portata massima giornaliera di 304mc/giorno e per un fabbisogno di 64.600 metri cubi annui, destinati ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE (servizi igienici, irrigazione verde privato, antincendio e abbattimento polveri);

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 3.902,30 (tremilanovecentoduevirgolatrentaeuro) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente Menarini Manufacturing Logistics And Services Srl nella persona del legale rappresentante Sig. NUZZOLO FRANCESCO ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Menarini Manufacturing Logistics And Services Srl con sede in Comune di Firenze, Via Rosolino Pilo, n° 4, C.F. 05006670482 la variante alla concessione di acque sotterranee tramite un CAMPO POZZI costituito da n. 2 pozzi (P1 e P2) ubicati al foglio n. 59, particella n. 56 in Comune di Sesto Fiorentino, Località MACCIONE - VIA PROVINCIALE LUCCHESE, 201 per uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE (servizi igienici, irrigazione verde privato, antincendio e abbattimento polveri) per una portata media di 2,04 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire che la concessione di cui al presente decreto, scadrà il 31/12/2038;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 3.902,30; (tremilanovecentoduevirgolatrentaeuro);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7 con l'entrata in vigore del presente Decreto, di dichiarare decaduto il decreto n. 9419 del 01/06/2021;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sesto Fiorentino; Sesto Fiorentino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

cb2b7844068a401978a7f3161c989961b5365b4da9741a08fb1cacd595778005



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11323 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 102706/2020. Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'instestatorio della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n.3339 del 24/10/2013 dalla Provincia di Grosseto per la derivazione di acqua pubblica ad uso igienico e assimilato (oggi uso civile per irrigazione verde privato ai sensi dell'all.A - d.p.g.r. 61/R/2016) da un pozzo ubicato in loc. Alberese, Grosseto, Via del Combattente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012758

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023”.

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 12/12/2022 numeri 479795, 478945, 479860, 480076 e 480069 presentata dal sig. Delmirani Guido in qualità di legale rappresentante della ditta RAMA s.p.a. (C.F. 00081900532) con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Grosseto, loc. Alberese, via del Combattente rilasciata ad uso igienico e assimilato (oggi ad uso civile per irrigazione verde privato), rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3339 del 24/10/2013 dalla Provincia di Grosseto alle ditte Pola s.r.l. e Roselle Costruzioni s.r.l. - Pratica SIDIT n. 102706/2020 (ex 18504/2011);

PRESO ATTO CHE:

- la ditta RAMA s.p.a. risulta proprietaria del terreno sul quale insiste la concessione in parola a seguito di compravendita;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 3339 del 24/10/2013, che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista, quantificato in 500 metri cubi/anno, per una portata massima di 3 l/s;
- la ditta RAMA s.p.a. ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 24/04/23 il deposito cauzionale stabilito in € 270,00;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla ditta RAMA s.p.a. la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in loc. Alberese, via del Combattente, ad uso civile, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3339 del 24/10/2013 dalla Provincia di Grosseto alle ditte Pola s.r.l. e Roselle Costruzioni s.r.l. - Pratica SIDIT n. 102706/2020 (ex 18504/2011);
- Il sig. Guido Delmirani, in qualità di legale rappresentante della ditta RAMA s.p.a. (C.F. 00081900532) ha dichiarato di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto n. 3339 del 24/10/2013;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3 litri al secondo, e che la portata media di concessione è pari a 0,016 l/s;
- la durata della concessione originaria è stabilita in 10 anni a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale n. 3339 del 24/10/2013 e pertanto fino al 23/10/2023;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla ditta RAMA s.p.a. (C.F. 00081900532), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 3339 del 24/10/2013 alle ditte Pola s.r.l. e Roselle Costruzioni s.r.l. - Pratica SIDIT n. 102706/2020 (ex 18504/2011);
2. di stabilire che la ditta RAMA s.p.a. subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3339 del 24/10/2013 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 3 litri al secondo, una portata media annua di 0,016 l/s litri al secondo per un volume massimo di 500 metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 23/10/2023, come da scadenza della concessione originaria;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 270,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 24/04/2023 ;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 3339 del 24/10/2013;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11337 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di PISTOIA. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35329. Pratica SIDIT n. 3393/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD011515

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 308430 in data 03/08/2022, il richiedente Società Semplice Agricola di Fattori Dante Daniele e Figli ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località S. Agostino in Comune di Pistoia per uso agricolo, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 242 dalla particella n. 306, per una portata media di 0,11 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Semplice Agricola di Fattori Dante Daniele e Figli - C.F: 01730150479 con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località S. Agostino in Comune di Pistoia per uso agricolo, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 242 dalla particella n. 306, per una portata media di 0,11 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 64,22;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

35329 DISCIPLINARE

a737f98a75dd2e7d4f11e1f0a2f0edb4a17fbee528f41263e6486c8178185578



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11338 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1591/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11), con linea elettrica a BT, del fosso Val Querceta (TC15684) e autorizzazione per parallelismo della linea elettrica lungo un tratto di m 40 del fosso Val Querceta, in area non demaniale, in via Pantelleria nel centro abitato di Follonica (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012572

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 166248 del 03/04/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica ;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Michele Marcucci, prevede la realizzazione di una linea elettrica in BT con l’attraversamento in subalveo del fosso Val Querceta (TC15684) e il posizionamento interrato della linea per un tratto di m 40 lungo il fosso suddetto, in area non demaniale, in via Pantelleria nel centro abitato di Follonica (GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il fosso Val Querceta (TC15684), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 318050), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 5 Toscana Costa, acquisito agli atti con prot. n. 174943 del 07/04/2023 (rif. prot. C5TC n. 1452 del 07/04/2023), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n.185498 del 17/04/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere

addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- qualora gli armadi a servizio della linea in BT in progetto dovessero non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi rimozione, messa in ripristino degli stessi e stacco di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 5 Toscana Costa la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decaden-

za, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento in subalveo con linea elettrica (tip. 11) ammonta ad € 268,80, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016), precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 179,20, corrispondente a 8/12-esimi del canone per l'anno 2023;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, pari ad € 89,60;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 166248 del 03/04/2023, pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento in subalveo (tip. 11), con linea elettrica a BT, del fosso Val Querceta (TC15684), in via Pantelleria nel centro abitato di Follonica (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta e del parallelismo della linea elettrica lungo un tratto di m 40 del fosso Vol Querceta (TC15684), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

ace2703a6634ac7930ec28d80a246b042fad565065b7aa2e00a7f6b59f28b1a9

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 1591/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11), con linea elettrica a BT, del fosso Val Querceta (TC15684) e autorizzazione per parallelismo della linea elettrica lungo un tratto di m 40 del fosso Val Querceta, in area non demaniale in via Pantelleria nel centro abitato di Follonica (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11340 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per l'attraversamento di vari corsi d'acqua per la realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale dal comune di Fiesole al comune di Figline e Incisa Valdarno per una lunghezza complessiva di circa 33 km. Pratica SiDIT 4824/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012613

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4824/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 455659 del 24-11-2022 presentata da Sassolini Stefania in nome e per conto del Comune di Pontassieve, c.f. 01011320486, con sede legale in Via Tanzini, n. 30 quale soggetto capofila dei comuni di Fiesole, Rignano sull'Arno, Reggello e Figline e Incisa Valdarno, in forma aggregata e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Monaci Marco riportata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno dalla loc. Gironi in Comune di Fiesole fino alla Ciclovia esistente in Comune di Figline e Incisa Valdarno, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13421 - Realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale dal comune di Fiesole al comune di Figline e Incisa Valdarno per una lunghezza complessiva di circa 33 km, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Ischieto, in Comune di Rignano sull'Arno per l'esecuzione dell'opera/attività n. 15375 - Realizzazione di passerella ciclopedonale di lunghezza pari a 12 m, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Romacale in Comune di Rignano sull'Arno, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 15376 - Realizzazione di passerella ciclopedonale di lunghezza pari a 12 m, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Castellano in Comune di Reggello per l'esecuzione dell'opera/attività n. 15377 - Realizzazione di passerella ciclopedonale di lunghezza pari a 19 m, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

RICHIAMATI i pareri di questo Ufficio Prot. 0308679 del 03/08/2022 e Prot. 0328395 del 26/08/2022 espressi nella Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo "Realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno" Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Intervento "Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato Ciclopista Arno, Sentiero della bonifica e Ciclopista Tirrenica. CUP n° J11B18000200005 ;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

PRESO ATTO che:

- nella fascia di pertinenza dei 10 metri la pavimentazione è idonea al passaggio dei mezzi di manutenzione;
- nella fascia dei 4 metri si è limitata l'installazione di qualunque manufatto;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6714/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- sulla base del programma dei lavori, compatibilmente con le esigenze complessive di programmazione e sequenzialità delle attività, dovranno essere concordati i periodi di realizzazione degli interventi in ambito fluviale degli attraversamenti, che dovranno preferibilmente coincidere con i periodi di magra del corso d'acqua
- nella fascia di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico la pavimentazione della pista ciclopedonale dovrà essere idonea al passaggio dei mezzi di manutenzione e sorveglianza; la riparazione di eventuali danni causati da questi saranno a carico del gestore dell'infrastruttura;
- nella fascia di 4,00 ml dai corsi d'acqua, è preferibile non installare manufatti di sorta (p.e. parapetti, cartellonistica, etc.);
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione in parola ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesce a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- al fine di prevenire eventi lesivi dell'incolumità degli utilizzatori della pista ciclopedonale devono essere installati idonei dispositivi per segnalare il pericolo di piena ed impedire l'accesso;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante agli utenti della ciclopedonale ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di ripristino delle aree del demanio idrico specificamente coinvolte dagli interventi e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RICHIAMATO l'articolo 33 del DPGR 60/2016 che esonera le ciclovie dal pagamento del canone di concessione per l'attraversamento dei corsi d'acqua;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione di un sentiero ciclo-pedonale dal comune di Fiesole al comune di Figline e Incisa Valdarno per una lunghezza complessiva di circa 33 km ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare al Comune di Pontassieve quale soggetto capofila dei comuni di Fiesole, Rignano sull'Arno, Reggello e Figline e Incisa Valdarno, in forma aggregata, c.f. 01011320486, con sede legale in Via Tanzini, n. 30 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Ischieto in Comune di Rignano sull'Arno con l'opera n. 15375 - Realizzazione di passerella ciclopedonale di lunghezza pari a 12 m;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Romacale in Comune di Rignano sull'Arno con l'opera n. 15376 - Realizzazione di passerella ciclopedonale di lunghezza pari a 12 m;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Castellano in Comune di Reggello con l'opera n. 15377 - Realizzazione di passerella ciclopedonale di lunghezza pari a 19 m;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec comune.pontassieve@postacert.toscana.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco elaborati

1041fec6d37a5e5318980769567b2303286783819667c0f7108492b23c2ede74



Comune di Fiesole



Comune di Pontassieve



Regione Toscana



Comune di Rignano sull'Arno



Comune di Reggello



Comune di Figline ed Incisa Valdarno

Progetto di realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale
dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno
*Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Intervento
"Infrastrutture ciclabili di interesse regionale: Sistema integrato
Ciclopista Arno, Sentiero della bonifica e Ciclopista Tirrenica"*

CUP n° J11B18000200005

**Progettisti:**

Arch. Irene Esposito
Arch. Enrico Guaitoli Panini

Collaboratori:

Paes. Giulia Mazzali
Arch. Eleonora Vaccari
Arch. Michela Gessani
Paes. Ilaria Rinaldi

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Stefania Sassolini

Supporto al RUP:

Comune di Fiesole - Geom. Beatrice Fontani
Comune di Pontassieve - Arch. Giulia Sati
Comune di Rignano sull'Arno - Arch. Stefano Casali
Comune di Reggello - Ing. Agostino Mastrangelo
Comune di Figline ed Incisa Valdarno - Arch. Alessandro Parigi

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco elaborati

PROT.	SCALA	FORMATO
	-	A4
CODICE	N. REV	DATA
ELE-1-1	B	11/2022

**FAHRE
ASSOCIATI**
Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito architetti associati

Viale Marcello Finzi, 597 - 41122 - Modena

tel. 328/7421242 - 335/6058479

sito: www.fahreassociati.it mail: info@fahreassociati.it

P.IVA e C.F. 03224820369

Progetto di realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale
dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno

Progetto esecutivo
ELE-1-1 - Elenco elaborati

Num	Settore	Prog1	Prog2	Rev	Titolo	Scala	Formato
1	ELE	1	1	A	Elenco elaborati	-	A4
01 - ELABORATI GENERALI							
2	GEN	1	1	B	Relazione tecnico illustrativa	-	A4
3	GEN	2	1	B	Capitolato Speciale d'Appalto	-	A4
4	GEN	3	1	B	Schema di contratto	-	A4
5	GEN	4	1	A	Quadro economico complessivo	-	A4
6	GEN	5	1	A	Analisi dei nuovi prezzi	-	A4
7	GEN	6	1	A	Lista categorie	-	A4
8	GEN	7	1	A	Quadro incidenza manodopera	-	A4
9	GEN	8	1	A	Tavola di inquadramento su ortofoto	1:20.000	A1
10	GEN	9	1	B	Corografia di inquadramento	1:20.000	A1
11	GEN	10	1	A	Tavola di Analisi ambientale	1:40.000	A1
12	GEN	11	1	A	Tavola di analisi dei beni culturali e paesaggistici	1:20.000	A1
13	GEN	12	1	A	Tavola di analisi della mobilità	1:20.000	A1
14	GEN	13	1	A	Tavole di analisi delle interferenze	1:20.000	A1
15	GEN	14	1	B	Piano della Sicurezza e coordinamento	-	A4
16	GEN	14	2	A	Tavola con individuazione dei macro-cantieri	1:20.000	A1
17	GEN	14	3	A	Tavole con individuazione degli accessi al cantiere ed aree logistiche	1:5000	A3
18	GEN	15	1	A	Cronoprogramma	-	A4
19	GEN	16	1	A	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	-	A4
20	GEN	17	1	A	Particolari costruttivi	varie	A3
LOTTO 1 - COMUNE DI FIESOLE							
21	FIE	1	1	B	Computo metrico estimativo	-	A3
22	FIE	2	1	B	Elenco prezzi unitari	-	A4
23	FIE	3	1	A	Lista categorie	-	A4
24	FIE	4	1	A	Quadro incidenza manodopera	-	A4
25	FIE	5	1	A	Quadro economico	-	A4
26	FIE	6	1	A	Relazione idrologica e idraulica	-	A4
27	FIE	7	1	A	Relazione geologica	-	A4
28	FIE	8	1	A	Planimetria di progetto su ortofoto e catasto	1:5000	A3
29	FIE	9	1	A	Planimetria stato di fatto e di progetto San Jacopo al Girone - Compiobbi- Ellera	1:500	A3
30	FIE	10	1	A	Sezioni di progetto	1:200	A3
31	FIE	11	1	A	Piano Particellare	1:1000	A3
LOTTO 2 - COMUNE DI PONTASSIEVE							
32	PON	1	1	A	Computo metrico estimativo	-	A3
33	PON	2	1	A	Elenco prezzi unitari	-	A4
34	PON	3	1	A	Lista categorie	-	A4
35	PON	4	1	A	Quadro incidenza manodopera	-	A4
36	PON	5	1	A	Quadro economico	-	A4
37	PON	6	1	A	Relazione idrologica e idraulica	-	A4
38	PON	7	1	A	Relazione geologica	-	A4
39	PON	8	1	A	Planimetria di progetto su ortofoto e catasto	1:5000	A3
40	PON	9	1	B	Planimetria stato di fatto e di progetto Le Falle - Sieci - Pontassieve	1:500	A3
41	PON	10	1	A	Sezioni di progetto	1:200	A3
42	PON	11	1	A	Piano Particellare	1:1000	A3
LOTTO 3 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO							
43	RIG	1	1	A	Computo metrico estimativo	-	A3
44	RIG	2	1	A	Elenco prezzi unitari	-	A4
45	RIG	3	1	A	Lista categorie	-	A4
46	RIG	4	1	A	Quadro incidenza manodopera	-	A4
47	RIG	5	1	A	Quadro economico	-	A4
48	RIG	6	1	A	Relazione idrologica e idraulica	-	A4
49	RIG	7	1	A	Relazione geologica	-	A4
50	RIG	8	1	A	Planimetria di progetto su ortofoto e catasto	1:5000	A3
51	RIG	9	1	A	Passerelle Romacale e Ischieto - Relazione di calcolo delle strutture	-	A4
52	RIG	9	2	A	Passerella Romacale - Piante, prospetto, sezioni e dettagli	varie	A1+2
53	RIG	9	3	A	Passerella Ischieto - Piante, prospetto, sezioni e dettagli	varie	A1+2
54	RIG	9	4	A	Passerelle Romacale e Ischieto - Relazione geotecnica di calcolo delle fondazioni	-	A4
55	RIG	9	5	A	Passerelle Romacale e Ischieto - Fascicolo dei calcoli	-	A4
56	RIG	9	6	A	Passerelle Romacale e Ischieto - Relazione sui materiali impiegati	-	A4
57	RIG	9	7	A	Passerelle Romacale e Ischieto - Piano di manutenzione delle strutture	-	A4
58	RIG	9	8	A	Passerella Romacale - Dettagli carpenteria metallica	varie	A1+2

Progetto di realizzazione di un sentiero ciclo-pedonale
dal Comune di Fiesole al Comune di Figline e Incisa Valdarno

Progetto esecutivo
ELE-1-1 - Elenco elaborati

59	RIG	9	9	A	Passerella Romacale - Carpenteria fondazioni	varie	A1+2
60	RIG	9	10	A	Passerella Romacale - Armatura fondazioni	varie	A1+3
61	RIG	9	11	A	Passerella Romacale - Appoggi e giunti	varie	A1+3
62	RIG	9	12	A	Passerella Ischieto - Dettagli carpenteria metallica	varie	A1+2
63	RIG	9	13	A	Passerella Ischieto - Carpenteria fondazioni	varie	A1+2
64	RIG	9	14	A	Passerella Ischieto - Armatura fondazioni	varie	A1+3
65	RIG	9	15	A	Passerella Ischieto - Appoggi e giunti	varie	A1+3
66	RIG	10	1	B	Planimetria di progetto su CTR da Rosano a Rignano	1:5000	A3
67	RIG	11	1	B	Planimetria stato di fatto e di progetto Rignano sull'Arno - Pian dell'Isola	1:500	A3
68	RIG	12	1	A	Sezioni di progetto	1:200	A3
69	RIG	13	1	A	Piano Particellare	1:1000	A3
LOTTO 5 - REGGELLO							
70	REG	1	1	A	Computo metrico estimativo	-	A3
71	REG	2	1	A	Elenco prezzi unitari	-	A4
72	REG	3	1	A	Lista categorie	-	A4
73	REG	4	1	A	Quadro incidenza manodopera	-	A4
74	REG	5	1	A	Quadro economico	-	A4
75	REG	6	1	A	Relazione idrologica e idraulica	-	A4
76	REG	7	1	A	Relazione geologica	-	A4
77	REG	8	1	A	Planimetria di progetto su ortofoto e catasto	1:5000	A3
78	REG	9	1	A	Passerella Castellano - Relazione di calcolo delle strutture	-	A4
79	REG	9	2	A	Passerella Castellano - Piante, prospetto, sezioni e dettagli	varie	A1+3
80	REG	9	3	A	Passerella Castellano - Relazione geotecnica di calcolo delle fondazioni	-	A4
81	REG	9	4	A	Passerella Castellano - Fascicolo dei calcoli	-	A4
82	REG	9	5	A	Passerella Castellano - Relazione sui materiali impiegati	-	A4
83	REG	9	6	A	Passerella Castellano - Piano di manutenzione delle strutture	-	A4
84	REG	9	7	A	Passerella Castellano - Dettagli carpenteria metallica	varie	A1+2
85	REG	9	8	A	Passerella Castellano - Carpenteria fondazioni	varie	A1+2
86	REG	9	9	A	Passerella Castellano - Armatura fondazioni	varie	A1+3
87	REG	9	10	A	Passerella Castellano - Appoggi e giunti	varie	A1+3
88	REG	10	1	A	Planimetria stato di fatto e di progetto	1:500	A3
89	REG	11	1	A	Sezioni di progetto	1:200	A3
90	REG	12	1	A	Piano Particellare	1:1000	A3
LOTTO 4 - FIGLINE E INCISA V.NO							
91	FIG	1	1	A	Computo metrico estimativo	-	A3
92	FIG	2	1	A	Elenco prezzi unitari	-	A4
93	FIG	3	1	A	Lista categorie	-	A4
94	FIG	4	1	A	Quadro incidenza manodopera	-	A4
95	FIG	5	1	A	Quadro economico	-	A4
96	FIG	6	1	A	Relazione idrologica e idraulica	-	A4
97	FIG	7	1	A	Relazione geologica	-	A4
98	FIG	8	1	B	Planimetria di progetto su ortofoto e catasto	1:5000	A3
99	FIG	9	1	B	Planimetria stato di fatto e di progetto Groove - Incisa	1:500	A3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11380 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 - Rinvio alla primavera 2024, delle operazioni di svasso del bacino Vagli, sito nei Comuni di Careggine (LU) e Vagli di Sotto (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012316

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”;

Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e l’articolo 61 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che attribuiscono alle regioni le competenze amministrative, la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi;

Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” il quale prevede che le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi del comma 5 della sopra citata disposizione, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili “Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’art. 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 17 gennaio 2019 “Approvazione del Disciplina Tecnico Amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi”;

Visto il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 205 del 12 ottobre 2022 “Regolamento recante i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’art. 114 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Considerato che con nota prot. 0411234 del 25/11/2020, Enel Green Power Italia srl, C.F.: 15416251005, in conformità al Progetto di Gestione, approvato con Decreto Dirigenziale n.13520 del 09/08/2019, aveva trasmesso il Piano Operativo di svasso relativo al bacino Vagli, sito nei Comuni di Careggine (LU) e Vagli di Sotto (LU), per l’approvazione ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato che detto Piano Operativo di Svasso è stato approvato con Decreto Dirigenziale n 9724 del 08.06.2021;

Considerato che il cronoprogramma del Piano Operativo di Svaso approvato prevedeva lo svaso per la primavera 2023;

Vista la nota prot. 140992 del 20/03/2023 con cui Enel Green Power Italia srl ha comunicato di ritenere opportuno rinviare lo svaso del Bacino di Vagli, previsto nell'anno 2023, tenuto conto che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2022 è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza idrica in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana e del perdurare di condizioni di scarsa piovosità tali da compromettere il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della piana di Lucca nel periodo estivo, in particolare quelli irrigui;

Considerato che con nota prot. 0148783 del 22/03/2023 l'ufficio competente della Regione Toscana ha trasmesso la nota di Enel Green Power Italia srl a tutte le Amministrazioni già coinvolte nel procedimento di approvazione del Piano Operativo di Svaso Stralcio, chiedendo di dare tempestiva comunicazione di eventuali osservazioni o opposizioni a quanto proposto dalla Società;

Considerato che entro il termine fissato del 7 aprile 2023, non è pervenuta nessuna comunicazione;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accordare il rinvio alla primavera 2024, delle operazioni di svaso del bacino Vagli, sito nei Comuni di Careggine (LU) e Vagli di Sotto (LU) già previste per la primavera 2023, accogliendo la richiesta presentata da Enel Green Power Italia srl, C.F.: 15416251005, prot. 140992 del 20/03/2023;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Società richiedente ed agli Enti interessati dai lavori;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Statale competente per la vigilanza per l'inserimento anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, di cui all'art. 6 del DPR 1363/1959 e relative disposizioni di attuazioni;
4. di dare atto che l'Amministrazione competente potrà richiedere l'aggiornamento del Progetto di Gestione, sentiti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, qualora si rendano necessarie ulteriori prescrizioni volte a tutelare la qualità dell'acqua invasata nel bacino, del corpo idrico recettore, dell'ecosistema acquatico e in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento ne impongano la revisione;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11406 - Data adozione: 30/05/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1854/2020 (ex PPC 194/2000) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Casetta Citerni individuato catastalmente nel Comune di Scarlino (GR), per uso civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012703

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza presentata di concessione preferenziale pervenuta nel 2000 dalla S.T.P. S.p.a. per derivazione di acqua pubblica da pozzo, riattivata con nota prot.51455 del 10/02/2020 dalla Pallini Spurghi di Pallini Enrico (come identificati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione ad uso civile in Loc. Casetta Citerni nel Comune di Scarlino - Pratica SIDIT n. 1854/2020 (ex PPC 194/2000);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 26/05/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Casetta Citerni individuato catastalmente nel Comune di Scarlino (GR), al Foglio 12 particella 159;
- il volume annuale è di 50000 (cinquantamila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 7 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 1,58 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Pallini Spurghi di Pallini Enrico (come identificati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica ad uso civile, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Scarlino (GR) Loc. Casetta Citerni, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 12 particella 159, Pratica SIDIT n. 1854/2020 (ex PPC 194/2000);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 7 (sette) litri al secondo e una portata media annua di 1,58 (uno virgola cinquantotto) litri al secondo per un volume massimo di 50000 (cinquantamila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE PALLINI SPURGHI

d1f7aeb2d3e834567619e79e30dbfc94b0c84309ce1e5a3bc7c61a1f53555355



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11434 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.37/1994 - Pratica n. 3517 (SIDIT n. 4595/2022) - Revoca concessione di un area appartenente al demanio idrico del Fiume Serchio, per la realizzazione di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento Fiume Serchio (TN25748), in località "Colle Aginaia, tra i Comuni di Barga (LU) e Galliciano (LU), a servizio di impianti produttivi, situati nella frazione di Ponte all'Ania nel comune di Barga (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012657

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)". Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

DATO ATTO che il presente Decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016;

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 23662 del 30/11/2022 (Pratica n. 3517) questo Settore ha rilasciato alle Società Turicchi S.r.l con sede a Barga (LU) C.F. 01128360466 e Del Debbio S.p.a, con sede a Lucca C.F. 00146220462 la concessione per l'uso delle aree appartenenti al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato Fiume Serchio (TN25748), per la realizzazione di un guado a carattere temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento Fiume Serchio, in località “Colle Aginaia” tra i Comuni di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi situati nella frazione di Ponte all'Ania, nel Comune di Barga (LU) per la durata di un anno;

Considerato che col Decreto n.23662 del 30/11/2022, veniva rilasciato un rinnovo della precedente concessione (Pratica 3130) per l'occupazione di area demaniale con un guado provvisorio in loc. Colle Aginaia, a seguito di regolare richiesta pervenuta nei modi previsti dal Regolamento 60/R/2016 da parte del soggetto occupanti, e che pertanto la scadenza della nuova concessione era stata determinata in un anno a decorrere dalla data di certificazione del Decreto;

DATO ATTO che, a seguito del sopralluogo effettuato da tecnici di questo Settore in data 13/02/2023, si potuto verificare che lo stato dei luoghi risultava difforme dagli elaborati tecnici presentati in fase di concessione con particolare riferimento alle dimensioni dei guadi, alla tipologia costruttiva e alla presenza di ulteriori aree demaniali occupate;

CONSIDERATO quindi che a seguito di tale sopralluogo è stato redatto apposito rapporto istruttorio depositato agli atti di questo ufficio

DATO ATTO che, come riportato nel citato decreto di concessione, l'esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato, comporta la decadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, e le comunicazioni di notizia di reato alla Procura competente il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio sarà eseguito lo sfratto in via amministrativa;

DECRETA

1. DI REVOCARE, alle Società Turicchi S.r.l con sede a Barga (LU) C.F. 01128360466 e Del Debbio S.p.a, con sede a Lucca C.F. 00146220462, le concessioni demaniali per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al demanio dello stato - ramo idrico, di competenza del corso d'acqua denominato Fiume Serchio (TN25748), per la realizzazione di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per l'attraversamento Fiume Serchio, in località "Colle Aginaia", tra i comuni di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi situati nella frazione di Ponte all'Ania, nel comune di Barga (LU);
2. DI DISPORRE il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della preventiva presentazione a questo Settore di apposito progetto entro 30gg dalla data del presente Decreto;
3. DI DISPORRE che, nelle more dell'effettuazione di tali lavori, le Società Turicchi S.r.l e Del Debbio S.p.a, restano custodi delle opere e responsabili della tutela e della gestione delle aree demaniali, garantendo la sorveglianza degli accessi alle stesse e la messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza che si dovessero rendere necessari in caso di allerta meteo, così come era stato previsto e prescritto nel Decreto di Concessione richiamato nelle premesse;
4. DI DARE ATTO che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
 - Il destinatario, per le operazioni di ripristino è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori eventuali titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato e ai comuni sul cui territorio insistono le opere;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11444 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2362/2023 (Proc. n. 3542/2023) - Concessione per ventidue attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi d'acqua e autorizzazione per un parallelismo, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Scansano (GR).
Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012826

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 2022, n. 103, “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., avente sede legale in Milano, viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0232861 del 19/05/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale (1:5.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Paolo Allegra, prevede la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra), in varie località nel comune di Scansano (GR), con attraversamenti aerei e occupazione di pertinenze idrauliche con un parallelismo, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d’acqua oggetto del presente decreto sono quelle di seguito elencate, consistenti complessivamente in ventidue attraversamenti aerei (tip.1.6) in palificata esistente e autorizzazione per ulteriore intervento di parallelismo di pertinenze idrauliche, e riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale:

- Loc. Perazzeta (Tav. 1, 2, 3, 4):

n° 1 attraversamento del torrente Trasubbie (TS57654);

n° 1 attraversamento del fosso di Valle Grigia (TS59364);

n° 1 attraversamento del fosso di Laguzzano (TS59943);

n° 1 attraversamento dell’affluente del fosso di Laguzzano (TS59901);

- Loc. Preselle (Tav. 5, 6, 7, 8, 9, 10):

n° 1 attraversamento del fosso Colle Mezzagno (TS62196);

- n° 2 attraversamenti degli affluenti del fosso Colle Mezzagno (TS61914, TS62264);
- n° 1 attraversamento del fosso del Carpino (TS62311);
- n° 2 attraversamenti del fosso Isapo (TS62592, TS63159);
- n° 5 attraversamenti degli affluenti del fosso Isapo (TS62532, TS62639, TS62730, TS62778, TS63060);
- n° 1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell'affluente del fosso Colle Mezzagno (TS61699);
- Loc. Polveraia (Tav. 11, 12, 13, 14, 15 16):
- n° 1 attraversamento del torrente Trasubbie (TS58480);
- n° 1 attraversamento dell'affluente del torrente Trasubbie (TS58477);
- n° 1 attraversamento del fosso del Limbo (TS58526);
- n° 1 attraversamento dell'affluente del fosso del Limbo (TS58573);
- n° 1 attraversamento del fosso dell'Infiammata (TS58817);
- n° 1 attraversamento del fosso dell'Esina (TS59351);
- n° 1 attraversamento dell'affluente del fosso dell'Esina (TS59461);

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a

- seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese, e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e

- comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
 - al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisori, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
 - i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
 - i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
 - prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
 - la Società richiedente deve intervenire, anche successivamente al completamento delle opere, qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
 - divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini;
 - per quanto attiene gli attraversamenti di corsi d'acqua con la metodologia "aerea", qualora il cavo in F.O. non dovesse garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi lavorazione di stacco di telecomunicazione e relativi costi correlati saranno a carico della Società proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud della data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L., con relativo

recapito telefonico e postale; inoltre, entro 60 giorni dal termine di lavori, dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e ad eventuali varianti autorizzate nonché nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale relativo alla presente concessione non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. del 1° agosto 2003 n. 259, il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge";

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01210841216466 del 29/11/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a Open Fiber S.p.A., avente sede legale in Milano, viale Certosa 2, C.F. 09320630966, la concessione demaniale per ventidue attraversamenti aerei (tip. 1.6), in palificata esistente, di vari corsi d'acqua con linea a banda ultralarga (Fibra), situati nel comune di Scansano (GR), che vengono di seguito elencati con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati e distintamente evidenziati nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale:
 - Loc. Perazzeta (Tav. 1, 2, 3, 4):
 - n° 1 attraversamento del torrente Trasubbie (TS57654);
 - n° 1 attraversamento del fosso di Valle Grigia (TS59364);
 - n° 1 attraversamento del fosso di Laguzzano (TS59943);
 - n° 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Laguzzano (TS59901);
 - Loc. Preselle (Tav. 5, 6, 7, 8, 9, 10):
 - n° 1 attraversamento del fosso Colle Mezzagno (TS62196);
 - n° 2 attraversamenti degli affluenti del fosso Colle Mezzagno (TS61914, TS62264);
 - n° 1 attraversamento del fosso del Carpino (TS62311);
 - n° 2 attraversamenti del fosso Isapo (TS62592, TS63159);
 - n° 5 attraversamenti degli affluenti del fosso Isapo (TS62532, TS62639, TS62730, TS62778, TS63060);
 - Loc. Polveraia (Tav. 11, 12, 13, 14, 15 16):
 - n° 1 attraversamento del torrente Trasubbie (TS58480);
 - n° 1 attraversamento dell'affluente del torrente Trasubbie (TS58477);
 - n° 1 attraversamento del fosso del Limbo (TS58526);
 - n° 1 attraversamento dell'affluente del fosso del Limbo (TS58573);
 - n° 1 attraversamento del fosso dell'Infiammata (TS58817);
 - n° 1 attraversamento del fosso dell'Esina (TS59351);
 - n° 1 attraversamento dell'affluente del fosso dell'Esina (TS59461);
- 2) di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ed un parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell'affluente del fosso Colle Mezzagno (TS61699), in Loc. Preselle (Tav. 5, 6, 7, 8, 9, 10), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 3) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente decreto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

8) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

66a1f7b36bfc61dc854a0c30e86b9509f8b58d7d59a1dbf8a5a69159ffac37e

ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 2362/2023 (Proc. n. 3542/2023) - Concessione per ventidue attraversamenti aerei (tip. 1.6), in palificata esistente, di vari corsi d'acqua e autorizzazione per un ulteriore intervento di parallelismo di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Scansano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11451 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3250, SIDIT n. 2171/2022.
Concessione di un'area appartenente al Demanio idrico, di pertinenza del torrente Secco, in località Arni, nel comune di Stazzema (LU), per asportare materiale detritico dalla galleria centrale della Cava Tombaccio, al fine di permettere il transito delle macchine movimento terra e di quelle utilizzate per i tagli in galleria, per garantire l'areazione e per potere effettuare l'escavazione in sicurezza dell'attigua cava Serra le Volte.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012500

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione inviata dalla CARRARA MARMI S.r.l., di seguito denominata “concessionario”, Cod. Fisc. e P.IVA: 01209470457, con sede legale in via Martiri di Cefalonia snc a Massa (MS), acquisita agli atti di questo Settore con prot. 260861 il 21/06/2021 e perfezionata con pec del 16/07/2021 (prot.n. 0295185) e del 01/03/2022 (prot. n. 0082185), con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione firmata dal geol. Fiorenzo Dumas:
relazione progetto preliminare coordinato, tav.01 ubicazione, tav.02 stato attuale, tav.03 stato progetto, tav.05 sezioni sovrapposte, relazione tecnica;

DATO ATTO che l’istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di un’area, appartenente al Demanio dello Stato, identificata catastalmente al foglio 1 (particelle 3-262), di pertinenza del torrente Secco (codice TN23293 nel reticolo), in località Arni, nel comune di Stazzema (LU), per asportare 1269 tonnellate di roccia, nella seguente misura:
380,7 tonnellate di marmo arabescato,
888,3 tonnellate di scaglie di marmo arabescato;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d’ufficio, è stato assegnato alla pratica idraulica il n.3250 (SIDIT n. 2171/2022);

PRESO ATTO che il materiale verrà prelevato dalla galleria centrale della Cava Tombaccio per permettere il transito delle macchine movimento terra e di quelle utilizzate per i tagli in galleria, per garantire l’areazione e per potere effettuare l’escavazione in sicurezza dell’attigua cava Serra le Volte, così come riportato nella nota della Carrara Marmi s.r.l., pervenuta per pec il 16.07.2021 (prot.0295185);

DATO ATTO che con proprio decreto 10625 del 23.05.2022 veniva rilasciata, per 9 anni, alla CARRARA MARMI S.r.l., la concessione idraulica dell’area demaniale, di pertinenza del corso d’acqua denominato Torrente Secco, tra la “cava Serra delle Volte” (mappale 3) e la “cava Tombaccio” (mappale 262) del foglio 1 del comune di Stazzema (LU), località Arni, per realizzare un attraversamento sotterraneo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

RITENUTO di stabilire che la durata della presente concessione è limitata all’asportazione del materiale che dovrà essere effettuata entro e non oltre 12 mesi dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che il suddetto intervento rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale, senza procedura in concorrenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare in quanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che il canone demaniale richiesto per l'uso (10) dell'area demaniale e per il quale è stato applicato il tariffario del Comune di Stazzema, approvato con delibera di giunta comunale n.101 del 17.12.2020, è di € 9.900,74 ed è stato versato dalla società in un'unica soluzione, in data 09.05.2023, mediante bonifico;

PRESO ATTO che in data 09.05.2023 la Carrara Marmi s.r.l. ha versato, mediante bonifico, € 4.950,37 di imposta regionale, istituita con L.R. n.2 del 30/12/1971 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018;

PRESO ATTO che la suddetta società ha pagato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id n.01211051364778 e la data del 27.04.2023;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

- i lavori di asportazione del materiale avranno la durata massima di 12 mesi, dalla data del presente decreto e comunque limitati all'asportazione massima di 1269 tonnellate di roccia;
- il concessionario è tenuto ad inviare a questo Settore la comunicazione di inizio lavori, entro e non oltre giorni sette dal loro effettivo avvio;
- il concessionario è tenuto ad inviare a questo Settore la comunicazione di fine lavori, entro e non oltre giorni sette dalla loro effettiva ultimazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque superficiali;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con il deflusso superficiale non determini aggravio di rischio geomorfologico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rimosse a lavori ultimati ;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'area al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza dell'area demaniale;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona (zona di allerta di riferimento per il Comune di Stazzema, come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi;
- lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- la società dovrà inoltrare a questo Settore copia delle bolle di trasporto del materiale asportato;

il concessionario è obbligato a:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale interessata, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di rilasciare alla CARRARA MARMI S.r.l., c.f.: 01209470457, con sede legale in via Martiri di Cefalonia snc a Massa (MS), in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, identificata catastalmente al foglio 1 (particelle 3-262), di pertinenza del torrente Secco (codice TN23293 nel reticolo), in località Arni, nel comune di Stazzema (LU), per asportare 1269 tonnellate di roccia, nella seguente misura:
380,7 tonnellate di marmo arabescato,
888,3 tonnellate di scaglie di marmo arabescato;
- di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
- di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata per consentire il transito delle macchine movimento terra e di quelle utilizzate per i tagli in galleria, per garantire l'areazione e per potere effettuare l'escavazione in sicurezza dell'attigua cava Serra le Volte e ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato dalla stessa;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11454 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2200/2022. Procedimento n. 3435/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Portoferraio (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012650

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo con n. 0164445 in data 21/04/2022 dalla sig.ra Diversi Angela, in qualità di legale rappresentante della società "Alithai S.a.s. di Diversi Angela, Daiana & C.", C.F.: 00901550491, con sede legale in località Magazzini – Le Anime snc, Portoferraio (LI), con la quale veniva chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune Portoferraio (LI), ad uso civile, pratica Sidit 2200/2022;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Portoferraio (LI), in località Magazzini, su terreno di proprietà del richiedente contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 16, particella n. 619, coordinate GAUSS-BOAGA EPSG 3003: X 1611439.56 - Y 4738979.02;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 646 (seicentoquarantasei) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,02 (zero virgola zero due) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per l'irrigazione delle aree verdi e l'approvvigionamento della struttura turistico-ricettiva;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Prot. 0281767 del 13/07/2022, favorevole alla concessione per il quantitativo annuo massimo richiesto, a condizione che durata della concessione non sia superiore ad anni 5 (cinque), al termine della quale sarà riesaminata sulla base dei dati di bilancio idrico aggiornati;

Visto il disciplinare n. 5/2023, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 22/05/2023 dalla sig.ra Diversi Angela, allegato al presente atto, unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il richiedente ha corrisposto le seguenti somme:

- canone per l'anno 2023 pari a € 26,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 effettuato in data 16/01/2023;
- spese d'istruttoria pari a € 100,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT89O0760102800001031575820 effettuato in data 17/04/2022;
- deposito cauzionale pari a € 245,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 effettuato in data 16/01/2023;

- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J 076010280000011899580 effettuato in data 16/01/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, titolare di incarico di Elevata Qualificazione del settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Alithai S.a.s. di Diversi Angela, Daiana & C.", C.F.: 00901550491, con sede legale in località Magazzini – Le Anime snc, Portoferraio (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Portoferraio (LI), in località Magazzini, su terreno di proprietà del richiedente contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 16, particella n. 619, coordinate GAUSS-BOAGA EPSG 3003: X 1611439.56 - Y 4738979.02, ad uso civile, pratica sidit n. 2200/2022;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente in data 22/05/2023; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 646 (seicentoquarantasei) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone e pari a 0,02 (zero virgola zero due) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni dalla data del presente atto;
3. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Portoferraio (LI), località Magazzini – Le Anime snc;
4. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente: Alithai S.a.s. di Diversi Angela, Daiana & C..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

DISCIPLINARE

b90d7986a99fd0bb175f2d36bf3030d7e645790596843248196ec5394316d8f4

B

CERTIFICAZIONE FIRMA

f71fa5d294b24d1568fcfe1969b3ca2f47ee7feaf673b443d93ef815a2001dbc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11465 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5916, in loc. Leccio del Comune di Reggello per l'esecuzione di 12508 - Attraversamento con condotta idrica su manufatto esistente e parallelismo. Pratica SiDIT 3962/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012754

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3962/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 392734 del 14-10-2022 presentata da Agostini Cristiano in nome e per conto della Società Publiacqua spa, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Cherubini Leonardo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Relazione illustrativa
- Tavola stato di progetto
- Sezione di progetto
- Inquadramento urbanistico
- Documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV5916, loc. Leccio in Comune di Reggello, presso le particelle 73, 75 (porzione), 548, 725 (porzione), 727 (porzione), 729 (porzione) del Foglio 45 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12508 - Attraversamento con condotta idrica su manufatto esistente e parallelismo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5653/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 11/10/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 257,04 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 257,04 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 128,52 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Publicacqua spa, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5916, loc. Leccio in Comune di Reggello, presso la particella del Foglio 45 con l'opera n. 12508 - Attraversamento con condotta idrica su manufatto esistente e parallelismo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,04, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publicacqua.it e tecnico.pec@pec.architetti-associati.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11472 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Quarrata. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Vivai Piante Paradiso di Agr. Luca Paradiso - Pratica n. 35405. Pratica SIDIT n. 3730/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012802

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 360786 in data 22/09/2022 il richiedente Vivai Piante Paradiso di Agr. Luca Paradiso ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Bottegaccia in Comune di Quarrata (PT) per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 2 dalle particelle n. 108 - 385, per una portata media di 0,56 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Vivai Piante Paradiso di Agr. Luca Paradiso, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Bottegaccia in Comune di Quarrata (PT) per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 2 dalle particelle n. 108 - 385, per una portata media di 0,56 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 62,60;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Quarrata;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

35405 DISCIPLINARE

4a7213c9c3cdd36cf82adc45c324887ebddf565ab98025da1d18d989849080e0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11477 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3860 - SIDIT n. 2504/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di s. Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012761

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.

09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0126201 del 09/03/2023 (pratica idraulica 3860 - SIDIT n. 2504/2023), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Faltoni iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 1416:

- Relazione Tecnica: SAN GIULIANO TERME-RT-GC-19;
- Corografia generale [1]: SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-COROGRAFIA 1;
- Corografia generale [2]: SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-COROGRAFIA 2;
- Particolari Costruttivi [3]:SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-PC;
- Sezioni tipo [4]: SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-SEZIONI TIPO;
- Planimetrie: [5] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-SC 2B ;[6] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-SC 3; [7] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-SC 6, [8] SAN GIULIANO TERME-PL-GC-19-SC 7A [9] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 7B; [10] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 8 - [11] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 9 - [12] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 10 - [13] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 11 - [14] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 12 - [15] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 14 - [16] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 15 - [17] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 21 - [18] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 20 - [19] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 21 - [20] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 22 - [21] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 23 - [22] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 24 - [23] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 25 - [24] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 26 - [25] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 27 - [26] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 28 - [27] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 29 - [28] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 30A - [29] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 30B - [31] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 32 - [32] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 33 - [33] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 34 - [34] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 35 - [35] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 36 - [36] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 37 - [37] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 38 - [38] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 39 - [39] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 47 - [40] SAN GIULIANO-PL-GC-19-SC 49

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di San Giuliano Terme (PI);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di San Giuliano Terme (PI) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
 - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano

ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati relativi alla pratica idraulica n. 3860 - SIDIT n. 2504/2023;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di San Giuliano Terme (PI) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco Attraversamenti

9139e46a2965d1929f0629e8b859d55b233478dfc7592a73dfa638507c335f0f

ALLEGATO A

Id.	Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Codice reticolo	Tipologia intervento	Coordinate intervento (WGS 84)
1	2B	FOSSO DEL MONTE	BV5966	Intervento n°2 Su Rete Enel Esistente Aerea	43.730175293 10.4855055102
2	2B	FOSSO BARSANTI	BV5926	Intervento n°2 Su Rete Enel Esistente Aerea	43.7313121341 10.4845801245
3	7A	FOSSO SENZA NOME	BV5510	Intervento n°9 con Scavo in Minitrincea	43.7463100804 10.4689082685
4	7A	FOSSO DELLE ACQUE ALTE	BV5479	Intervento n°2 Su Illuminazione Pubblica Esistente Aerea	43.7473853263 10.4681480829
5	7B	FOSSO SENZA NOME	BV5451	Intervento n°2 Su Rete Enel Esistente Aerea	43.7474354684 10.4629295367
6	9	FOSSO SENZA NOME	BV5360	Intervento n°2 Su Rete Enel Esistente Aerea	43.7509233421 10.4726796796
7	10	FOSSO DELLE ACQUE ALTE	BV5479	Intervento n°4 con Canaletta FeZn o VTR	43.7485286776 10.4694660927
8	14	BOTRO DEI PANCACCI (2)	BV5243	Intervento n°5 con Canaletta FeZn o VTR	43.7540140153 10.4608172796
9	14	CANALE MONTE BIANCO	BV5252	Intervento n°8 Su Rete TIM Esistente Interrata	43.753774588 10.4583538906
10	15	FOSSO SENZA NOME	BV5173	Intervento n°2 Su Rete TIM Esistente Aerea	43.7559289701 10.4625776353
11	20	FOSSO SENZA NOME	BV5285	Intervento n°8 Su Rete TIM Esistente Interrata	43.7527057115 10.4494943822
12	21	FOSSO SENZA NOME	BV5286	intervento n°8	43.7548056278 10.4437934453
13	26	FOSSO VICINAIA	BV5760	Intervento n°8 Su Rete TIM Esistente Interrata	43.7373952553 10.4257249039
14	26	FOSSO DELLA CARBONAIA (3)	BV5844	Intervento n°8 Su Rete TIM Esistente Interrata	43.7370704301 10.4243090705
15	29	FIUME MORTO	BV5759	Intervento n°2 Su Rete ED Esistente Aerea	43.7375939476 10.4120565255
16	30A	FOSSO DEL CAFAGGIOLO	BV5507	Intervento n°7 Con Scavo No- Dig	43.7466218491 10.4188522926
17	30B	FOSSO DEL CAFAGGIOLO (2)	BV5726	Intervento n°9 Con Scavo in Minitrincea	43.7458587829 10.4113041809
18	47	FOSSO FIUMACCIO	BV4876	Intervento n°2 Su Rete ED Esistente Aerea	43.762264001 10.3768075188



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11478 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua - Pratica n. 34653. Proced. SIDIT n. 3482/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012808

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775;

Visto il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 81 “Legge di stabilità per l'anno 2016”;

Rilevato che il sig. Pacini Filippo è titolare della concessione n. 34653 rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n. 6231 del 19/04/2021 conservata agli atti del settore scrivente di derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo in Loc. Masiano nel Comune di Pistoia;

Preso atto che con istanza acquisita al protocollo n. 0189048 in data 19/04/2023, presentata da Pacini David veniva chiesta la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acqua sotterranea di cui al precedente capoverso a seguito di trasferimento di titolarità così come dagli atti allegati all'istanza;

Considerato che la scadenza di tale concessione è il 18/04/2051;

Ricordato che, ai sensi dell'art.20 del T.U. n.1775/33, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Preso atto che, in materia di antimafia, il presente provvedimento è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca del decreto di concessione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli;

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, a partire dall'esecutività del presente provvedimento, il Sig. Pacini David, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa, intestatario della derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo posta in Loc. Masiano nel Comune di Pistoia, di cui alla pratica contraddistinta con il n.34653, e di accogliere, quindi, la suddetta istanza di voltura della concessione a suo tempo rilasciata con d.d n. 6231 del 19/04/2021;
2. di confermare la scadenza della concessione al 18/04/2051;
3. di trasmettere il presente atto al nuovo concessionario e al Comune di Pistoia;

4. di dare atto, altresì atto che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., avverso al presente atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11484 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: OGGETTO: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 1999 - SIDIT 2499/2023. Concessione idraulica per la regolarizzazione di un attraversamento esistente e la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile del corso d'acqua denominato Rio di Montebonelli o Fosso di Corte Castello o Rio Castello (TN37506) in corrispondenza della rotatoria nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012825

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica presentata dalla Provincia di Lucca (LU) con sede legale in Piazza Napoleone – 55100 Lucca (LU), C.F. 80001210469, per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso

d'acqua denominato Rio di Montebonelli o Fosso di Corte Castello o Rio Castello (TN37506) nel Comune di Lucca (LU) relativa alla realizzazione di un attraversamento del corso d'acqua di cui sopra - individuato al NCEU sui Fogli 92-105 nei pressi dei mappali 163-73 del Comune di Lucca (LU), recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 223703 del 03/06/2019 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell' Ing. Pierluigi Saletti:

- Relazione tecnica con calcolo della superficie demaniale occupata;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Calcoli idraulici;
- Documentazione fotografica;
- Tavole Stato Attuale (in scala adeguata);
- Tavole Stato Progetto (in scala adeguata);
- Relazione Geologica;
- Indagini Geogostiche integrative;
- Estratto catastale;

Documentazione integrativa pervenuta con nota n. Prot. 413685 del 26/11/2020:

- Relazione idraulica;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 1999 – Pratica SIDIT n. 2499/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile gli alvei dei corsi d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso agli alvei al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità d'accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di

ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 3.4 – Tombature pubblica utilità), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è determinato in € 280,00 (euro duecentoottanta/00) per lunghezze pari o inferiori a m. 100,00 (più 1,8 €/m. parte lineare eccedente), e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2023 pari a € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. n. 0251684 del 11/06/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 200,00 (euro duecento/00) quale canone demaniale anno 2021, il versamento di € 101,25 (euro centouno/25) per imposta regionale anno 2016 più quota interessi, il versamento di € 1.006,65 (euro millesei/65) per le indennità di occupazione pregresse risalenti agli anni 2016-2020 compreso quota interessi;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. n. 0493463 del 21/12/2021 è stato sollecitato il soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di cui al punto precedente in aggiunta al versamento di € 100,00 (euro cento/00) per imposta regionale anno 2021;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. n. 0375525 del 03/10/2022 è stato sollecitato il soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 200,00 (euro duecento/00) quale canone demaniale anno 2022, il versamento di € 202,25 (euro duecentodue/25) per imposta regionale anni 2016-2021 più quota interessi, il versamento di € 100,00 (euro centouno/25) per imposta regionale anno 2022, il versamento di € 1.208,69 (euro milleduecentootto/69) per le indennità di occupazione pregresse risalenti agli anni 2016-2021 compreso quota interessi;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. n. 0118466 del 06/03/2023 è stato sollecitato e richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) quale canone demaniale anno 2023, il versamento di € 310,53 (euro trecentodieci/53) per imposta regionale anni 2016-2021-2022 più quota interessi, il versamento di € 112,00 (euro centododici/00) per imposta regionale anno 2023, il versamento di € 1.436,76 (euro millequattrocentotrentasei/76) per le indennità di occupazione pregresse risalenti agli anni 2016-2022 compreso quota interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto, in data 23/12/2022 mediante mandato n. 5378/2022, ad effettuare il versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana rispettivamente di:

- € 1.208,69 (euro milleduecentootto/69) per le indennità di occupazione pregresse risalenti agli anni 2016-2021 compreso quota interessi;
- € 202,25 (euro duecentodue/25) per imposta regionale anni 2016-2021 più quota interessi;
- € 200,00 (euro duecento/00) quale canone demaniale anno 2022;
- € 100,00 (euro centouno/25) per imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto, in data 20/03/2023 mediante mandato n. 1155/2023, ad effettuare il versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana rispettivamente di:

- € 1.436,76 (euro millequattrocentotrentasei/76) per le indennità di occupazione pregresse risalenti agli anni 2016-2022 compreso quota interessi;
- € 310,53 (euro trecentodieci/53) per imposta regionale anni 2016-2021- 2022 più quota interessi;
- € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) quale canone demaniale anno 2023;
- € 112,00 (euro centododici/00) per imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Provincia di Lucca con sede legale in Piazza Napoleone – 55100 Lucca (LU), C.F. 80001210469, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Rio di Montebonelli o Fosso di Corte Castello o Rio Castello (TN37506) nel Comune di Lucca (LU) relativa alla regolarizzazione di un attraversamento esistente e la realizzazione di un attraversamento carrabile del corso d'acqua di cui sopra in corrispondenza della rotatoria nel Comune di Lucca (LU) - individuato al NCEU sui Fogli 92-105 nei pressi dei mappali 163-73 del Comune di Lucca (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 1999 – Pratica SIDIT n. 2499/2023;

2. DI DISPORRE che la realizzazione dell'opera sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per la tombatura di pubblica utilità, pari a € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento concessorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
7. DI TRASMETTERE il presente atto tramite pec al soggetto richiedente;
8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11486 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3704 (SIDIT n.2374/2023).
Subentro nella titolarità della concessione di un'area demaniale, di pertinenza del Fosso la
Ducaia (codice TN 38552), occupata da un attraversamento carraio, in località S. Angelo in
Campo nel Comune di Lucca.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012834

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA LA L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011,65/2014”.

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di cambio titolarità della concessione inoltrata dal Geom. Valentina Cortopassi per conto dei sig.ri Mansi Sandra e Mansi Gabriele, di seguito denominati “concessionari”, i cui dati identificativi sono presenti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.32647 del 19/01/2023;

PRESO ATTO che l’oggetto dell’istanza è il cambio di titolarità della concessione (Pratica n.1865 SER) rilasciata dalla Provincia di Lucca, con Determinazione dirigenziale n.63/2009, relativa all’occupazione di un’area demaniale, identificata al foglio 121 nei pressi del mappale 766, di pertinenza del Fosso la Ducaia (codice TN 38552), occupata da un attraversamento carraio, in località S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta, richiesto dai sig.ri Mansi Sandra e Mansi Gabriele, è ammesso ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che i concessionari dovranno corrispondere alla Regione Toscana è stabilito dalla D.G.R.T 1555/2022 in € 280,00;

PRESO ATTO che i sig.ri Mansi Sandra e Mansi Gabriele hanno corrisposto i seguenti importi:
-€75,00 di oneri istruttori, mediante bonifico bancario del 19/01/2023 su conto IBANIT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;
- € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo che ha l'identificativo n. 01210973063529 del 19/01/2023
- € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo che ha l'identificativo n. 01210973106532 del 06/02/2023;

PRESO ATTO che i richiedenti, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, hanno costituito un deposito cauzionale per l'importo di € 280,00, intestato a Regione Toscana-Servizio Tesoreria, in data 23.05.2023;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

ACCERTATO l'assolvimento di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6 del Regolamento DPGR 60/R/2016 e la regolare corresponsione degli oneri concessori fino alla data di presentazione dell'istanza di subentro, come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n 3704 (SIDIT n. 2374/2023);

DATO ATTO che i concessionari sono tenuti ad osservare le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al demanio senza che i concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le

predette opere senza autorizzazione, saranno tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO di confermare la scadenza originaria della concessione al 21.03.2028, come da atto dirigenziale n.63/2009 rilasciato al sig. Mansi Fulvio dalla Provincia di Massa Carrara;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari sono obbligati a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora i concessionari non provvedano agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre il Settore competente può d'ufficio o su istanza dei concessionari valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dai medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che i Concessionari:

- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di accordare ai richiedenti Mansi Sandra e Mansi Gabriele, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il subentro nella titolarità della concessione demaniale (ex pratica n.1865 SER), rilasciata dalla Provincia di Lucca al sig. Mansi Fulvio con determinazione dirigenziale n.63/2009, di un'area demaniale, identificata al foglio 121 nei pressi del mappale 766, di pertinenza del Fosso la Ducaia (codice TN 38552), occupata da un attraversamento carraio, in località S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca;

- di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 02.03.2028, come da atto dirigenziale n.63/2009 della Provincia di Lucca e che il canone annuale che i concessionari dovranno corrispondere alla Regione Toscana per l'area suddetta, è determinato, sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022, in € 280,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita”;
- di dare atto che i concessionari dovranno inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
- di disporre che l'occupazione dell'area del Demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; i concessionari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di concedere alla Provincia di Lucca il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale versato dal sig. Mansi Fulvio per la concessione (pratica n.1865 SER);
- di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato dai sig.ri Mansi Sandra e Mansi Gabriele e alla Provincia di Lucca-Settore Risorse;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *dati identificativi dei richiedenti*
a8982dded99879b8626770731ae782a11adc72b3c91d35ab2835178f39c20f45



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11489 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3799 - Pratica SIDIT n. 2339/2019. Variante alla concessione ed autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. n. 7031 del 15/05/2020 per i lavori di ricostruzione di elettrodotto aereo MT (15kV) con vari attraversamenti del Torrente Lombricese (TN32113-31952) ed altri affluenti (TN31906 - TN31815 - TN31760) comprese opere nelle fasce di rispetto per la sostituzione di alcuni piloni in Loc. Lombrici, Candalla e Casoli nel Comune di Camaiore (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012845

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l'istanza presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, per la richiesta di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza di vari corsi d'acqua elencati nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 7031 del 15/05/2020 ai lavori di ricostruzione di un elettrodotto aereo MT (15kV) con vari attraversamenti del Torrente Lombricese (TN32113-31952) ed altri affluenti di cui sopra, comprese opere nelle fasce di rispetto per la sostituzione di alcuni piloni in Loc. Lombrici, Candalla e Casoli nel Comune di Camaione (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0121882 del 08/03/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Fabrizio Pieroni, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1212:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e della L.R. 21/2012;
- Planimetrie singoli attraversamenti;
- Sezioni singoli attraversamenti;
- Estratti cartografici vari compresi corografia e catastale, con indicazione dell'area d'intervento;
- Documentazione fotografica;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

CONSIDERATO che il progetto inerente la ricostruzione in cavo aereo di tipo elicord di un elettrodotto MT (15kV) prevede la modifica degli attraversamenti esistenti, comprese le relative opere nelle fasce di rispetto, mediante la sostituzione dei conduttori e dei sostegni non più idonei tra le Loc. Lombrici, Candalla e Casoli nel Comune di Camaione (LU);

TENUTO CONTO che l'intervento di cui sopra interferisce con numerosi corsi d'acqua iscritti nel Reticolo idrografico regionale ex L.R. 79/2012 che risultano in massima parte già concessionati con Decreto Dirigenziale n. 7031 del 15/05/2020 (Pratica idraulica n. 1548) ed in particolar modo le interferenze I-1, I-2, I-3 e I-4;

PRESO ATTO che dall'istruttoria esperita risulta che gli attraversamenti I-5 e I-6 risultano già esistenti ma sono privi del necessario titolo concessorio e, pertanto oggetto di sanatoria inerente le ultime cinque annualità di canone non corrisposte;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza di vari corsi d'acqua elencati nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 7031 del 15/05/2020 ai lavori di ricostruzione di un elettrodotto aereo MT (15kV) con vari attraversamenti del Torrente Lombricese (TN32113-31952) ed altri affluenti di cui sopra, comprese opere nelle fasce di rispetto per la sostituzione di alcuni piloni in Loc. Lombrici, Candalla e Casoli nel Comune di Camaione (LU) – individuati al NCEU sui Fogli 113-117-118-211-212-213-216 del Comune di Camaione (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 22/03/2023 tramite bonifico bancario su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori, de aver assolto all'imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) sulla domanda con pagamento tramite Mod. F24 del 22/03/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3799 – Pratica SIDIT n. 2339/2019;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- prescrizioni sul taglio delle alberature: da richiedere autorizzazione ad Enti preposti a cura del Richiedente;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza secondo quanto previsto nell'allegato IX D.lgs 81/2008 la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00m;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di confermare in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30

(trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Documentazione Unica (All. B);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 1.2 Attraversamento aereo con elettrodotto fino a 30.000V), determinato secondo D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016", è determinato in € 114,45 (euro centoquattordici/45) per ogni singolo attraversamento aereo a cui si applica la riduzione del 20% per i concessionari di pubblici servizi (art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016) per l'ammontare di € 91,56 (euro novantuno/56), per un totale pari ad € 1.739,64 (euro millesettecentotrentanove/64) per n. 19 (diciannove) attraversamenti aerei;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 0150076 del 23/03/2023 mediante la quale veniva comunicata l'improcedibilità della istanza di cui sopra per occupazione senza titolo, relativamente ai soli attraversamenti I-5 e I-6, e la relativa richiesta di corrispondere le seguenti somme arretrate: € 1.035,21 (euro milletrecentacinque/21) quale indennità occupazione arretrata più interessi ed € 264,60 (euro duecentosessantaquattro/60) per imposta regionale arretrata più interessi (anni 2021-2022);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 31/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 1.035,21 (euro milletrecentacinque/21) quale indennità occupazione arretrata più interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 31/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70J0760102800000011899580 di:

- € 264,60 (euro duecentosessantaquattro/60) per imposta regionale arretrata più interessi (anni 2021-2022);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. Prot. 0179202 del 12/04/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della presente Variante, di effettuare il versamento di € 1.556,52 (euro millecinquecentocinquantesi/52) quale canone anno 2023, versamento di € 183,12 (euro centottantatre/12) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione, € 778,26 (euro settecentosettantotto/26) quale imposta regionale anno 2023, € 117,59 (euro centodiciassette/59) quale importo per spese di registrazione ed €16,00 (euro sedici/00) quale imposta di bollo da apporre sul presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 20/04/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 1.556,52 (euro millecinquecentocinquantesi/52) quale canone anno 2023;
- € 183,12 (euro centottantatre/12) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 20/04/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 778,26 (euro settecentosettantotto/26) quale imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99) tramite comunicazione prot. 0181000 del 13/04/2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 20/04/2023 ad effettuare il pagamento di € 117,59 (euro centodiciassette/59) per le spese di registrazione del presente atto, relativamente a solo n. 2 attraversamenti, aggiuntivi degli altri già concessionati e registrati con il D.D. 7031 del 15/05/2020 (pratica 1548);

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI CONFERMARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza dei corsi d'acqua elencati nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa ad una variante alla concessione idraulica rilasciata con D.D. n. 7031 del 15/05/2020 ai lavori di ricostruzione di un elettrodotto aereo MT (15kV) con vari attraversamenti del Torrente Lombricese (TN32113-31952) ed altri affluenti di cui sopra, comprese opere nelle fasce di rispetto per la sostituzione di alcuni piloni in Loc. Lombrici, Candalla e Casoli nel Comune di Camaiore (LU) – individuati al NCEU sui Fogli 113-117-118-211-212-213-216 del Comune di Camaiore (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica 3799 – Pratica SIDIT n. 2339/2019;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione degli interventi così come descritti negli elaborati progettuali allegati alla richiesta disponendo che gli stessi siano sottoposti alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e alle prescrizioni generali individuate in premessa;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Documentazione Unica (All. B);
4. DI CONFERMARE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), a decorrere dalla data di adozione del presente atto ; secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 1.739,64 (euro millesettecentotrentanove/64), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. IL CONCESSIONARIO è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono

iniziare i lavori;

6. DI INVIARE il presente atto tramite pec alla Società richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *Elenco Attraversamenti*
e1f88d470deccb0e33a5093aa9a231f9d38f283782689e5a150c5fe0f97081e8

B *Documentazione Unica*
ddf1dccc5a4bc414d5b879e3255a67151218d1ee73d6293f443870578ca10f29

I-1 ATTRAVERSAMENTO AEREO autorizzazione alla modifica (già concessionato – pratica 1548)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No foglio 17 part. 79-83	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Lombricese (TN32113) , in loc. Lombrici – ex attraversamento I-15
I-2 ATTRAVERSAMENTO AEREO autorizzazione alla modifica (già concessionato – pratica 1548)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No foglio 17 part. 31	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Rio Lombricese (TN31952) , in loc. Lombrici – ex attraversamento I-14
I-3 ATTRAVERSAMENTO AEREO autorizzazione alla modifica (già concessionato – pratica 1548)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No foglio 17 part. 923	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Rio Lombricese (TN31952) , in loc. Lombrici – ex attraversamento I-13
I-4 ATTRAVERSAMENTO AEREO autorizzazione alla modifica (già concessionato – pratica 1548)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No foglio 17 part. 17-994	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Rio Lombricese (TN31952) , in loc. Lombrici – ex attraversamenti I-19 e I-20
I-5 ATTRAVERSAMENTO AEREO attraversamento in aggiunta a quanto già concessionato	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No f. 17 part. 7 e f. 6 part. 1064	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Fosso Rombolo (TN31815) , in loc. Casoli
I-6 ATTRAVERSAMENTO AEREO attraversamento in aggiunta a quanto già concessionato	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No foglio 6 part. 870-878	<u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Fosso detto di Canaletto (TN31760) , in loc. Casoli



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11490 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3579 (SIDIT n. 2531/2023). Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di dieci scarichi di acque reflue urbane con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Minucciano (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012877

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società G.A.I.A. S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0407255 del 26/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica SIDIT n. 2531/2023), presentata da Gianfranco Degl’Innocenti in qualità di rappresentante legale della G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Albo Ingegneri della provincia di Massa Carrara (MS) al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d’acqua
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 319 SCARICO GRAMOLAZZO 1)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 217 prossimità part. 6554	Scarico DN500 in cemento nel Torrente Serchio di Gramolazzo (TN15519) , sito in loc. Gramolazzo Coord.Gauss Boaga X= 1599194.19, Y= 4890569.11
SCARICO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Scarico DN200 in pvc nel Torrente Serchio di

ACQUE REFLUE URBANE (rif. 320 GRAMOLAZZO 1)	Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 403 prossimità part. 1598	Gramolazzo (TN15461) , sito in loc. Gramolazzo Coord.Gauss Boaga X= 1598755.04 Y= 4890595.78
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 322 AGLIANO 1)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No foglio 213 prossimità part. 3076	Scarico DN400 in pvc nel corso senza nome (TN14961) , sito in loc. Agliano Coord.Gauss Boaga X= 1599690.36 Y= 4891387.63
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 323 AGLIANO 2)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 217 prossimità part. 4069	Scarico DN300 in pvc nel corso senza nome (TN15393) , sito in loc. Agliano Coord.Gauss Boaga X= 1599218.44 Y= 4891094.70
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 325 CANIPAIA 2)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 308 prossimità part. 1426	Scarico DN160 in pvc nel corso senza nome (TN15935) , sito in loc. Canipaia Coord.Gauss Boaga X= 1600127.1 Y= 4890167.7
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 335 CORRUBBIO ANTOGNANO)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 108 prossimità part. 2216	Scarico DN400 in pvc nel Fosso Corrubbio (TN13169) , sito in loc. Antognano Coord.Gauss Boaga X= 1596055.56 Y= 4894922.29
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 336 VERRUCOLETTE 3)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No foglio 306 prossimità part. 3737	Scarico DN300 in cemento nel corso senza nome (TN15561) , sito in loc. Verrucollette Coord.Gauss Boaga X= 1600690.3 Y= 4890545.8
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 340 CASTAGNOLA 3)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 304 prossimità part. 359	Scarico DN300 in cemento nel corso senza nome (TN14498) , sito in loc. Castagnola Coord.Gauss Boaga X= 1600435.91 Y= 4892103.34
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 344 MINUCCIANO 5)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 211 strada prossimità part 117	Scarico DN700 in cemento nel corso senza nome (TN14793) , sito in loc. Minucciano Coord.Gauss Boaga X= 1596516.16 Y= 4891583.36
SCARICO ACQUE REFLUE URBANE (rif. 345 SCARICO GRAMOLAZZO 2)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 217 prossimità part. 6554	Scarico DN200 in pvc corrugato nel Torrente Serchio di Gramolazzo (TN15519) , sito in loc. Gramolazzo Coord.Gauss Boaga X= 1599212.2 Y= 4890570.2

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico dei suddetti scarichi di acque reflue urbane;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 2531/2023), pratica idraulica n. 3579;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

CONSIDERATO che gli scarichi oggetto di regolarizzazione sono afferenti ad aree protette, e pertanto prima della realizzazione degli interventi è necessario, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 30/2015, il preventivo rilascio di nulla osta dell'ente competente;

DATO ATTO che con nota PEC prot. 0420986 del 04/11/2022 è stato richiesto al Parco Regionale delle Alpi Apuane e al Settore Tutela della Natura e del Mare il parere di competenza;

DATO ATTO che sono trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta del parere e che nulla è pervenuto;

RITENUTO, quindi, di prescrivere a GAIA s.p.a., di provvedere per proprio conto all'ottenimento dell'autorizzazione ambientale prevista dalle legge presso la struttura regionale o l'Ente competente in materia per lo/gli scarico/chi oggetto della presente regolarizzazione;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa; in alternativa: il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di bollo virtuale, Aut. Agenzia Entrate n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 28/04/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.142,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.142,00 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.071,00 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 861,96 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 328/04/2023 .

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, la Concessione per l'occupazione di n. 10 scarichi di acque reflue urbane con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Minucciano (LU), e più precisamente :
 - 319 – SCARICO GRAMOLAZZO 1 - rif. id n. 29F04SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 320 – GRAMOLAZZO 1 - rif. id n. 29F04SC02 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 322 – AGLIANO 1 - rif. id n. 29F07SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 323 – AGLIANO 2 - rif. id n. 29F08SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 325 – CANIPAIA 2 - rif. id n. 29F10SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 335 – CORRUBBIO ANTOGNANO - rif. id n. 29F28FC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 336 – VERRUCOLETTE 3 - rif. id n. 29F30SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 340 – CASTAGNOLA 3 - rif. id n. 29F35SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 344 – MINUCCIANO 5 - rif. id n. 29F15SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019
 - 345 – SCARICO GRAMOLAZZO 2 - rif. id n. 29F33SC01 nell'Allegato 2 della D.G.R. n. 428 del 01/04/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 2.142,00 (duemilacentoquarantadue/00), secondo quanto riportato al punto 6.4 – Scarichi acque – acque reflue urbane, dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di

terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI PARTECIPARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE ATTO, altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11492 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: Rettifica errore materiale Decreto dirigenziale n. 10824 del 23/05/2023 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 5456/2019 (Proc. n. 2076/2023) - L.R. 77/2016 - Concessione di area demaniale di mq 420 per uso orto familiare (tip. 2.3), individuata catastalmente nelle particelle 1197/p e 1205/p del foglio 73, in località San Martino nel comune di Grosseto".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012884

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 10824 del 23/05/2023 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 5456/2019 (Proc. n. 2076/2023) – L.R. 77/2016 – Concessione di area demaniale di mq 420 per uso orto familiare (tip. 2.3), individuata catastalmente nelle particelle 1197/p e 1205/p del foglio 73, in località San Martino nel comune di Grosseto”;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale nella predisposizione del decreto, è stato indicato (punto 1. del decretato) quale concessionario il sig. Frulloni Claudio anziché, correttamente, il sig. Frulloni Alberto;

CONSIDERATO altresì che sia nella stessa motivazione del suddetto decreto che nell’allegato “A” è indicato correttamente il nominativo del concessionario;

RITENUTA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rettificare il decreto dirigenziale n. 10824 del 23/05/2023 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 5456/2019 (Proc. n. 2076/2023) – L.R. 77/2016 – Concessione di area demaniale di mq 420 per uso orto familiare (tip. 2.3), individuata catastalmente nelle particelle 1197/p e 1205/p del foglio 73, in località San Martino nel comune di Grosseto” nella sola parte relativa al nominativo del concessionario (punto 1. del decretato), nel senso che laddove è scritto “Frulloni Claudio” si deve intendere e leggere “Frulloni Alberto”;
2. di confermare per il resto il contenuto del decreto dirigenziale predetto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11495 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2373/2023 (Proc. n. 3558/2023) - Concessione per sette attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi d'acqua, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) in località Arcille nel comune di Campagnatico (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012866

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 2022, n. 103, “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., avente sede legale a Milano, viale Certosa n. 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0232322 del 18/05/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia generale (1:5.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Paolo Allegra, prevede la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra) in località Arcille nel comune di Campagnatico (GR), con attraversamenti aerei di vari corsi d’acqua, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d’acqua oggetto del presente decreto sono quelle di seguito elencate, consistenti complessivamente in sette attraversamenti aerei (tip. 1.6) in palificata esistente, e riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale:

- Loc. Arcille (Tav. 1, 2, 3, 4, 5)

n° 1 attraversamento del fosso di Puntolungo (TS57279);

n° 1 attraversamento dell’affluente del fosso di Puntolungo (TS57363);

n° 3 attraversamenti degli affluenti del torrente Trasubbie (TS57656, TS58299, TS58300);

n° 1 attraversamento del fosso del Piano delle Monache (TS57653);

n° 1 attraversamento del fosso Marcitoie (TS58167);

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del

Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali

interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di

taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;

- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”;
 - L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Società richiedente è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini;
- per quanto attiene gli attraversamenti di corsi d’acqua con la metodologia “aerea”, qualora il cavo in F.O. non dovesse garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi lavorazione di stacco di telecomunicazione e relativi costi correlati saranno a carico della Società proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell’interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d’ufficio o su istanza del concessionario, l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa

essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale relativo alla presente concessione non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. del 1° agosto 2003 n. 259, "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge";

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01210841100148 del 29/11/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare ad Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 2, C.F. 09320630966, la concessione demaniale per sette attraversamenti aerei (tip. 1.6) in palificata esistente di vari corsi d'acqua, in località Arcille nel comune di Campagnatico (GR), che vengono di seguito elencati con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati e distintamente evidenziati nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale:
- Loc. Arcille (Tav. 1, 2, 3, 4, 5):
n° 1 attraversamento del fosso di Puntolungo (TS57279);
n° 1 attraversamento dell'affluente del fosso di Puntolungo (TS57363);
n° 3 attraversamenti degli affluenti del torrente Trasubbie (TS57656, TS58299, TS58300);
n° 1 attraversamento del fosso del Piano delle Monache (TS57653);
n° 1 attraversamento del fosso Marcitoie (TS58167);
- 2) di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 3) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la

stessa avrà scadenza in data 30/04/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

ed0e2cec565872ad0711235ebf31c6156875a97fca12e4808ed218ead720448d

ALLEGATO A

Pratica SIDIT n. 2373/2023 (Proc. n. 3558/2023) - Concessione per sette attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi d'acqua, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) in località Arcille nel comune di Campagnatico (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11500 - Data adozione: 26/05/2023

Oggetto: OCDPC n. 482/2017 e n. 589/2019 Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio - Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A" - "cod. Intervento 2017ELI0153" - CIG: 7577485270 - CUP J43B17000020002 -
Deposito indennità occupazione temporanea non accettata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, C, D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012273

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20/09/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno” con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

VISTE, ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate:

- l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;

- l'ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n. 55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n. 55/2017;

VISTO che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato B all'Ordinanza n. 56/2017, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, che si avvale per gli adempimenti procedurali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e individua come titolare del predetto ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento, che restano di competenza commissariale;

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 15/04/2019 pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29/04/2019, con cui sono state date le disposizioni per consentire la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale in oggetto individuando, all'art.1, comma 1 della citata OCDPC, la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per il superamento del contesto di criticità determinatasi a seguito degli eventi sopra citati;

VISTA la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Proseguimento in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1281 del 21/10/2019 avente ad oggetto "OCDPC n. 482/2017, OCDPC n. 589/2019, DGR n. 823/2019. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno. Approvazione quinta rimodulazione del Piano degli interventi;

CONSIDERATO CHE nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0153" "*Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio*" per un importo complessivo di € 800.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore;

VISTA altresì l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 765 del 2/04/2021 con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064 è stata prorogata fino al 15 settembre 2021;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/2022 che ha stabilito le ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno, e ha disposto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064 al 31/12/2023;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di soggetto ordinariamente competente, subentra al Commissario delegato in qualità di autorità espropriante con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 7514 del 28/04/2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. n. 83 del 12/09/2018 "O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 – Intervento codice 2017ELI0153 – Approvazione del "Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella"; -CIG: 7577485270 – CUP: J43B17000020002;

VISTA l'Ordinanza n.83 del 12/09/2018 (pubblicata sul BURT del 19/09/2018 n. 42 parte I con cui il Commissario delegato ha provveduto a:

- approvare il "Progetto esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A" dell'intervento "Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma - 2° stralcio" cod "2017ELI0153";
- dare atto della necessità di procedere alla occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori restando pertanto esclusa la necessità di dover procedere all'attivazione delle procedure connesse all'espropriazione per pubblica utilità e preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- dichiarare la pubblica utilità dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001;

VISTO il decreto n. 11374 del 05/07/2019 che ha disposto, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, l'occupazione temporanea dei beni indicati all'interno del decreto n. 11374 del 05/07/2019, necessaria per l'esecuzione dell'intervento denominato lavori di "Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A" cod. 2017ELI0153";

CONSIDERATO che si è provveduto a notificare agli interessati la determinazione delle indennità provvisorie relative alle aree oggetto occupazione temporanea, a mezzo raccomandate A/R inviate in data 06/08/2019 – cod. raccomandate dal 15288643697 al 15288643707;

VISTE le relate di notifica relative alle suddette comunicazioni, conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa – sede di Livorno;

DATO ATTO che il piano particellare allegato al progetto prevede esclusivamente occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01;

VISTO che il Decreto Dirigenziale n. 11374 del 05/07/2019 ha determinato in via provvisoria ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, l'indennità di occupazione temporanea da corrispondere agli aventi

diritto, dei beni immobili, indicati all'Allegato A al presente Decreto, posti nel Comune di Livorno, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con nota del 26/05/2022, trasmessa mediante raccomandata A/R, è stato comunicato ai soggetti interessati dall'intervento di "Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A che le aree interessate dall'occupazione temporanea di cantiere, disposta d'urgenza con Decreto n. 11374 del 05/07/2019, si intendono restituite in data 26/01/2021 come accertato da verbale di fine lavori pari data;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010 è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) l'avviso ai creditori (*avviso ad opponendum*) dal 02/02/2021 al 22/02/2021;

DATO ATTO che il progetto ha interessato esclusivamente occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01 non è stato necessario provvedere alla redazione dei tipi di frazionamento;

DATO, altresì, atto che:

- i proprietari degli immobili interessati dalla procedura di esproprio potevano, nei 30 giorni successivi alla notificazione del decreto n. 11374 del 05/07/2019, comunicare alla Regione Toscana, con dichiarazione irrevocabile resa esclusivamente mediante apposito modello, di condividere l'indennità offerta;
- l'esecuzione del decreto n. 11374 del 05/07/2019 è avvenuta un data 05/09/2019 con la redazione dei verbali di presa possesso e stato di consistenza dei terreni oggetto di occupazione temporanea ai sensi dell'Art 49 del DPR 327/2001;
- in caso di silenzio si intendeva rifiutata l'indennità offerta;
- le somme dovute e condivise sarebbero state corrisposte agli interessati mentre quelle non condivise sarebbero state depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei tempi indicati dal D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO CHE i soggetti, sottoelencati e riportati nell'Allegato A, non hanno nei termini di legge, accettato, per il bene posto in Comune di Livorno (LI) al Foglio 88 Mappale 482, per la propria quota di proprietà, l'indennità quantificata con Decreto n. 11374 del 05/07/2019:

- 1) Adler Ilse nata in GERMANIA il 01/03/1936 per quota proprietà: 1/14 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 0,99 ;
- 2) Bernardini Cristiana nata a Livorno (LI) il 19/01/1962 per quota proprietà: 1/7 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 1,98;
- 3) Brilli Vinicio nato a Firenze (FI) il 23/09/1932 per quota proprietà: 1/14 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 0,98;
- 4) Cinti Erminio nato a Lavarone (TN) il 03/11/1944 per quota proprietà: 1/14 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 0,98;
- 5) De Giorgio Giovanna nata a Taranto (TA) il 02/04/1948 per quota proprietà: 1/14 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 0,98;
- 6) Matteini Daniele nato a Livorno (LI) il 14/11/1960 per quota proprietà: 1/14 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 0,98;
- 7) Pierangeli Pietro nato a Trani (BT) il 16/09/1964 per quota proprietà: 1/7 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 1,98;

8) Silvestri Katia nata a Rosignano Marittimo (LI) il 28/10/1967 per quota proprietà: 1/14 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 0,98;

9) Turchi Mirella nata a Ferrara il 16/03/1953 per quota proprietà: 1/7 da depositare al M.E.F. la somma totale pari ad € 1,99;

PRESO ATTO che in data 14/08/2020 prot. 0283498 si è provveduto a trasmettere alla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Livorno la documentazione relativa all'intervento denominato "*Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A*" per la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/2001 dei soggetti che non hanno accettato l'indennità offerta con il Decreto n. 11374 del 05/07/2019 ;

PRESO ATTO della determinazione dell'indennità definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri di Livorno ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/2001 depositata presso la Regione Toscana con nota del 07/06/2021 prot. n. 0240684;

CONSIDERATO che si è provveduto a notificare agli interessati, mediante raccomandate A/R inviate in data 04/10/2022, l'indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri relativa alle aree occupate temporaneamente dall'intervento di "*Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma -2° stralcio – Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A*";

DATO ATTO che con la suddetta comunicazione sono stati invitati i soggetti interessati ad estrarre copia dell'esito della valutazione depositata dalla C.P.E. e a comunicare l'eventuale condivisione dell'indennità entro 30 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A/R;

DATO ATTO che per i soggetti interessati che non hanno, nei termini di legge, accettato l'indennità definitiva determinata dalla C.P.E., (Allegato A) dovrà essere costituito un deposito definitivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.);

PRESO ATTO che l'indennità di occupazione temporanea, offerta con decreto n. 11374 del 05/07/2019 e successivamente determinata, per i soggetti non concordatari, dalla C.P.E. ai sensi dell'art. 41 del DPR 327/2001, è stata calcolata dal giorno 05 settembre 2019, data di presa possesso delle aree, fino alla data di riconsegna delle stesse, (26 gennaio 2021);

VISTO pertanto l'elenco dei nominativi dei proprietari degli immobili che non hanno accettato le indennità descritti negli allegati A e B al presente decreto;

RITENUTO pertanto di:

- impegnare in favore dei nominativi indicati nell'allegato A del presente atto le somme riportate per un importo complessivo pari ad € 11,84 a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea calcolata con le modalità previste dall'Art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione dell'intervento denominato "*Adeguamento idraulico corsi d'acqua area di Quercianella e Chioma - 2° stralcio – Progetto Esecutivo Muro sponda dx Fosso Capramorta in loc. Quercianella 2A*" cod. 2017ELI0153" sul Capitolo 3113 della contabilità speciale 6064 che presenta la necessaria disponibilità;
- depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello

Stato di Firenze/Prato (M.E.F.), la somma complessiva pari ad € 11,84 corrispondente al totale dell'indennità di occupazione temporanea, a favore dei soggetti che non hanno, nei termini di legge, accettato l'indennità definitiva determinata dalla C.P.E. descritti nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che il deposito presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.) dovrà essere effettuato a favore dei singoli soggetti descritti negli allegati A e B al presente decreto, avente come causale il codice di riferimento FI01390729J;

VISTA l'attestazione inserita sul portale FENIX-RT, allegato D al presente atto, come da comunicazione della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile prot. n. 0077307 del 26/02/2022 e prot. n. 0136531 del 31/03/2022;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di impegnare sul capitolo di spesa n. 3113 della contabilità speciale n. 6064, l'importo complessivo pari ad € 11,84 a titolo di deposito amministrativo definitivo del saldo dell'indennità di occupazione temporanea non accettata dai soggetti indicati nell'allegato A al presente atto, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato(M.E.F.);
2. di dare atto della costituzione di apposito deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.) - deposito definitivo n. 1390729 - codice di riferimento FI01390729J aperto in data 12/05/2023 allegato C al presente atto;
3. di disporre il deposito amministrativo definitivo del saldo dell'indennità di occupazione temporanea della somma di € 11,84 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.) cod.soggetto Cont. Spec: 2864 - (conto corrente IBAN: IT49V0100003245350200025037), avente come causale il codice di riferimento FI01390729J;
4. di liquidare, imputando all'impegno assunto col presente atto, a favore del M.E.F. la somma totale di € 11,84, a titolo di deposito amministrativo definitivo del saldo dell'indennità di occupazione temporanea, procedendo per ogni indennità con causale il codice di riferimento FI01390729J;
5. di dare atto che le aree interessate dal presente intervento non sono soggette alla ritenuta d'acconto cui all'art. 35, DPR 327/2001 in quanto non ricadono all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, così come risulta dai Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Rosignano Marittimo (LI) in data 20/06/2019 Prot. n. 0246383;
6. di prendere atto dell'attestazione inserita sul portale Fenix-RT, allegato D al presente atto ;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto citati, ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468 del 18 ottobre 2016 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 7514 del 28/04/2021 è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana Ing. Francesco Pistone;
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'Art.42 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente , alla voce "interventi straordinari e di emergenza";
9. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/2001;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- A* *Deposito Amm Def MEF Capramorta*
2c38625c9a1b33612d81ee0e3b062fa79a308218b30c9436c054c54d96b52be4
- B* *Elenco soggetti_Deposito MEF_Capramorta*
87d2e0a7734e04506014d130db570363c945ce4fdd08c083b8244bf380afb6c
- C* *Deposito Definitivo MEF Capramorta*
76835bc0f4718dd9cd095d2d6fd000cf3c79c2d68ce5f4517aceee16e4dd2893
- D* *Attestazione Fenix_Dep Mef Capramorta_signed*
e647ad88369fe22dee19ac8967b3097ca307c86e82e92ad184832e619dd0b8a5

Allegato "B"

Elenco soggetti	Indennità da depositare
ADLER Ilse nata in GERMANIA il 01/03/1936	€ 0,99
BERNARDINI Cristiana nata a LIVORNO il 19/01/1962	€ 1,98
BRILLI Vinicio nato a FIRENZE il 23/09/1932	€ 0,98
CINTI Erminio nato a LAVARONE il 03/11/1944	€ 0,98
DE GIORGIO Giovanna nata a TARANTO il 02/04/1948	€ 0,98
MATTEINI Daniele nato a LIVORNO il 14/11/1960	€ 0,98
PIERANGELI Pietro nato a TRANI il 16/09/1964	€ 1,98
SILVESTRI Katia nata a ROSIGNANO MARITTIMO il 28/10/1967	€ 0,98
TURCHI Mirella nata a FERRARA il 16/03/1953	€ 1,99



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11505 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1812/2023 - Concessione demaniale per due attraversamenti aerei con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di cui uno del fosso delle Venelle (TC13709) e uno della Gora delle Ferriere (TC13982), in località Valpiana - Magrone nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012897

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 188493 del 19/04/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:25.000);
- Corografia (1:4.000);
- Sezione tipo;
- Vari particolari esecutivi;
- Planimetria catastale (1:2.000);

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Michele Marcucci, prevede la realizzazione di una linea in BT con due attraversamenti aerei, di cui uno del fosso delle Venelle (TC13709) e uno della Gora delle Ferriere (TC13982), in località Valpiana – Magrone nel comune di Massa Marittima (GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, in quanto riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 332050) e rappresentati

catastalmente con “doppia riga” (fg. 203 del Comune di Massa Marittima), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 5 Toscana Costa, acquisito agli atti con prot. n. 206792 del 03/05/2023 (rif. prot. C5TC n. 1795 del 02/05/2023), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione dei corsi d'acqua:

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 220054 del 11/05/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il

Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare

con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora i cavi aerei in B.T. non consentissero il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire
- qualora gli armadi a servizio della linea in BT in progetto dovessero non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi rimozione, rimessa in pristino degli stessi e interruzione di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 5 Toscana Costa la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati

realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per due attraversamenti aerei con linea BT (tip. 1.1) ammonta ad € 12,20, corrispondente ad € 6,10 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario in data 14/01/2021, prot. n. 13484, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 8,14, corrispondente a 8/12-esimi del canone per l'anno 2023;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, pari al 50% del canone;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 188493 del 19/04/2023, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per due attraversamenti aerei con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di cui uno del fosso delle Venelle (TC13709) e uno della Gora delle Ferriere (TC13982), in località Valpiana – Magrone nel comune di Massa Marittima (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

97fdbd8c554669ffb37c155f740e16b8e92b4bf2ef25f5f34c0d8fa4ae639234

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 1812/2023 - Concessione demaniale per due attraversamenti aerei con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di cui uno del fosso delle Venelle (TC13709) e uno della Gora delle Ferriere (TC13982), in località Valpiana – Magrone nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11514 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Chiesina Uzzanese, Loc. Capanna, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35411- Procedimento SIDIT n° 3731/2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012908

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 20/10/2022 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 399433 il richiedente Società Agricola Panconi Osvaldo e Figli s.s. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Chiesina Uzzanese, Loc. Capanna, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 8 particella n. 107, per uso agricolo per una portata media di 1,2 (unovirgoladue) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 138,16, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Società Agricola Panconi Osvaldo e Figli s.s. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Società Agricola Panconi Osvaldo e Figli s.s. C.F. 01606030474, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Chiesina Uzzanese, Loc. Capanna, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 8 particella n. 107, per uso agricolo, per una portata media di 1,2 (unovirgoladue) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2023, il canone è stabilito nella misura di € 92,11;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Chiesina Uzzanese;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

35411_Disciplinare

17f1b608221b984795346a589081231cfd0298df82ac2d73be7b36e84e748c02



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11526 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3784 - SIDIT n. 2513/2023 Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di ricostruzione in cavo aereo/interrato e l'esercizio di un elettrodotto esistente a M.T. 15kV, aereo in conduttori nudi, denominato "Fosdinovo" in attraversamento aereo di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico. sita nelle loc. Caniparola, Fosdinovo, Pulica, Tendola e aree limitrofe, nel Comune di Fosdinovo (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati L, M nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012934

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);”

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n.81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di Concessione ed Autorizzazione Idraulica acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0108006 del 01/03/2023 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 3784 e pratica SIDIT n. 2513/2023, presentata dalla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2, Roma (RM), codice fiscale 05779711000, tramite il tecnico incaricato Ing. Papi Gabriele, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al n. 934, costituita dai seguenti elaborati in forma digitale:

- Elaborato grafico interferenza idraulica I01;
- Elaborato grafico interferenza idraulica I04;
- Elaborato grafico interferenza idraulica I08;
- Elaborato grafico interferenza idraulica I09;
- Elaborato grafico interferenza idraulica I10;

- Elaborato grafico interferenza idraulica I11 e I12;

Elaborati ad integrazione pervenuti il 17/03/2023 con prot. n. 0140066:

- Dichiarazione di compatibilità idraulica;

Elaborati ad integrazione pervenuti il 10/05/2023 con prot. n. 0218068:

- Elaborato grafico interferenza idraulica I13;
- Elaborato grafico interferenza idraulica I14;
- Elaborato grafico interferenza idraulica I15;
- Dichiarazione di compatibilità idraulica per le interferenze I13, I14 e I15;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'intervento di ricostruzione della linea elettrica in progetto prevede opere che interferiscono con vari corsi d'acqua afferenti al Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012:

- Interferenza n. 1 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN43210) nel Comune di Fosdinovo, loc. Caniparola – Coord. Gauss Boaga X=1579963,70580778 e Y=4884834,7282757;
- Interferenza n. 2 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN19492) nel Comune di Fosdinovo, loc. La Palazzina – Coord. Gauss Boaga X=1580695,60985119 e Y=4885990,49457191;
- Interferenza n. 3 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN17024) nel Comune di Fosdinovo, loc. Pulica – Coord. Gauss Boaga X=1583473,41149107 e Y=4888721,00353914;
- Interferenza n. 4 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua denominato Fosso Carpina (TN16825) nel Comune di Fosdinovo, loc. Pulica – Coord. Gauss Boaga X=1583358,22777313 e Y=4889091,93821078;
- Interferenza n. 5 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua denominato Fosso di Tortiglia (TN16638) nel Comune di Fosdinovo, loc. Pulica – Coord. Gauss Boaga X=1583272,47458673 e Y=4889303,26804475;
- Interferenza n. 6 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN16253) nel Comune di Fosdinovo, loc. Tendola – Coord. Gauss Boaga X=1583120,03740233 e Y=4889858,90340427;
- Interferenza n. 7 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua denominato Fosso del Pissarotto (TN16172) nel Comune di Fosdinovo, loc. Tendola – Coord. Gauss Boaga X=1583106,54942868 e Y=4889938,14524949;
- Interferenza n. 8 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome afferente al demanio idrico nel Comune di Fosdinovo, loc. Caniparola - Coord. Gauss Boaga X=1580307,74349247 e Y=4885402,31396484;
- Interferenza n. 9 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome afferente al demanio idrico nel Comune di Fosdinovo, loc. Vercalda - Coord. Gauss Boaga X=1581113,22873906 e Y=4886676,61116545;
- Interferenza n. 10 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome afferente al demanio idrico nel Comune di Fosdinovo, loc. Vercalda - Coord. Gauss Boaga X=1583392,9599884 e Y=4889011,80689444

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo delle aree appartenenti al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza dei corsi d'acqua sopra indicati, relativa ai lavori di ricostruzione di elettrodotto in cavo aereo in M.T., e contestuale sostituzione dei sostegni di linea aerei, con attraversamento di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012, nelle località Caniparola, Fosdinovo, Pulica, Tendola e aree limitrofe, nel Comune di Fosdinovo (MS);

PRESO ATTO che l'intervento prevede le opere di demolizione delle due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, e in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Verrà poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici dismessi a seguito delle demolizioni saranno ripristinati mediante la posa di cavi

sotterranei lungo la viabilità pubblica. Inoltre il progetto prevede la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto ad oggi in conduttori nudi, con i tratti interessati che sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37), ed infine proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola;

PRESO ATTO che a seguito della nota del 10/05/2023 con prot. n. 0218068 l'istante comunica che la linea esistente oggetto d'intervento costituisce porzione di infrastruttura energetica autorizzata con atto "Autorizzazione a Sanatoria linee elettriche - MT in Provincia di Massa" - Decreto n. 4321 del 25 luglio 2003;

DATO ATTO che visti gli elaborati grafici allegati all'istanza, dagli accertamenti istruttori si rilevano n. 10 (dieci) interferenze aeree, a fronte delle n. 7 (sette) dichiarate;

PRESO ATTO che l'istante con nota del 10/05/2023 con prot. n. 0218068 ha integrato tre elaborati grafici per le ulteriori interferenze rilevate in istruttoria e non dichiarate in precedenza, unitamente alla dichiarazione di compatibilità idraulica;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3784 – Pratica SIDIT n. 2513/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 (trentasei) mesi, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Elaborato grafico interferenza idraulica I01 (All. A), Elaborato grafico interferenza idraulica I04 (All. B), Elaborato grafico interferenza idraulica I08 (All. C), Elaborato grafico

interferenza idraulica I09 (All. D), Elaborato grafico interferenza idraulica I10 (All. E), Elaborato grafico interferenza idraulica I11 e I12 (All. F), Elaborato grafico interferenza idraulica I13 (All. G), Elaborato grafico interferenza idraulica I14 (All. H), Elaborato grafico interferenza idraulica I15 (All. I), Dichiarazione di compatibilità idraulica (All. L), e Dichiarazione di compatibilità idraulica per le interferenze I13, I14 e I15 (All. M);

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 28/02/2023 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 133874/99 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata con assolvimento del bollo virtuale tramite versamento di € 16,00 (euro sedici/00) con F24 in data 14/03/2023;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 1.2 – attraversamenti aerei con elettrodotti – oltre 400 V fino a 30000 V), determinato secondo D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”, è determinato in € 91,56 (euro novantuno/56) per singolo attraversamento, compreso della riduzione del 20% di cui all'art. 29 c.5 del REG. 60/R/2016, per un totale di € 915,60 (euro novecentoquindici/60) visto i 10 attraversamenti;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0178755 del 12/04/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione/Autorizzazione, di effettuare il versamento di € 915,60 (euro novecentoquindici/60) quale canone 2023, di € 915,60 (euro novecentoquindici/60) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione, di € 457,80 (euro quattrocentocinquantesette/80) per l'imposta regionale anno 2023, di € 4.261,11 (euro quattromiladuecentosessantuno/11) quale indennità di occupazione senza titolo per le annualità dal 2018 al 2022, di € 865,32 (euro ottocentosessantacinque/32) per l'imposta regionale anno 2021-2022, e di € 395,93 (euro trecentonovantacinque/93) di imposta di registro;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, con valuta il 22/04/2023, di:

- € 915,60 (euro novecentoquindici/60) quale canone 2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580, con valuta il 21/04/2023, di:

- € 457,80 (euro quattrocentocinquantesette/80) per l'imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, con valuta il 22/04/2023, di:

- € 915,60 (euro novecentoquindici/60) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, con valuta il 22/04/2023, di:

- € 4.261,11 (euro quattromiladuecentosessantuno/11) quale indennità di occupazione senza titolo per gli attraversamenti esistenti senza titolo;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580, con valuta il 21/04/2023, di:

- € 865,32 (euro ottocentosessantacinque/32) per l'imposta regionale anno 2021-2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta di registro tramite F24 in data 26/04/2023 di:

- € 395,93 (euro trecentonovantacinque/93) a titolo di imposta di registro mediante modello F24;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2, Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo delle aree appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza dei vari corsi d'acqua afferenti al Reticolo Idrografico con attraversamenti superiori dei corsi d'acqua stessi, con elettrodotto aereo a M.T., nel Comune di Fosdinovo (MS), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati della Pratica idraulica n. 3784 – Pratica SIDIT n. 2513/2023;
2. DI AUTORIZZARE la Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. allo svolgimento dei lavori di ricostruzione di elettrodotto in cavo aereo in M.T. e contestuale sostituzione dei sostegni di linea aerei, con attraversamento di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012, nelle località Caniparola, Fosdinovo, Pulica, Tendola e aree limitrofe, nel Comune di Fosdinovo (MS), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3784 – Pratica SIDIT n. 2513/2023;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Elaborato grafico interferenza idraulica I01 (All. A), Elaborato grafico interferenza idraulica I04 (All. B), Elaborato grafico interferenza idraulica I08 (All. C), Elaborato grafico interferenza idraulica I09 (All. D), Elaborato grafico interferenza idraulica I10 (All. E), Elaborato grafico interferenza idraulica I11 e I12 (All. F), Elaborato grafico interferenza idraulica I13 (All. G), Elaborato grafico interferenza idraulica I14 (All. H), Elaborato grafico interferenza idraulica I15 (All. I), Dichiarazione di compatibilità idraulica (All. L), e Dichiarazione di compatibilità idraulica per le interferenze I13, I14 e I15 (All. M);
4. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa


salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti

5. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data di adozione del presente atto;
7. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 915,60 (euro novecentoquindici/60) salvo rivalutazione ISTAT, così come dettagliato in premessa, e che la concessione è sottoposta alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa;
8. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 11

- A Interferenza Idraulica I-1
3bd1168e4922c6707cb049cfc93de366ea63cf15c989eca1c123f4c718282f81*
- B Interferenza Idraulica I-4
f5227c0cf4167e732f37bc4d3bb34c5c9a84ff4b77577313dd1d6619ec97c16d*
- C Interferenza Idraulica I-8
da178b2087be3413ccd38e40e08f531f6e5cf55a538812361dde739c546287bf*
- D Interferenza Idraulica I-9
e395357b94dff5ba0c65fe4ba862ac5fc852a95115c891ca86fd7e36d6074d73*
- E Interferenza Idraulica I-10
99f6795042639962d9bdb07ede7854d0cbdba37c72b3e24d6fba07b7bd7f5a7c*
- F Interferenza Idraulica I-11 - I-12
6865e3adb9c01123b6abc8ca75019d0232ab3b6e415e4c7f2fa603e548cc90e0*
- G Interferenza Idraulica I-13
5c76585d1b2c489195867d8a0dd8f30acdeeacc3a04883c043e9e923adf1a7d6*
- H Interferenza Idraulica I-14
d7a2b5eb889f587bfab636486026dd700bd62900818fb06135860cc02e606c2f*
- I Interferenza Idraulica I-15
b874989112c38987fc6555c4c9d5e582db0add0898832b18ef5a54d3b658563b*
- L Dichiarazione Compatibilità Idraulica
9c985519cdc7eab6d0d1698007659f3c2b23513b40f13c8bc06168f3147034f*
- M Dichiarazione Compatibilità Idraulica I-13 I-14 I-15
515a0f4b80ba46c74ec592316719ed13d15c43ae90584cc07ce87b3247b925c6*

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-1

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso senza nome ,(Codice identificativo tratto: TN43210), da realizzarsi in località Caniparola, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);sezioni trasversali(scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Gennaio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Sa poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso senza nome (Codice identificativo tratto: TN43210), in corrispondenza del punto (I-1), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località Caniparola, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-1) con la campata aerea sottesa tra i nuovi sostegni S5 e S6, posti ad una distanza di circa m. 34.03 e m. 31.26 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.


In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-1).


La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.

Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.



e-distribuzione	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 54 Pratica e-dis. 2350656/AC	NORD 090°E EST SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - CAVO MT AEREO NUOVO • SOSTEGNO LINEA AEREA NUOVO
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			

INTERFERENZA IDRAULICA I-1



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 54

 Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-1	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250
SEZIONE TRASVERSALE		





FOTO INTERFERENZA (I – 1)



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-4

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso senza nome ,(Codice identificativo tratto: TN19492), da realizzarsi in località La Palazzina, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);sezioni trasversali(scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Gennaio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Sa poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso senza nome (Codice identificativo tratto: TN19492), in corrispondenza del punto (I-4), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località La Palazzina, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-4) con la campata aerea sottesa tra il nuovo sostegno S19 ed il sostegno esistente S20, posti ad una distanza di circa m. 61.53 e m. 16.66 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.


In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-4).


La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.

Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.



e-distribuzione	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 46 Pratica e-dis. 2350656/AC	NORD OVEST EST SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - CAVO MT AEREO NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA ESISTENTE
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			

INTERFERENZA IDRAULICA I-4



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 46

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-4 Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	SEZIONE TRASVERSALE		SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250





FOTO INTERFERENZA (I – 4)



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-8

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso senza nome ,(Codice identificativo tratto: TN17024), da realizzarsi in località Pulica, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);sezioni trasversali(scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Gennaio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Sa poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso senza nome (Codice identificativo tratto: TN17024), in corrispondenza del punto (I-8), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località Pulica, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-8) con la campata aerea sottesa tra i nuovi sostegni S59 e S60, posti ad una distanza di circa m. 15.50 e m. 32.43 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.


In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-8).


La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.

Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.



e-distribuzione	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 32 Pratica e-dis. 2350656/AC	NORD OVEST EST SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - CAVO MT AEREO NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA ESISTENTE
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			

INTERFERENZA IDRAULICA I-8



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 32

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-8 Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	SEZIONE TRASVERSALE		SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250





FOTO INTERFERENZA (I – 8)



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-9

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso Cerpina ,(Codice identificativo tratto: TN16825), da realizzarsi in località Pulica, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);sezioni trasversali(scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Gennaio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Sa poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso Cerpina (Codice identificativo tratto: TN16825), in corrispondenza del punto (I-9), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località Pulica, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-9) con la campata aerea sottesa tra i sostegni esistenti S62 e S63, posti ad una distanza di circa m. 46.78 e m. 18.51 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.

In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-9).

La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.

Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 32 Pratica e-dis. 2350656/AC		LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			

INTERFERENZA IDRAULICA I-9



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 32

 Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-9	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250
SEZIONE TRASVERSALE		





FOTO INTERFERENZA (I – 9)



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-10

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso di Tortiglia ,(Codice identificativo tratto: TN16638), da realizzarsi in località Pulica, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);sezioni trasversali(scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Gennaio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo .

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Sa poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso di Tortiglia (Codice identificativo tratto: TN16638), in corrispondenza del punto (I-10), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località Pulica, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-10) con la campata aerea sottesa tra il sostegno esistente S64 ed il sostegno in sostituzione S65, posti ad una distanza di circa m. 64.72 e m. 66.30 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.


In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-10).


La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.

Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.



e-distribuzione	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 22-32 Pratica e-dis. 2350656/AC	NORD 090°E EST SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - CAVO MT AEREO NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA ESISTENTE
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			

INTERFERENZA IDRAULICA I-10



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 22-32

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-10 Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	SEZIONE TRASVERSALE		SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250





FOTO INTERFERENZA (I – 10)



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-11 E I-12

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso di senza nome, (Codice identificativo tratto: TN16253, I-11) e Fosso di Pissarotto (Codice identificativo tratto: TN16172, I-12), da realizzarsi in località Tendola, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);sezioni trasversali(scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Gennaio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Sa poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso di senza nome (Codice identificativo tratto: TN16253), in corrispondenza del punto (I-1 1) e Fosso di Pissarotto (Codice identificativo tratto: TN16172), in corrispondenza del punto (I-1 2), evidenziati nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località Tendola, in Comune di Fosdinovo.

In particolare i due corsi d'acqua di cui sopra saranno attraversati superiormente nei punti (I-11) e (I-12) con la campata aerea sottesa tra i sostegni esistenti S70 e S71, posti ad una distanza rispettivamente di circa m. 43.52 (S70-I11) e 104.02 (S70-I12) e m. 216.85 (S71-I11) e m.146.87 (S71-I12), dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.


In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-11 e I-12).


La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.

Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 13-14-22 Pratica e-dis. 2350656/AC	NORD 090°E EST SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - CAVO MT AEREO NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA ESISTENTE
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			

INTERFERENZA IDRAULICA I-11 e I-12



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 13-14-22





FOTO INTERFERENZA (I – 11 e I – 12)



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-13

**Elettrodotto aereo MT 15 Kv
n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in
attraversamento superiore del corso d’acqua
denominato Fosso senza nome (limitrofo foglio
52 part. 190-191), da realizzarsi in località
Porredo, nel Comune di Fosdinovo (MS).**

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Maggio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Sa poi demolita la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso senza nome (limitrofo foglio 52 part. 190-191) in corrispondenza del punto (I-13), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località Porredo, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-13) con la campata aerea sottesa tra il nuovo sostegno S13 ed il sostegno esistente S14, posti ad una distanza di circa m. 30.35 e m. 38.79 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.


In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-13).

La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.


Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.



AOGRT / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:23 Classifica P.000.075.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 52 Pratica e-dis. 2350656/AC	NORD 098° EST SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - CAVO MT AEREO NUOVO • SOSTEGNO LINEA AEREA NUOVO • SOSTEGNO LINEA AEREA ESISTENTE
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			


INTERFERENZA IDRAULICA I-13



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 52

AOOGR7 / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-13 Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	SEZIONE TRASVERSALE		SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250




AOGRT / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

FOTO INTERFERENZA (I – 13)



AOGRT / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-14

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso senza nome (limitrofo foglio 38 part. 486-491), da realizzarsi in località Vercalda, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Maggio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Si demolirà la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso senza nome (limitrofo foglio 38 part. 486-491) in corrispondenza del punto (I-14), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località Vercaida, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-14) con la campata aerea sottesa tra i nuovi sostegni S30 e S31, posti ad una distanza di circa m. 19.68 e m. 45.32 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.

In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:


I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-14).

La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.

Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	COMUNE DI FOSDINOVO Estratto della Mappa Catastale Foglio 38 Pratica e-dis. 2350656/AC	NORD 090°E EST SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - CAVO MT AEREO NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA NUOVO ● SOSTEGNO LINEA AEREA ESISTENTE
	PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000			


INTERFERENZA IDRAULICA I-14



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 38

AOOGR/ AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-14 Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	SEZIONE TRASVERSALE		SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250




AOGRT / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

FOTO INTERFERENZA (I – 14)



AOGRT / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Industr. Via Quintino Sella, 81 – 50136 Firenze	PRATICA e-dis. N.: 2350656/AC
---	---	---

ELABORATO TECNICO INTERFERENZA I-15

Elettrodotto aereo MT 15 Kv n.DX3034315 denominato “FOSDINOVO” in attraversamento superiore del corso d’acqua denominato Fosso senza nome (limitrofo foglio 38 part. 162-188), da realizzarsi in località La Torretta, nel Comune di Fosdinovo (MS).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

Maggio 2023

il Tecnico
(timbro e firma)



RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA:

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

L'intervento rientra nel piano di riorganizzazione dei nostri impianti, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località in oggetto e nei territori limitrofi.

L'intervento di progetto prevede la sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea, a media tensione in conduttori nudi, denominata "Fosdinovo" con nuovi tratti di elettrodotto, parte in cavo aereo precordato ad elica visibile e parte in cavo sotterraneo.

Saranno quindi demolite le due campate aeree S2-S1d e S1d-S2d, in prossimità di quest'ultimo sarà eseguito un giunto (PUNTO A) per collegare il nuovo tratto di elettrodotto interrato in progetto, con quello esistente. Si demolirà la linea aerea presente nelle vicinanze dell'abitato di Fosdinovo e più precisamente dal sostegno S3d alla Cabina n°479900 (S40). I collegamenti elettrici venuti meno a seguito delle demolizioni sopra descritte, saranno ripristinati mediante la posa di cavi sotterranei lungo la viabilità pubblica.

Il progetto prevede prevalentemente la ricostruzione aerea in cavo isolato ad elica visibile dell'elettrodotto in oggetto ad oggi in conduttori nudi. I tratti interessati sono compresi tra il sezionatore Residenza Paradiso (S3) e la Cabina n.631819 (S23), tra questa ed il sezionatore Fosdinovo 2 (S37). Proseguendo sarà ricostruito il tratto dalla Cabina n°479900 (S40) e il PTP n.520141 (S75) posto in prossimità dell'abitato di Tendola.

L'intervento che andiamo a proporre andrà ad interferire con il corso d'acqua denominato Fosso senza nome (limitrofo foglio 38 part. 162-188) in corrispondenza del punto (I-15), evidenziato nella planimetria allegata, nelle vicinanze della località La Torretta, in Comune di Fosdinovo.

In particolare il corso d'acqua di cui sopra sarà attraversato superiormente nel punto (I-15) con la campata aerea sottesa tra i sostegni esistenti S32 e S33, posti ad una distanza di circa m. 75.73 e m. 14.39 dal piede dell'argine/ciglio di sponda del corso d'acqua interferito.


In ogni punto del tracciato dell'impianto di progetto i conduttori aerei rispetteranno le distanze previste dalle norme vigenti in materia, come dettagliato negli elaborati grafici allegati.

L'elettrodotto di cui trattasi è composto da n°1 linee elettriche a Media Tensione secondo le caratteristiche di seguito indicate:

I conduttori aerei di Media Tensione sono costituiti da un cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 nell'attraversamento di cui al punto (I-15).

La costruzione dell'impianto in progetto verrà eseguita a perfetta regola d'arte e in maniera del tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia d'impianti di telecomunicazioni e d'impianti elettrici.


Per una migliore identificazione e descrizione dei lavori oggetto dell'intervento, si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente fascicolo.



AOOGR / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:23 Classifica P.080.075.

e-distribuzione	Infrastrutture e Reti Italia	COMUNE DI FOSDINOVO	NORD EST SUD OVEST	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI
	Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quintino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	Estratto della Mappa Catastale Foglio 38 Pratica e-dis. 2350656/AC		
PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000				


INTERFERENZA IDRAULICA I-15



ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE DEL COMUNE DI FOSDINOVO 38


AOOGR/ AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Programmazione e Gestione-PLA Autorizzazioni e Patrimonio Ind. Via Quinifino Sella, 81 - 50136 FIRENZE	INTERFERENZA IDRAULICA I-15 Pratica e-dis. 2350656/AC	SCALA DELLE LUNGHEZZE: 1:1.000
	SEZIONE TRASVERSALE		SCALA DELLE ALTEZZE: 1:250



AOGGRT / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.

FOTO INTERFERENZA (I – 15)



AOGRT / AD Prot. 0218068 Data 10/05/2023 ore 11:29 Classifica P.080.075.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11560 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 10330/2019 (proc. n. 826/2023) - L.R. 77/2016 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. b) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per uno scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4), su un corso d'acqua affluente del Borro Ponticelli (TS16402) in località Chiusure nel comune di Asciano (SI). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD013001

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2020”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, in seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n. 80/2015

(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)");

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 L.R. n.80/2015" con la quale si dispone che l'aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l'annualità 2022, sia fatto al tasso del 7,1%;

Vista la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l'imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016";

VISTO l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81.";

VISTA l'istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche "il Richiedente"), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, c.f. e P. IVA 00304790538, alla Provincia di Siena in data 07/08/2015 (prot. 138291 del 10/08/2015) per l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 dello scarico esistente in oggetto e la successiva comunicazione dalla Provincia, prot. 173132 del 14/10/2015;

VISTA l'ulteriore istanza di regolarizzazione dello scarico (codice ASCDE02) sul corso d'acqua affluente del Borro Ponticelli (TS16402), presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. e acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 452794 del 22/11/2021, a cui è stato attribuito il n. 10330/2019 (proc. n. 826/2023) di SiDIT;

ACCERTATO che il corso d'acqua in oggetto, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 e ss.mm.ii., risulta acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013;

RITENUTA la compatibilità idraulica dell'opera oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. n. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuato distintamente lo scarico sopra citato, oggetto della presente concessione;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Settore Natura, acquisito agli atti con prot. n. 0488363 del 16/12/2022, nel quale il Settore di dichiara che: *"è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie"*;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 50/2021 ("occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77") e dell'art. 2, lett. b), dell'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

Il concessionario dovrà provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso, affinché:

- non alteri il buon regime delle acque;
- non interferisca con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua;
- non interferisca con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggravi il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggravi il rischio per le persone;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od

altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

Rilevato che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII

del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone annuo per n. 1 scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4) ammonta ad € 224,00, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 1555/2022, ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone 2022, il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul presente atto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo di euro 16,00 n. identificativo 01200307267852 del 23/12/2021);

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 24/01/23 e 21/04/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 214,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 214,20 a titolo di canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,10 a titolo di imposta regionale per l'anno 2022 pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, c.f. e P. IVA 00304790538, la concessione per l'utilizzo del demanio idrico per uno scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4), su un corso d'acqua affluente del Borro Ponticelli (TS16402) in località Chiusure nel comune di Asciano (SI) distintamente evidenziate nella cartografia allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni a decorrere dall'1/1/2022, ai sensi della L.R. 50/2021, e che il canone di concessione è pari a € 224,00, secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria

8551a3102244711e3684ca5602bb12144f56bd5f9e4f20b332a79c74099ab886



Regione Toscana

Allegato A

PRATICA Sidit 10330/2019 - 1800 O.I. - Scarico acque reflue del depuratore sul fosso TS16402 (affl. B. Ponticelli) in Asciano Loc. Chiusure





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11566 - Data adozione: 31/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.37/1994 - Pratica idraulica n. 3626 - Pratica SIDIT n. 706/2023 - Revoca concessione di un area appartenente al demanio idrico del Fiume Serchio (TN25634-TN25666), per la realizzazione di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento Fiume Serchio, in località "Pedone e Bolognana", tra i Comune di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi, situati nella frazione di Ponte all'Ania nel comune di Barga (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/06/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD012663

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)". Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

DATO ATTO che il presente Decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016;

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 3475 del 24/02/2023 (Pratica 3626) questo Settore ha rilasciato alle Società Turicchi S.r.l con sede a Barga (LU) C.F. 01128360466 e Del Debbio S.p.a, con sede a Lucca C.F. 00146220462, la concessione per l'uso dell'area appartenenti al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato Fiume Serchio (TN25634-TN25666), per la realizzazione di un guado a carattere temporaneo ad uso cantieristico, per attraversamento Fiume Serchio, in località “Pedone e Bolognana” tra i Comuni di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi situati nella frazione di Ponte all'Ania, nel Comune di Barga (LU) per la durata di un anno;

CONSIDERATO che col Decreto n.3475 del 24/02/2023, veniva certificata l'occupazione continuativa dell'area demaniale relativa al guado temporaneo in loc. “Pedone e Bolognana”, dalla data di scadenza della precedente concessione (Pratica n. 2943) in data 05/11/2022 e pertanto si è ritenuto di concedere, a seguito del pagamento del corrispettivo di un'annualità di canone, un periodo di concessione fino alla data del 06/11/2023;

DATO ATTO che, a seguito del sopralluogo effettuato da tecnici di questo Settore in data 13/02/2023, si potuto verificare che lo stato dei luoghi risultava difforme dagli elaborati tecnici presentati in fase di concessione con particolare riferimento alle dimensioni del guado, alla tipologia costruttiva e alla presenza di ulteriori aree demaniali occupate;

CONSIDERATO quindi che a seguito di tale sopralluogo è stato redatto apposito rapporto istruttorio depositato agli atti di questo ufficio

DATO ATTO che, come riportato nel citato decreto di concessione, l'esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato, comporta la decadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, e le comunicazione di notizia di reato alla Procura competente il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

DECRETA

1. DI REVOCARE, alle Società Turicchi S.r.l con sede a Barga (LU) C.F. 01128360466 e Del Debbio S.p.a, con sede a Lucca C.F. 00146220462, la concessione demaniale per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell' area appartenente al demanio dello stato - ramo idrico, di competenza del corso d'acqua denominato fiume Serchio (TN25634-TN25666), per la realizzazione di un guado temporaneo ad uso cantieristico, per l'attraversamento Fiume Serchio, in località "Pedone e Bolognana", tra i comuni di Barga e Galliciano, a servizio di impianti produttivi situati nella frazione di Ponte all'Ania, nel comune di Barga (LU);
2. DI DISPORRE il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della preventiva presentazione a questo Settore di apposito progetto entro 30gg dalla data del presente Decreto;
3. DI DISPORRE che, nelle more dell'effettuazione di tali lavori, le Società Turicchi S.r.l e Del Debbio S.p.a, restano custodi delle opere e responsabili della tutela e della gestione delle aree demaniali, garantendo la sorveglianza degli accessi alle stesse e la messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza che si dovessero rendere necessari in caso di allerta meteo, così come era stato previsto e prescritto nel Decreti di Concessione richiamato nelle premesse;
4. DI DARE ATTO che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
 - Il destinatario, per le operazioni di ripristino è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori eventuali titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato e ai comuni sul cui territorio insistono le opere;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**